

N. 1920-1449-1484-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORE **GAGLIARDI** *per la maggioranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(CORONA ACHILLE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

nella seduta del 9 dicembre 1964

Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CALABRÒ, MANCO, CARADONNA e CRUCIANI

Presentata il 10 giugno 1964

Disposizioni per la cinematografia

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALICATA, VALORI, ALATRI, ROSSANDA BANFI ROSSANA, LAJOLO,
FRANCO PASQUALE, PERINELLI, PIGNI, VIVIANI LUCIANA**

Presentata il 19 giugno 1964

Disposizioni sulla cinematografia

Presentata alla Presidenza il 28 aprile 1965

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

IL CINEMA COME FATTO SOCIALE E DI COSTUME

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il cinema, specie in questi ultimi anni, è apparso alla nostra attenzione come uno dei fenomeni più importanti del nostro tempo.

Esso, trasferendo sullo schermo le aspirazioni, i desideri, i vizi degli uomini, si è dimostrato, nell'insieme, all'altezza delle sue capacità comunicative, dei suoi mezzi di espressione artistica. Tuttavia il problema del rapporto fra cinema e società è ancora aperto.

Oggi non si può più restare agnostici di fronte al « fenomeno cinema », poiché esso risponde da un lato ai suggerimenti di una società in continua trasformazione, dall'altro può essere strumento di educazione, di comunicazione sociale, di sana ricreazione, di espressione culturale ed artistica.

Da qui l'interesse immediato per il cinema, da parte di politici, educatori, sociologi, psicologi, ecc.

Lo stesso Concilio Ecumenico ha dedicato una sessione di studio a quei « mezzi di comunicazione sociale » fra i quali è contemplato anche il cinema.

Di fronte a questo fenomeno, dunque, si deve assumere un atteggiamento non di condanna, o di facile preclusione mentale, ma di aperta, serena, anche se critica, disamina.

Vi sono degli aspetti positivi. Il film può contenere pregi che, oltre ad essere tecnici e stilistici, sono rivolti al miglioramento e all'arricchimento dell'individuo, alle sue potenziali capacità di apprendere e di scoprire valori e fatti che restano fissi nel suo animo per lungo tempo.

Perché il potere del cinema è straordinario. È divenuto uno degli strumenti più im-

portanti per la diffusione delle idee, proprio perché il suo linguaggio si presta a cogliere direttamente nel segno.

L'immagine audiovisiva, infatti, che è la componente maggiore dello spettacolo cinematografico, ha una tale potenza evocatrice e suscitatrice da aver impegnato illustri psicologi a studiarne le qualità e le conseguenti reazioni emotive nello spettatore.

Esiste — dicono questi studiosi — un rapporto tra spettacolo e spettatore, tra film e spettatore ed un rapporto talmente intimo da non ammettere un diaframma fra ciò che lo spettatore vede sullo schermo e ciò che penetra nella sua sensibilità psichica. In termini scientifici si parla di *transfert* determinato dalla magia dell'immagine, per cui lo spettatore, quando va al cinema, si sente trasferito di peso nella vicenda che vede.

Questo aspetto, però, suggerisce subito un fatto rilevato assai spesso: può accadere, e ciò accade di frequente, che lo spettatore, preso dalla vicenda, si senta trasportato in un mondo che crede reale, e che spesso identifica con se stesso, con le sue aspirazioni, con le sue idee, con i suoi desideri repressi. Il dato più comune è che agiscono sullo spettatore dei « fantasmi filmici », i quali « sono direttamente frapponibili ai fantasmi onirici della vita moderna e, come tali, trasportano nella nostra coscienza di veglia, immagini in un certo senso *notturne* ed allucinate » (*Dorfles*).

Ora, anche se non si può essere concordi del tutto su tali affermazioni, possiamo per altro dire che una « realtà » — quella cinematografica —, entra decisamente nella coscienza dell'uomo, come giustamente osserva un illustre psicologo, Cesare Musatti. Infatti — egli dice — « è inutile soffermarsi sul carattere par-

ticolare che ha lo spettacolo per il fatto che la scena filmica ha percettivamente carattere di realtà e non di finzione: una realtà naturalmente particolare che, si inserisce (e si sostituisce) nell'ambiente reale dove lo spettacolo si svolge... tanto che il film di fantasia percettivamente non si distingue dal documentario ».

Sotto questo profilo, pur lasciando agli psicologi il compito di analizzare il fenomeno filmico quale prodotto di una società che spesso cerca di proporre alle masse un mezzo per raggiungere uno stato acritico, con poca spesa, possiamo affermare che troviamo concordi su questi punti, studiosi come Edgar Morin, Cohèn-Seat, Umberto Eco, per i quali il cinema diviene strumento di indagine sul comportamento psicologico dell'uomo di oggi.

Ma l'espansione del fenomeno evidentemente non risiede soltanto nella capacità immediata di assorbimento dell'immagine da parte dello spettatore. Esiste anche un rapporto di fruizione, tipico di questa nostra cultura di massa. Quella cultura di massa che — per dirla con Bernard Rosenberg — « non è tipica di un regime capitalistico. Nasce in una società in cui tutta la massa di cittadini si trova a partecipare a pari diritti alla vita pubblica, ai consumi, alla fruizione delle comunicazioni; nasce inevitabilmente in qualsiasi società di tipo industriale ».

E allora il fenomeno può essere ridimensionato nella sua reale entità e può essere riferito alle condizioni di vita ed alle necessità di svago dell'uomo moderno.

Tuttavia è proprio da tali necessità che nasce un grave pericolo: quello di strumentalizzare il mezzo comunicativo per creare un mondo fittizio, per proporre alcune tipologie di vita che lo spettatore sentirà di dover apprendere ed imitare. Si può essere certi nell'affermare che una delle ragioni fondamentali che hanno determinato il successo di certi film, è stata proprio quella di aderire perfettamente alle necessità dello spettatore medio, il quale quando va al cinema sa di trovare un racconto, dei fatti, delle situazioni, interessanti e corrispondenti proprio a certi desideri sepolti nel suo intimo.

È evidente che il divismo, ad esempio, è uno degli aspetti fenomenici più importanti dello spettacolo cinematografico, è una delle componenti più attraenti di esso. La mitologia creata dal cinema, negli anni della sua storia, oramai fa parte di un capitolo a parte, e può essere proposta come studio sul comportamento dello spettatore di fronte allo spettacolo cinematografico, poiché risulterebbe, se-

condo qualche studioso, corrispondente alla concezione « meccanica » propria di una società altamente industrializzata, in quanto lo sviluppo ed il successo straordinario del cinema è un fatto connesso con la strutturazione data alla produzione passata da una fase pionieristica a quella industriale. Che il fenomeno del divismo sia importante, lo dimostra il caso recente di una serie di film impostati su un personaggio nato dalla fantasia di uno scrittore inglese: Jan Fleming. James Bond, l'agente 007 della serie di questi film, parrebbe corrispondere, nell'assunzione di una tipologia, alle caratteristiche del superuomo dei nostri tempi; un archetipo su cui conformare i nostri atteggiamenti e le nostre azioni, in possesso di elementi che rendono oggi l'uomo orgoglioso di certi miti quali il successo, il denaro, l'astuzia, lo strapotere della macchina, l'onnipotenza della scienza, ecc.

Cogliere però anche gli aspetti positivi del fenomeno è necessario. Lo vediamo in certi film che hanno risolto il problema mediante la demistificazione della realtà, offrendo talvolta un panorama civile culturale ed artistico che è riconosciuto in tutto il mondo.

Ora, proprio per questo, dobbiamo riconoscere che il cinema è sì un fatto linguistico ed espressivo, ma è anche un potente veicolo di formazione e di informazione, e come tale lo Stato non può restare in una posizione di rifiuto o di agnosticismo. Si aggiunga inoltre che un film non è opera singola — anche se la paternità viene affidata al regista — ma è lavoro di *équipe*, frutto perciò di una collaborazione plurima, e si comprenderà perché sia lecito e legittimo interessarsi a questa industria che dà la possibilità di introdurre moneta pregiata e nello stesso tempo di portare nel mondo l'eco della nostra partecipazione al miglioramento dei rapporti fra nazioni e paesi di razza e di lingua diverse.

Per quel che si riferisce alla qualità linguistica del film già si è detto: aggiungiamo solo che, data l'accessibilità di questo linguaggio e la sua suggestività sulle masse, non si può negare che non sia necessaria una solida struttura industriale, proprio perché si tratta di un prodotto dell'intelligenza da porre a raffronto con altri prodotti, in una concorrenza sempre più difficile, sempre più complessa.

Non esiste, ad esempio, da noi un prodotto medio. Non esiste, come per l'industria di Hollywood, il film confezionato con certi ingredienti spettacolari di facile assorbimento. E d'altra parte, le caratteristiche della nostra industria cinematografica sono per lo più,

salvo rare eccezioni, quelle di una iniziativa privata talvolta senza un supporto economico, basata sui contributi, sulle sovvenzioni e sui crediti bancari. E, trattandosi d'un prodotto che abbisogna di ingenti capitali, per la complessità dei costi e per l'assenza appunto di un prodotto medio, risulta necessario localizzare le preferenze del pubblico, sondare i suoi gusti al fine di preparare quella « merce » che più risponde alla richiesta. Per ottenere ciò, l'industriale che voglia conoscere se il film incontrerà i gusti del suo pubblico, si deve rivolgere spesso ai noleggiatori, ai quali chiede l'indice di gradimento, quali cioè in effetti siano le costanti di uno spettacolo che possano determinare l'afflusso nelle sale di pubblico spettacolo, e di ciò deve tener conto se non vuol vedere deserte le proiezioni dei suoi film. Ne consegue, allora, che questa industria è condizionata dalle pretese dei noleggiatori, e che anche il film d'un certo impegno artistico deve talvolta sottostare a questa legge, con le conseguenze facilmente intuibili di una produzione commerciale rivolta, più che a formare il pubblico, a sollecitarne certi istinti e certe tendenze.

Esiste, effettivamente, un rapporto con il destinatario del prodotto cinematografico. I motivi che inducono il pubblico a frequentare le sale cinematografiche, sono piuttosto complessi, ma possono essere indicati nelle profonde mutazioni avvenute nelle abitudini e nelle necessità di questi anni, nelle variazioni delle strutture economiche, nell'accrescimento del reddito medio, nell'espansione della cultura, ecc., per cui ci si trova spesso a dover soddisfare esigenze sempre più complesse e sempre più mutevoli. Praticamente oggi non esiste vera e propria concorrenza fra il cinema ed altre forme di spettacolo; nemmeno l'avvento della televisione è riuscito, salvo forse che nei primi anni, a distogliere il pubblico dalla frequenza allo spettacolo cinematografico. Ma potrà accadere che, non potendo dare a questo pubblico un prodotto medio di facile assorbimento, esso si svii e prenda altre strade e trovi altri interessi al di fuori e al di sopra del film.

Di qui la necessità della presenza pubblica sul prodotto cinematografico; non già per limitare la libertà di espressione dell'artista, ma per metterlo di fronte alle sue responsabilità civili e per indurlo a creare opere che siano, al tempo stesso, divertenti ed utili, informative e formative. Tutto ciò comporta una presa di coscienza da parte di tutti, per ridurre il meno possibile lo spazio che separa il prodotto cinematografico autentico, da quello

falso e spurio, creato da avventurieri in cerca di facili guadagni.

Anche con l'educazione del pubblico al linguaggio cinematografico, evidentemente, si ottiene questo risultato. Lo si rende capace in tal caso di rifiutare quei prodotti confezionati con certe ricette, tanto frequenti purtroppo nel nostro attuale cinema. In definitiva sarà proprio questo pubblico, educato a ricevere ed a scartare, che riuscirà ad un certo momento ad imporre il film che sente di dover avere.

Educazione al cinema significa anche proporre al pubblico il significato di un'opera che non è soltanto commerciale e commerciabile, ma di un'arte che seppur molto complessa, dev'essere di facile ed intuitiva comprensione per le masse. Un'arte, quella del film, che appunto per essere tale può produrre in noi spettatori sentimenti del bello e del buono, arricchimento del nostro spirito, senso comunitario ed umano.

DATI QUANTITATIVI DEL FENOMENO

L'importanza del cinema nella vita della società italiana è dimostrata dal rilievo che, in senso assoluto e comparativamente con altre economie confrontabili alla nostra, assume questa forma di impiego del tempo libero.

Dal dopoguerra ad oggi il numero di biglietti venduti in Italia è stato il seguente:

Anni	Numero di biglietti venduti (in milioni)
1946	417
1947	532
1948	588
1949	616
1950	662
1951	706
1952	748
1953	778
1954	801
1955	819
1956	790
1957	758
1958	730
1959	747,9
1960	744,8
1961	741
1962	728,6
1963	697
1964 (dato provvisorio)	700

La diminuzione di biglietti registrata costantemente dal 1955 in poi (con qualche segno di ripresa fin dagli ultimi trimestri del 1963) è da ascrivere a cause molteplici, a fattori concorrenziali di altre forme di divertimento, a modificazione dei livelli di reddito, a flessioni degli investimenti con riflessi sulla qualità dei prodotti, ecc. Tuttavia la massa degli spettatori cinematografici italiani resta di gran lunga la più alta in Europa ed è quella che nei confronti degli anni di maggiore espansione ha registrato la più limitata flessione: mentre, infatti, la diminuzione del numero degli spettatori è stata contenuta in Italia nella misura del 10-12 per cento, i cinematografi inglesi hanno subito riduzioni di spettatori in misura del 70 per cento, quelli tedeschi e giapponesi del 40 per cento, quelli francesi del 25 per cento.....; è significativo, del resto, notare che il numero degli spettatori francesi è due volte e mezzo inferiore a quello italiano, quello inglese è poco più della metà, quello tedesco è pari, all'incirca,

al 60 per cento degli spettatori italiani, e quello giapponese, nonostante la maggior popolazione e il notevole afflusso registrato in precedenza, corrisponde all'80 per cento circa dell'affluenza ai cinema italiani. Per concludere, questa comparazione del consumo di cinema in Italia con quello di altri paesi, è da tener presente che il mercato italiano occupa nel mondo il terzo posto, preceduto soltanto dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica.

Il censimento dei teatri e delle sale cinematografiche eseguito dalla S.I.A.E. con riferimento al 30 giugno 1963, ha fornito i seguenti dati:

Locali, n. 14.575, dei quali:

- il 55,3% nell'Italia settentrionale;
- il 20,6% nell'Italia centrale;
- il 14,1% nell'Italia meridionale;
- il 10 % nell'Italia insulare.

Tali locali sono così suddivisi secondo il tipo di spettacolo:

Solamente spettacoli teatrali	locali	374 con	272.577 posti
Prevalentemente spettacoli teatrali	»	82 »	35.699 »
		-----	-----
Totale	»	456 »	308.276 »
		-----	-----
Esclusivamente spettacoli cinematografici	»	11.518 »	4.475.570 »
Prevalentemente spettacoli cinematografici	»	1.723 »	854.843 »
		-----	-----
Totale	»	13.241 »	5.330.413 »
		-----	-----
Genere di spettacolo ignoto	»	878 »	192.393 »

il che significa che il 91 per cento dei locali esistenti sono, in effetti, dei cinematografi.

Secondo il tipo di gestione si ha la seguente distribuzione:

- di tipo industriale, 8.805 locali con 4.541.603 posti;
- appartenenti ad organizzazioni religiose, 5.126 con 1.107.809 posti;
- appartenenti ad altre organizzazioni, 644 con 181.670 posti.

Rispetto al precedente censimento del 1953 risultano le seguenti caratteristiche:

- 1) ad una diminuzione (3 per cento) del numero complessivo dei locali (da 15.023 a

14.575) fa riscontro, invece, un aumento (2,5 per cento) del numero dei posti (da 5.686.931 a 5.831.082);

2) mentre il numero dei teatri che si possono definire « puri », in quanto offrono solamente manifestazioni teatrali, è sceso del 77 per cento (da 1.629 teatri con 426.399 posti a 374 con 272.577 posti) è aumentato, invece, dell'11,6 per cento il numero dei locali che programmano solo spettacoli cinematografici (da 10.318 con 3.950.790 posti a 11.518 con 4.475.570 posti);

3) i locali che offrono prevalentemente spettacoli cinematografici sono diminuiti da

2.893 (con 1.251.813 posti) a 1.723 (con 854.843 posti) e i locali che danno in prevalenza spettacoli teatrali sono diminuiti da 183 a 82 (da 57.929 a 35.699 posti).

Questi primi risultati mostrano come nel periodo di 10 anni si sia verificata una progressiva specializzazione dell'esercizio.

Inoltre:

4) il numero dei locali con attività esclusivamente o prevalentemente cinematografica risulta, come già detto, relativamente invariato: da 13.211 a 13.241 (con un aumento, per altro, nel numero dei posti da 5.202.603 a 5.330.413);

5) in forte diminuzione i locali con attività esclusivamente o prevalentemente teatrale: da 1.812 a 456 (e da 484.328 a 308.276 posti).

In conclusione, dunque, si può dire che, nel complesso, è rimasta pressoché invariata la consistenza numerica dei cinema, mentre è diminuita quella dei teatri.

Rispetto al 1953, aumentano i locali di tipo industriale (da 8.629 con 4.112.231 posti a 8.805 con 4.541.603 posti) e quelli gestiti da organizzazioni religiose (da 5.062 con 1.112.767 posti a 5.126 con 1.107.809 posti); mentre diminuiscono gli altri tipi di gestione (circoli ricreativi, culturali, politici, sindacali, ecc.) i cui locali si sono ridotti da 1.332 (con 461.933 posti) a 644 (con 181.670 posti).

Dei 14.575 locali censiti, 10.868 (da 9.562 del 1953) con 5.098.752 posti (da 4.310.190) sono forniti di macchina da proiezione formato *standard*; 3.075 (da 2.209) con 443.986 posti (da 327.802) sono muniti di macchina a passo ridotto. I locali privi di macchina da proiezione si sono ridotti da 3.162 a 632 (da 1.048.939 a 288.344 posti).

Le cifre sopra esposte confermano la riduzione dei locali adibiti a spettacoli teatrali, trasformati parte in cinema e, salvo demolizione, parte in ambienti destinati ad attività non spettacolistiche (magazzini, negozi, autorimesse, ecc.).

Una rapida analisi dei dati riguardanti il numero degli spettatori cinematografici consente di calcolare la frequenza media degli italiani al cinema che è, secondo le cifre del 1963, di circa 14 volte all'anno con una certa uniformità territoriale: 15 al Nord, 15 al Centro, 11 nel Sud e 12 nelle Isole.

La spesa *pro capite* sostenuta per il cinema è di lire 2.745 annue ma è variamente distribuita per città e regioni, in dipendenza, oltre che dalla varia frequenza, anche del

prezzo dei biglietti (nel 1963 rispetto al prezzo medio nazionale di lire 201 il prezzo medio di Milano fu di lire 361) e va da un massimo di lire 8.015 di Milano alle 5.118 di Roma, alle 1.881 lire di Nuoro (città) e alle 319 lire di quest'ultima provincia.

Accanto alla flessione numerica degli spettatori è invece da registrare una costante tendenza all'aumento dell'incasso lordo delle sale cinematografiche:

Anni	Miliardi di lire
—	—
1946	13,9
1947	29,1
1948	42,7
1949	54,2
1950	63,4
1951	73,2
1952	83,7
1953	94,5
1954	105,2
1955	116,7
1956	116,0
1957	112,8
1958	110,8
1959	116,0
1960	121,0
1961	125,6
1962	132,5
1963	140,5
1964 (dato provvisorio)	151,5

L'incremento è ovviamente da ascrivere all'aumentato prezzo dei biglietti che sale nel 1963 al livello medio di lire 201 (10 per cento in più rispetto alla media del 1962) e nel 1964 a lire 216 (8 per cento in più rispetto al 1963).

È interessante rilevare in seno alla cifra degli incassi l'andamento dell'incidenza percentuale dei film di produzione nazionale rispetto a quelli di importazione, incidenza che risulta pressoché costantemente in progresso:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ANNI	ITALIANI	AMERICANI	FRANCESI	INGLESI
1950	24,0 %	67,3 %	1,7 %	4,2 %
1951	28,1 %	63,3 %	3,0 %	3,2 %
1952	33,1 %	58,1 %	3,1 %	3,2 %
1953	35,0 %	57,3 %	2,6 %	3,1 %
1954	36,2 %	56,0 %	2,2 %	3,2 %
1955	34,8 %	58,0 %	1,7 %	3,5 %
1956	28,4 %	62,9 %	2,3 %	4,2 %
1957	30,0 %	58,9 %	3,0 %	5,4 %
1958	32,6 %	55,2 ₁ %	2,8 %	5,8 %
1959	36,0 %	50,7 %	3,1 %	5,6 %
1960	41,2 %	45,6 %	2,6 %	4,9 %
1961	41,9 %	45,6 %	2,2 %	5,2 %
1962	47,0 %	41,7 %	2,0 %	4,9 %
1963	46 %	42,3 %	3,1 %	4,5 %
1964	46 % (dato provvisorio)			

Per quel che riguarda la produzione di film (lungometraggi) in Italia si riportano i dati del periodo post-bellico:

ANNI	SPETTACOLARI				TOTALE
	A Esclusivamente italiani e coproduzioni di iniziativa italiana	B Coproduzione di iniziativa estera	C A carat- tere documen- tario	D Per la gioventù	
1946	51	—	—	—	51
1947	57	—	—	—	57
1948	54	—	—	—	54
1949	76	—	—	—	76
1950	98	2	—	—	100
1951	102	5	—	—	107
1952	134	14	—	—	148
1953	142	19	—	—	161
1954	179	22	—	—	201
1955	114	19	—	—	133
1956	80	25	—	—	105
1957	88	41	—	—	129
1958	102	33	—	—	135
1959	136	31	—	—	167
1960	141	27	—	—	168
1961	164	44	—	15	213
1962	152	51	23	15	241
1963	135	46	42	16	239
1964 (dati non definitivi)	231	—	—	22	253

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Come si vede le sfavorevoli ripercussioni della congiuntura (contrazione del credito, aumenti dei costi di lavorazione, ecc.) non hanno determinato alcun rallentamento della produzione, ma tale fatto non è da interpretarsi come interamente positivo attribuendosi molta responsabilità della crisi dell'industria cinematografica proprio a una siffatta inflazione produttiva, ancor più evidente ove si raffrontino i dati della nostra produzione con quelli delle altre cinematografie che sono, per il 1963, i seguenti:

Stati Uniti	153 film
Francia	141 »
Inghilterra	72 »
Germania	63 »

Il confronto è ancor più significativo ove si consideri il livello degli investimenti che è notevolmente più elevato in altri paesi (in America, che produce attualmente un numero assai inferiore di film, una sola impresa ci-

nematografica investe più che non l'intera produzione italiana) e che presenta un andamento, come risulta dai dati che seguono, decisamente contrastante con la curva del quantitativo di produzione, dei maggiori costi unitari delle varie voci, della svalutazione della lira, ecc.:

1948	3,2 miliardi
1955	21,3 »
1959	18,4 »
1960	27 »
1961	39 »
1962	40 »
1963	36 »
1964 (dato non definitivo)	32 »

Per quel che riguarda gli scambi internazionali della merce-cinema, accanto ad un irregolare andamento delle importazioni è da segnalare un'esportazione in costante incremento:

Importazione di film esteri.

ANNI	FILM LUNGO-METRAGGI	CORTO-METRAGGI
1953	350	—
1954	307	—
1955	267	—
1956	382	—
1957	390	—
1958	415	76
1959	412	114
1960	408	154
1961	340	93
1962	291	118
1963	388	133
1964	—	—

Esportazione di film italiani.

ANNO	LUNGOMETRAGGI		CORTOMETRAGGI	
	Permessi di esportazione	Proventi (miliardi)	Permessi di esportazione	Proventi (milioni)
1954	2.139	6,8	155	38,25
1955	2.239	8	279	75
1956	2.032	9	144	30,3
1957	1.871	6,2	254	37
1958	2.297	9	84	11,2
1959	2.752	12	163	26
1960	3.681	15	154	35,5
1961	3.895	19,5	137	38,7
1962	3.897	22	75	9,3
1963	3.953	18,3	53	8
1964	3.948	21	—	—

La bilancia dei pagamenti della cinematografia italiana appare dal seguente prospetto (in miliardi di lire):

ANNI	VALUTA ESPORTATA	VALUTA IMPORTATA	SALDO
1953	4,2	6,6	+ 2,4
1954	4,9	6,8	+ 1,9
1955	3,4	8	+ 4,6
1956	3,6	9	+ 5,4
1957	3,6	6,2	+ 2,6
1958	4,1	9	+ 4,9
1959	4,2	12	+ 7,8
1960	5,9	15	+ 9,1
1961	11,4	28,3	+ 16,9
1962	8,5	28,7	+ 20,2
1963	8,6	25,5	+ 16,9
1964 (dati provvisori)	8,6	27,5	+ 18,9

L'ammontare del gettito tributario realizzato dallo Stato sul cinema (comprensivo dei diritti erariali, sovrapprezzi e I.G.E.) è il seguente:

ANNI	MILIARDI
1954	28,0
1955	33,0
1956	31,4
1957	31,1
1958	31,0
1959	31,9
1960	28,8
1961	32,1
1962	35,8
1963	37,8
1964	40,0

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tali cifre sono comprensive dei tributi gravanti anche sui film di produzione estera; per quel che riguarda il cinema di produzione nazionale, si ha il seguente rapporto tra somme introitate e somme pagate dallo Stato:

ANNI	Oneri fiscali	Totali contributi statali	Contributi a film lungometraggio
1954	10,1	13,6	5,9
1955	11,5	13,9	6,0
1956	8,9	13,0	5,2
1957	9,3	12,5	4,9
1958	10,1	12,7	5,3
1959	11,7	9,6	6,2
1960	10,6	11,9	7,4
1961	12,4	12,0	7,5
1962	16,8	12,0	8,0
1963	17,0	12,0	8,5
1964 (dati provvisori)	18,0	12,0	8,5

Il fenomeno cinematografico nel mondo

	SPETTATORI	
	1963	1964
ITALIA	697	al 1° trimestre = spettatori + 5,2 % incassi + 18,3 %
GERMANIA	377	—
BELGIO	52	—
OLANDA	43	—
GRAN BRETAGNA	373	6,4 nel 1° semestre 1964
PORTOGALLO	27	2 % nel 1° semestre 1964
AUSTRIA	84	11 % nel 1° semestre 1964
SVEZIA	60	—
SVIZZERA	43	—
FRANCIA	306	al 3° trimestre 9,56 % spettatori 2,33 % incassi
U. S. A.	2.236	spettatori + 5 % incassi + 15 %
SPAGNA	230	—

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. — *Esportazione di film italiani secondo i paesi di destinazione.*

NAZIONI	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
ALBANIA	10	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11
AMERICA (Centro)	15	26	19	7	14	12	17	7	15	27	38
AMERICA (Sud) per tutti i paesi	—	—	11	8	4	13	13	18	15	19	51
ARABIA	—	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—
ARGENTINA	27	32	31	96	52	50	40	36	45	54	50
ARUBA	—	5	3	4	—	—	1	1	—	—	—
AUSTRALIA	1	9	30	7	20	28	16	9	32	20	13
AUSTRIA	2	22	24	54	42	46	45	21	40	12	15
BELGIO	4	41	36	18	15	21	31	21	32	11	13
BIRMANIA	—	3	14	3	5	13	9	23	18	32	20
BOLIVIA	—	13	28	27	5	20	20	14	26	8	26
BORNEO	—	3	3	—	1	6	7	3	8	16	10
BRASILE	3	45	41	32	41	51	52	22	77	39	21
BULGARIA	—	2	7	10	6	2	16	2	3	3	6
CANADA	3	45	35	129	54	96	84	35	38	74	59
CECOSLOVACCHIA	—	1	4	8	14	8	7	13	9	5	17
CEYLON	—	2	7	1	6	3	5	8	24	19	25
CILE	3	64	34	42	18	16	22	71	31	11	34
CINA (Repubblica Popolare)	—	—	—	3	3	—	1	—	1	—	—
CIPRO	14	19	12	8	6	3	13	8	1	15	5
COLUMBIA	29	42	27	39	27	10	48	52	26	12	42
COREA DEL SUD	—	10	8	2	10	14	24	22	17	8	13
COSTARICA	—	3	6	1	—	1	1	11	—	—	3
CUBA	32	21	46	48	15	29	26	4	14	5	12
CURACAO	4	5	3	4	—	—	1	1	—	—	—
DANIMARCA	14	21	15	45	20	15	10	10	9	12	5
EGITTO	31	64	65	31	12	28	37	28	45	26	40
ECUADOR	21 $\frac{1}{2}$	10	64	27	10	11	20	10	20	6	38
ETIOPIA-ERITREA	—	—	—	—	—	—	—	116	170	140	100
FILIPPINE	19	17	5	3	2	14	13	24	27	39	23
FINLANDIA	26	26	47	27	16	21	20	18	16	35	6
FORMOSA	25	24	5	14	7	33	12	16	27	26	14

Segue: *Esportazione di film italiani secondo i paesi di destinazione.*

NAZIONI	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
FRANCIA	48	48	54	28	19	23	21	23	36	47	73
GERMANIA OCCIDENTALE	47	58	48	36	39	58	68	78	65	63	79
GERMANIA ORIENTALE	1	6	6	14	23	11	12	11	4	3	3
GIAPPONE	12	17	13	19	13	22	30	27	30	46	42
GIORDANIA	2	25	16	4	19	20	23	24	20	8	16
GRECIA	34	59	61	43	29	33	32	35	69	65	78
GUATEMALA	1	8	6	2	—	2	1	—	—	—	3
HAITI	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HONDURAS	1	8	5	1	—	1	1	—	—	—	—
HONG KONG	31	26	12	19	3	33	22	21	22	22	21
INDONESIA	16	20	8	18	13	3	15	18	19	18	18
INDIA	7	4	10	9	7	2	3	10	18	18	18
INGHILTERRA	18	21	23	35	17	11	20	35	15	21	52
IRAQ	18	36	64	33	14	15	28	36	46	30	42
IRAN	14	27	63	86	31	52	111	60	64	38	49
IRLANDA	7	1	6	4	3	—	—	2	3	—	—
ISLANDA	4	9	4	4	6	—	2	—	—	—	—
JUGOSLAVIA	13	14	23	24	19	29	29	15	25	16	19
ISRAELE	18	48	53	54	28	22	56	47	47	42	56
KENIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LIBANO	—	76	55	35	23	25	40	55	51	36	54
LIBIA	48	—	—	—	—	—	—	184	115	105	33
LUSSEMBURGO (vedi Belgio)	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MACAO	7	15	3	7	2	7	14	8	9	6	14
MALESIA (Singapore)	20	23	11	20	5	12	20	20	22	20	17
MALTA	152	163	156	73	35	92	65	56	164	63	63
MESSICO	25	63	36	25	14	12	21	29	19	15	18
NICARAGUA	—	8	—	1	—	1	1	—	—	—	—
NORVEGIA	27	39	27	19	12	14	10	21	9	11	9
NUOVA ZELANDA	8	6	28	6	2	18	11	2	15	—	—
OLANDA	32	43	47	55	34	26	32	21	37	43	48
PAKISTAN	3	2	26	17	9	3	13	13	24	28	22

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: *Esportazione di film italiani secondo i paesi di destinazione.*

NAZIONI	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
PANAMA	4	14	5	1	—	—	1	1	—	—	8
PARAGUAY	11	13	27	1	20	10	14	2	22	12	21
PERÙ	24	29	90	80	21	19	39	67	33	12	64
POLONIA	2	7	9	18	29	24	10	16	7	10	13
PORTOGALLO	81	74	63	50	39	39	58	42	31	43	48
PORTORICO	7	17	16	9	1	—	—	—	—	4	3
RHODESIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ROMANIA	4	6	9	15	10	6	2	13	8	11	9
SAN DOMINGO	8	10	10	10	2	—	9	—	—	4	4
SAN SALVADOR	1	3	12	7	1	1	1	—	—	—	3
SARRE	4	4	3	4	—	3	4	—	—	—	—
SIAM (Thailandia)	17	25	26	13	14	17	24	18	20	22	17
SIRIA	17	75	50	29	23	23	41	49	52	32	51
SOMALIA	—	—	—	—	—	—	—	133	87	90	109
SPAGNA	32	37	34	46	56	57	40	26	36	51	41
SVEZIA	18	14	16	22	13	21	21	13	23	23	25
SVIZZERA	69	33	79	64	39	80	43	38	109	102	99
SUD AFRICA	12	6	11	13	2	15	8	9	25	15	28
TUNISIA	—	—	—	—	—	23	17	—	—	—	—
TURCHIA	55	61	64	34	47	18	24	22	32	63	36
UNGHERIA	5	2	3	9	1	4	5	8	11	10	16
U. R. S. S.	3	8	9	6	4	20	15	12	10	9	4
URUGUAY	56	72	53	35	24	22	17	4	24	13	32
U. S. A.	30	43	57	57	42	59	60	82	38	43	106
VENEZUELA	60	65	104	109	48	38	67	79	72	17	47
VARI PAESI (a)	8	—	—	—	581	687	209	1630	1511	1837	1612

(a) Trattasi di film i cui diritti di utilizzazione economica sono stati ceduti globalmente per vari Paesi del mondo o per Paesi che non figurano nell'elenco.

I mercati dell'Etiopia, Eritrea, Libia, Somalia, non figurano nelle statistiche precedenti l'anno 1960, in quanto considerati fino allora come complementari del mercato nazionale.

Per quel che riguarda la eccessiva proporzione tra il totale dei film importati e di quelli esportati è da tener presente che uno stesso film esportato è stato conteggiato tante

volte quanti sono stati i paesi importatori; circa il numero delle opere esportate si può ritenere che tutti i film prodotti in Italia vengono esportati almeno in un paese (Malta, Svizzera, Somalia...). La differenza tra i proventi dell'esportazione di film e l'importazione di valuta estera è determinata dalle lavorazioni cinematografiche estere in Italia, oltre che per la produzione di film, anche per lo sviluppo e la stampa di pellicole (la sola Technicolor esegue in Italia lavorazioni per oltre 2 miliardi annui). La differenza tra il « gettito tributario » e gli « oneri fiscali » si spiega con il fatto che il primo dato si riferisce alle entrate statali realizzate su tutto il cinema mentre il secondo si riferisce soltanto ai film di produzione nazionale.

LEGISLAZIONE STRANIERA SULLA CINEMATOGRAFIA

FRANCIA

Le norme più importanti in materia di cinematografia erano state unificate nel 1956 in un *Code de l'industrie cinématographique* (Decreto 27 gennaio 1956), che peraltro da allora è stato più volte emendato e completato da nuove disposizioni.

Le provvidenze per la cinematografia sono regolate principalmente dal decreto n. 63-322 del 19 marzo 1963. Il fondo destinato all'industria cinematografica è costituito dal gettito di una tassa sui biglietti d'ingresso dei cinematografi e da una tassa proporzionale al metraggio complessivo che deve essere corrisposta per ogni pellicola al momento in cui è rilasciato il permesso di proiezione (articolo 1 decreto citato).

I fondi così costituiti sono destinati:

1) alla concessione di prestiti diretti a finanziare la produzione cinematografica francese e ad attrezzare le sale di proiezione;

2) ad accordare contributi destinati ad incrementare la produzione di film e di documentari, ad incoraggiarne la diffusione all'estero e a modernizzare le strutture dell'industria cinematografica.

Per quanto concerne i film nazionali a lungometraggio, i contributi vengono assegnati secondo i criteri seguenti:

a) se l'approvazione del film è stata anteriore al 31 dicembre 1962 e sempre che il

primo giorno di proiezione pubblica in Francia sia anteriore al 30 giugno 1964, vengono concessi al produttore i contributi seguenti:

aa) un contributo pari al 5,5 per cento degli incassi lordi sul mercato interno; tale contributo è corrisposto per un periodo di tre anni a partire dal primo giorno di proiezione;

bb) un contributo pari al 23 per cento dei proventi netti trasferiti in Francia dallo sfruttamento del film all'estero;

b) se l'approvazione del film è avvenuta dopo il 1° gennaio 1963, e sempre che il primo giorno di proiezione pubblica in Francia sia anteriore al 30 giugno 1964, viene concesso al produttore un contributo pari al 14 per cento degli incassi lordi sul mercato interno; tale contributo è corrisposto per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno di proiezione;

3) a sostenere la produzione francese di film di rilevante valore, mediante la concessione ai produttori di lungometraggio di anticipazioni (senza interessi) sugli incassi e sui contributi e mediante « garanzia di incasso ». Tali anticipazioni possono essere corrisposte sia prima che dopo la realizzazione del film, a giudizio di un'apposita Commissione la quale valuterà la natura del soggetto, le condizioni di realizzazione e le altre caratteristiche dell'opera cinematografica. Se le anticipazioni sono state corrisposte prima della realizzazione il film, una volta terminato, dovrà essere approvato dalla medesima Commissione (1).

Possono essere anche corrisposte sovvenzioni ai produttori di cortometraggi di rilevante valore. Hanno diritto alla sovvenzione i cortometraggi che abbiano ottenuto un premio di qualità, oppure quelli che vengano proiettati congiuntamente ad un film rispondente alle caratteristiche di cui al n. 2, lettera b) (vedi sopra).

Le sovvenzioni ai cortometraggi sono corrisposte nella misura dell'1 per cento degli incassi lordi sul mercato interno del programma di cui fa parte il cortometraggio (articoli 2, 4, 6 e 7 del decreto citato).

La proiezione in Francia di film di produzione estera doppiati in versione francese è contingentata: possono essere concessi non più di 118 permessi ogni anno; non sono com-

(1) Nel 1963 sono state corrisposte anticipazioni senza interessi sugli incassi per l'importo di 9,75 milioni di N. F.

presi in tale quota i permessi accordati in base agli accordi internazionali (1).

Ai film di produzione francese è inoltre riservato un periodo di programmazione obbligatoria in tutte le sale cinematografiche (quota allo schermo): ogni sala cinematografica nel corso di un trimestre deve dedicare almeno cinque settimane alla programmazione di film francesi (articolo 2 del decreto 31 dicembre 1953); tale periodo di tempo è ridotto a quattro settimane per le sale che nel medesimo trimestre abbiano proiettato per almeno dieci settimane un cortometraggio francese (articolo 3 del decreto citato).

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

Le provvidenze per la cinematografia predisposte dalla legislazione in vigore comprendono l'assegnazione di premi di qualità in favore dei film nazionali a lungometraggio (nel 1962 sono stati premiali 12 film per l'importo di 2,4 milioni di D.M.) e la concessione di sgravi fiscali in favore dei film, anche stranieri, che vengono riconosciuti di qualità da un'apposita Commissione.

È contingentata la proiezione di film a lungometraggio doppiati in lingua tedesca e provenienti da determinati paesi (Francia, Italia, Spagna). La Repubblica Federale Tedesca ha inoltre stipulato accordi di coproduzione con la Francia, l'Italia e con altri paesi. Nel 1963 20 film sono stati prodotti in coproduzione su un totale di 63 film.

È attualmente all'esame del Bundestag una proposta di legge d'iniziativa parlamentare (Documento del Bundestag n. IV/2324) volta a riorganizzare il sistema di elargizione degli aiuti finanziari diretti ad incoraggiare la produzione e la divulgazione di film tedeschi, nonché a migliorarne la qualità artistica. A tale scopo è prevista la costituzione di un Fondo finanziario cinematografico (Filmwirtschaftsfond), con carattere di istituto di diritto pubblico direttamente dipendente dal Governo federale (articolo 1 progetto citato). Tale fondo concede sovvenzioni ai produttori di film tedeschi, a richiesta ed entro le sue possibilità finanziarie, secondo le norme seguenti:

1) *Somma base.* Ai produttori di film tedeschi a lungometraggio è concessa una

sovvenzione di 100.000 D.M.. Da tale sovvenzione sono però esclusi i film per la gioventù, che godono di un trattamento particolare (vedi oltre).

La somma base è concessa a condizioni che l'introito lordo derivante dal noleggio del film raggiunga il triplo della somma medesima. Tale condizione non sussiste per i film di elevata qualità artistica (articolo 7 progetto citato).

2) *Somma supplementare.* È concessa inoltre ai produttori di film tedeschi a lungometraggio una somma supplementare proporzionale agli introiti del film sia in Germania che all'estero. Tale somma non può superare il 25 per cento dell'introito lordo derivante dal noleggio del film.

Sia la somma base che la somma supplementare devono essere impiegate dal produttore per il finanziamento di nuovi film tedeschi a lungometraggio entro il termine di due anni dall'avvenuta concessione della somma supplementare. A richiesta dell'interessato ed in via del tutto eccezionale il Fondo ha facoltà di concedere che le somme versate siano impiegate anche per il pagamento del costo di produzione di un film già sovvenzionato, se l'incasso del film stesso e la situazione economica del produttore non consentono di coprire i costi della produzione.

Le sovvenzioni sono pagate dal Fondo non appena il produttore del film sia in grado di dimostrare, mediante un piano di finanziamento oppure un'altra documentazione adatta alla valutazione finanziaria del suo progetto, che la somma concessa verrà impiegata agli scopi richiesti dalla legge.

Il Fondo può negare il versamento della sovvenzione:

1) Nel caso che un regolare finanziamento per la produzione di nuovi film non sia sufficientemente assicurato.

2) Nel caso che siano stati trascurate le regole di una sana ed economica amministrazione.

3) Nel caso che i mezzi finanziari del produttore non siano adeguati alle spese del progetto.

4) Se la sovvenzione risulta superiore al 40 per cento dei costi di produzione del film (articolo 9 progetto citato).

Ulteriore condizione per la concessione delle sovvenzioni è che i film sovvenzionati non vengano noleggiati ad un prezzo maggiore di quello in atto all'epoca dell'entrata in vigore della legge (articolo 6 progetto citato).

(1) Nel 1963 sono stati doppiati in francese 260 film esteri. Su un totale di 156 film francesi, 119 sono stati realizzati in coproduzione con i seguenti paesi: Italia, Repubblica Federale Tedesca, Spagna, Belgio, Messico, Argentina, Australia e Jugoslavia.

Film per la gioventù e cortometraggi.

Il Fondo concede sovvenzioni d'incoraggiamento ai produttori di film tedeschi per la gioventù nonché ai produttori di cortometraggi. L'ammontare della somma concessa dipende dai riconoscimenti pubblici conseguiti durante l'anno da tali film.

I cortometraggi inoltre dovranno essere programmati obbligatoriamente insieme ai film di lunghezza inferiore ai 3000 metri che abbiano ottenuto le sovvenzioni di cui sopra (vedi retro, somma base e somma supplementare) (articolo 10 progetto citato).

Per procurarsi i mezzi finanziari necessari all'espletamento delle proprie funzioni, il Fondo riscuote un contributo pari al 5 per cento degli incassi delle sale cinematografiche, al lordo della ritenuta per l'imposta sugli spettacoli pubblici. Tale contributo è detratto dalla somma spettante ai produttori, ai cinesoleggiatori ed ai proprietari delle sale, in misura proporzionale alla loro partecipazione agli utili (articolo 17 progetto citato).

SPAGNA

Le disposizioni vigenti in materia di cinematografia sono contenute principalmente nell'ordinanza del 19 agosto 1944 la quale unifica, introducendovi importanti modificazioni, numerose disposizioni precedenti.

Agli effetti dei benefici stabiliti dall'ordinanza citata in favore dell'industria cinematografica, i film vengono suddivisi in film nazionali e in film (o anche semplici soggetti cinematografici) di rilevante interesse.

A norma dell'articolo 1, sono considerati spagnoli i film prodotti da spagnoli e realizzati in Spagna da tecnici ed artisti spagnoli; in casi eccezionali la Direzione generale della cinematografia e del teatro può autorizzare la partecipazione alla lavorazione di personale straniero, o la ripresa all'estero di particolari scene.

Sono considerati spagnoli anche i film realizzati in coproduzione secondo le norme stabilite nei relativi accordi (1).

Sono considerati film o soggetti cinematografici di speciale interesse i soggetti contenenti rilevanti valori morali, sociali, educativi e politici, i soggetti di rilevante interesse artistico ed i soggetti indicati ai minori di 14

anni, oltre a film che abbiano ottenuto premi nei più importanti *festivals* internazionali (articolo 3).

Va rilevato che sono esclusi dai vantaggi stabiliti dall'ordinanza in oggetto i film prodotti in formato inferiore ai 35 millimetri e quelli realizzati in percentuale superiore al 70 per cento con materiale d'archivio o riprodotto spettacoli teatrali o di altra natura.

I benefici previsti a favore dei film nazionali a lungometraggio (1) sono di tre ordini:
anticipazioni e credito cinematografico;
sovvenzioni al produttore;
sovvenzioni all'esercente.

Anticipazioni e credito cinematografico.

L'Istituto nazionale di cinematografia concede ai produttori anticipazioni triennali senza interessi per l'importo di un milione di pesetas per ogni film (articolo 23). Le anticipazioni non sono concesse se il soggetto non dà sufficienti garanzie di rendimento o se il produttore deve ancora coprire l'ammortamento di un anticipo precedente.

Sono inoltre previsti crediti specializzati a medio termine (articolo 8), il cui ammontare non potrà superare il 50 per cento (in casi eccezionali il 70 per cento) del preventivo del film al quale il credito è concesso (articolo 24).

Le domande di credito sono prese in esame dall'Istituto nazionale di cinematografia, il quale decide altresì sulle garanzie da esigere e sui tempi di ammortamento. Oltre che alla produzione, i crediti possono essere concessi agli studi di montaggio e di doppiaggio, ai laboratori ed alle imprese di distribuzione e di esercizio (articolo 9).

Sovvenzioni al produttore.

Tali sovvenzioni sono concesse nella misura del 15 per cento dell'introito lordo dei *bordereaux*, ottenuto con l'esercizio del film in Spagna. Sono inoltre previste sovvenzioni complementari che tuttavia non possono superare, in totale, il 50 per cento dei suddetti introiti (articolo 17).

Sovvenzioni all'esercente.

Alle imprese di esercizio sono concesse sovvenzioni oscillanti tra il 2 e il 5 per cento degli introiti lordi ottenuti dall'esercizio di ogni

(1) La Spagna ha stipulato accordi di coproduzione con l'Italia, la Francia la Germania e con alcuni paesi dell'America latina.

(1) Sono considerati cortometraggi i film che abbiano un tempo di proiezione inferiore ai sessanta minuti.

film spagnolo nei rispettivi locali (articolo 22). I film di particolare interesse artistico ed educativo sono oggetto di una speciale tutela diretta a proteggere non solo le opere già realizzate ma anche i soggetti cinematografici. Tale tutela si concretizza in una garanzia di *borderaux* che agirà nella misura in cui la protezione corrispondente all'effettiva diffusione del film non copra una determinata percentuale del suo costo ed in facilitazioni particolari ai fini delle anticipazioni (che possono essere concesse fino a due milioni di pesetas per i film adatti ai minori e fino a cinque milioni di pesetas per i soggetti cinematografici di rilevante interesse nazionale ed artistico (articoli 35 e 36) e delle sovvenzioni alla produzione.

Per l'importazione e la proiezione di film stranieri l'ordinanza in oggetto dispone che:

1) le imprese di distribuzione sono obbligate ad includere nelle loro liste un film nazionale per ogni film straniero distribuito (articolo 27);

2) per quanto concerne la proiezione, le sale cinematografiche sono tenute a riservare un giorno ai film nazionali ogni quattro giorni riservati ai film esteri. I film di particolare interesse contano due volte agli effetti sia dei rapporti di distribuzione che della quota allo schermo.

SVIZZERA

Le disposizioni in materia di cinematografia sono contenute nella legge federale del 28 settembre 1962 e nelle quattro ordinanze di esecuzione del 28 dicembre 1962.

La legge federale dispone all'articolo 5 che « la Confederazione può promuovere la produzione svizzera di pellicole cinematografiche (chiamate appresso: pellicole) di pregio per la cultura o la politica generale, in particolare con l'assegnazione di:

a) contributi per la produzione di pellicole documentarie, culturali ed educative;

b) premi per pellicole notevolmente pregevoli;

c) contributi, equamente proporzionati alle prestazioni dei cantoni e dei comuni, per le spese d'esercizio di studi sonori svizzeri;

d) borse per l'istruzione e il perfezionamento professionale dei cinematografisti ».

I contributi ed i premi di cui alle lettere a) e b) sono riservati alle pellicole svizzere od a quelle in coproduzione (articolo 4, ordinanza I, 28 dicembre 1962).

I contributi, inoltre, sono assegnati solo alle opere che non potrebbero essere attuate senza l'aiuto finanziario della Confederazione.

L'ammontare del contributo è stabilito di volta in volta secondo il valore della pellicola ed il costo di produzione. Esso, in generale, non può superare la metà del costo di produzione, né l'importo di 50.000 franchi, e deve essere rimborsato nella misura in cui i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle pellicole superino il costo di produzione, dedotto il contributo (articolo 7, ordinanza citata).

I premi di qualità sono assegnati ai produttori delle pellicole di pregio per l'arte, la cultura e la politica generale. L'ammontare di tali premi è generalmente di 100 mila franchi (20 mila per i cortometraggi) (articolo 8, ordinanza citata).

I sussidi ed i premi sono assegnati dal Consiglio federale (e dal Dipartimento federale dell'interno per somme inferiori ai 50 mila franchi); sentita la Commissione federale per la cinematografia e la Fondazione Pro Helvetia.

L'importazione in Svizzera dei film stranieri è contingentata (articolo 11, legge federale citata ed articolo 18, ordinanza II, 28 dicembre 1962). I contingenti sono assegnati, su richiesta, ai noleggiatori, tenuto conto della importanza della loro attività (articolo 12, legge federale citata e articolo 19, ordinanza citata).

GRAN BRETAGNA

Aiuti finanziari in favore dei film nazionali a lungometraggio.

a) Contributi.

La legge sul cinema del 1957 (*The cinematograph films Act. 1957*) prevede l'imposizione di una tassa sui biglietti delle sale cinematografiche; l'ammontare di questa tassa non può essere inferiore a due milioni di sterline né superiore a 5 milioni di sterline annue; nel determinare tale ammontare si deve tener conto delle condizioni economiche sia degli esercenti delle sale cinematografiche (1) che dei produttori di film, come pure del livello di tali film.

Il gettito della tassa predetta è diretto a costituire il fondo per gli aiuti alla produzione (*british film production fund*) che è ammini-

(1) Il regolamento di applicazione (cinematograph films collection of levy regulation) stabilisce che sono esenti dalla tassa i biglietti venduti nelle sale con incasso settimanale inferiore alle 300 sterline.

strato da un ente denominato *British film found Agency*, costituito allo scopo di sovvenzionare i produttori di film britannici e la *Children films foundation Ltd* (Ente cinematografico per la produzione di film per ragazzi).

La legge prevede inoltre che il Ministero del commercio stabilisca, mediante regolamenti: a) le varie classi di film britannici che beneficiano dei contributi; b) l'entità e i metodi di pagamento in relazione ad ogni classe di film; c) le modalità per le richieste di pagamento e le informazioni necessarie per determinare l'entità dei contributi; d) le persone cui i contributi debbano essere versati (articoli 1, 2 e 3, legge citata) (1).

Il Ministero del commercio, con consenso del Ministero delle finanze, può anticipare fondi alla *British film found Agency* qualora ciò sia necessario perché essa assolva le sue funzioni nel periodo compreso tra la data della sua costituzione e la data in cui i fondi derivanti dalle summenzionate tasse saranno disponibili (articolo 6).

b) Credito.

Nel 1949, con la legge sul finanziamento della produzione cinematografica, fu fondata la *National film finance corporation*, il cui compito è quello di elargire prestiti, per un periodo di 18 anni dalla data di approvazione, a persone che « essendo in grado di produrre e distribuire film di prevedibile successo commerciale non ne abbiano le possibilità finanziarie » (articolo 1).

Tali prestiti vengono elargiti ad un tasso d'interesse ragionevole, sia rispetto ai tassi di interesse correnti sul mercato, sia tenendo conto delle previsioni sul successo commerciale del film in questione (articolo 2).

La *National film finance corporation* dipende dal Ministero del commercio al quale dovrà rispondere della sua situazione finanziaria ogni qualvolta il suddetto Ministero ne faccia richiesta (articolo 3).

(1) Il regolamento di applicazione (cinematograph films distribution of levy regulation) stabilisce che il fondo è ripartito annualmente in proporzione agli incassi che nell'anno sono stati realizzati dai film britannici, durante i primi 5 anni del loro sfruttamento. L'entità del fondo ripartito tra i produttori dei film britannici nel 1963 è stato di 3,8 milioni di sterline (10,6 milioni di dollari); da tale importo è stata, tuttavia, detratta la spesa di gestione del fondo e l'importo destinato alla *Children Films Foundation*.

Il Ministero del commercio, col consenso del Tesoro, può anticipare dei fondi alla *National film finance corporation* affinché essa sia in grado di assolvere i suoi compiti, purché il totale complessivo dei debiti insoluti non superi i 6 milioni di sterline. (Tale cifra è stata fissata con emendamento alla legge del 1949, approvato nel 1950).

Nel primo articolo della legge sul cinema del 1952, a proposito degli anticipi di fondi a favore della *National film finance corporation*, è previsto che tali anticipi possono essere fatti da qualsiasi persona (col consenso del Ministero del commercio e del tesoro e sempre che il totale complessivo dei debiti insoluti non superi i 2 milioni di sterline).

La *National film finance corporation* costituirà dei fondi di riserva da usare come riterà opportuno. Il Ministero del commercio ha facoltà di dare disposizioni sull'amministrazione di tali fondi (articolo 5).

La complessiva dotazione a disposizione della *National film finance corporation* è di 8 milioni di sterline (circa 15 miliardi di lire).

Quota allo schermo.

La legge sul cinema del 1960 (*Films Act, 1960*) (parte I, articolo 1, commi 1, 2 e 3), obbliga gli esercenti di sale cinematografiche a proiettare film britannici sia che si tratti di lungometraggi che di cortometraggi, prescrivendo un numero fisso di giorni all'anno (1) nei quali debbano essere proiettati film di tale natura. Ciò avviene tanto per i film di prima visione che per gli altri.

Queste prescrizioni hanno vigore sino al 1967.

Qualora un film britannico non venga registrato come tale e quindi come avente diritto ad un certo numero fisso di giorni di proiezione all'anno, i precedenti provvedimenti non vengono applicati (parte I, articolo 2, comma primo).

Un film viene considerato di prima categoria se è il solo film a lungometraggio proiettato in un qualsiasi cinema durante le normali ore di programmazione della giornata, oppure se il costo del noleggio giornaliero del film supera quello di qualsiasi altro film a lungometraggio proiettato in tale maniera (parte I, articolo 3).

A proposito di proiezione di un film britannico la legge prevede che esso sia proiet-

(1) Il 30 per cento delle proiezioni devono essere dedicate ai film britannici.

tato almeno una volta al giorno nelle normali ore di programmazione (cioè tra le 17 e le 22) (parte I, articolo 3, comma quarto).

Sono previste apposite riduzioni della prescritta percentuale di proiezione di film britannici in un anno: qualora i film siano proiettati in un cinema locale e nella stessa località siano in concorrenza almeno due cinema; qualora vi sia concorrenza di un altro cinema nella stessa località e il cinema in questione non proietti film ogni giorno ma per periodi di almeno tre giorni senza contare il sabato; e qualora, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'esercente, i cinema concorrenti proiettino film registrati come britannici prima di quando egli possa proiettare lo stesso film nel suo locale. Questa situazione viene valutata caso per caso dal Ministero del commercio dopo avere consultato il *Cinema-tograph Film Council* (Consiglio per la cinematografia) (parte I, articolo 4, come primo e secondo).

Le norme in questione non si applicheranno a quei cinema i cui incassi nel periodo di 12 mesi terminante 6 mesi prima dell'inizio di un qualsiasi anno non abbiano superato le 125 sterline a settimana (parte I, articolo 4) comma terzo).

Nel caso di proiezione di un film straniero, dietro richiesta dell'esercente, il Ministero del commercio può stabilire che, se il periodo di proiezione del film in questione supera le 8 settimane, i requisiti previsti dall'articolo 1 per la registrazione del film si considerino applicati per l'anno in corso e per il successivo presi insieme (parte I, articolo 6, comma primo).

La legge del 1960 prevede inoltre la possibilità di stipulare accordi internazionali di coproduzione. In conseguenza il *Board of Trade* ha iniziato trattative con l'Italia, la Francia e la Repubblica federale tedesca, al fine di stipulare accordi di coproduzione con i predetti Paesi.

PRECEDENTI LEGISLATIVI

La legislazione italiana del dopoguerra (1) in materia di disciplina e di provvidenze

(1) Del periodo fascista è da segnalare, per la parte che qui interessa, il regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito in legge 5 febbraio 1934, n. 320, che, con l'istituzione della Direzione generale per la cinematografia, stabiliva l'assegnazione di premi in danaro, da parte di una commissione ministeriale, ai film che

a favore dell'industria cinematografica ha inizio con il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678.

In esso, con l'affermazione che l'esercizio dell'attività di produzione di film è libero e con l'abrogazione di precedenti norme sull'esame preventivo dei soggetti dei film, sulla proiezione obbligatoria e sulle particolari condizioni di noleggio di film nazionali, di pellicole di propaganda e di giornali L.U.C.E., come anche di disposizioni contenenti restrizioni od oneri per l'importazione, il doppiaggio, la produzione e il noleggio di pellicole cinematografiche, è stabilita una nuova disciplina per il riconoscimento del carattere nazionale del prodotto cinematografico e per la assegnazione ai produttori di contributi e di premi.

Sono considerati nazionali i film prodotti in versione originale italiana o in più versioni, di cui una italiana, che siano stati girati prevalentemente in Italia, con personale artistico e tecnico in prevalenza italiano, da imprese appartenenti a cittadini italiani, o, se trattasi di società commerciali, quando queste abbiano la sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani, e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività.

A favore delle pellicole nazionali di lunghezza superiore ai 1800 metri presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto e proiettate per la prima volta anteriormente alla data del 30 giugno 1948, è assegnato, « in via eccezionale », un contributo da versare al produttore pari al 10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico. Un premio ulteriore, calcolato con gli stessi criteri, nella misura del 4 per cento,

presentassero « particolari pregi di dignità artistica ed esecuzione tecnica » e l'erogazione di anticipazioni sul costo preventivato del film da parte del Ministero della cultura popolare dopo l'approvazione del piano finanziario e artistico, il quale ultimo « doveva porre in evidenza il genere ed il soggetto del film per mezzo della sceneggiatura definitiva e doveva fornire le indicazioni relative al regista, aiuto regista, operatore, soggetto, sceneggiatore, ecc. ». Successivamente con il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, le anticipazioni vennero abolite, i premi ministeriali ridotti e istituiti — in sostituzione — dei premi progressivi automatici rapportati agli incassi (in misura dal 12 per cento al 25 per cento) per tutti indistintamente i film.

è concesso a favore di pellicole riconosciute meritevoli per il loro valore artistico.

Una somma corrispondente all'1 per cento dell'introito lordo è devoluta « per manifestazioni cinematografiche ».

A favore di film nazionali a carattere documentario, culturale e di attualità, di lunghezza inferiore ai 1800 metri ma superiore ai 150 metri, è concessa — a titolo di parziale rimborso dei diritti erariali — una quota del 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali essi vengono proiettati per un periodo di quattro anni dalla prima proiezione.

È stabilito che chi intende dedicarsi alla ripresa cinematografica di fatti o di avvenimenti di attualità deve ottenere, dall'autorità competente, l'apposita autorizzazione che viene concessa con criteri analoghi a quelli stabiliti per la pubblicazione di periodici.

* * *

L'ordinamento dell'industria cinematografica nazionale è stato oggetto di una legge approvata dall'Assemblea Costituente, la legge 16 maggio 1947, n. 379.

Anche tale legge stabilisce i criteri per il riconoscimento del carattere nazionale dei film (e sono gli stessi fissati dal precedente decreto legislativo luogotenenziale) e dei cinegiornali, o film di attualità, e ne affida la dichiarazione all'Ufficio centrale per la cinematografia, istituito alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e avente numerosi altri compiti.

A favore dei film nazionali di oltre 2000 metri di lunghezza è concesso un contributo pari al 10 per cento dell'introito realizzato con essi in quattro anni dalla data della loro prima proiezione ed un ulteriore premio, pari al 6 per cento dello stesso introito, se si tratta di film riconosciuti meritevoli per il loro valore culturale ed artistico (a giudizio di un apposito comitato tecnico nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei rappresentanti di enti e categorie interessati).

Anche ai film a carattere documentario di lunghezza superiore ai 250 metri ed inferiore ai 2.000 metri, è assegnato un contributo pari al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali, per un periodo di quattro anni dalla loro prima pubblicazione, essi vengono proiettati, a condizione però che siano riconosciuti meritevoli dal comitato tecnico di cui sopra.

Ai film nazionali di attualità, infine, di lunghezza superiore a 150 metri è concesso

un contributo pari al 2 per cento degli incassi degli spettacoli nei quali essi vengono proiettati nei sei mesi successivi alla loro prima proiezione in pubblico.

È nuovamente prevista, e più dettagliatamente regolata, la costituzione di un fondo, pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli realizzati con film nazionali, per la concessione di sovvenzioni a favore di manifestazioni cinematografiche.

È introdotto, rispetto alla disciplina precedentemente in vigore, il principio della programmazione obbligatoria, consistente nell'obbligo per gli esercenti di sale cinematografiche di comprendere in ciascuno spettacolo la proiezione di almeno un film a cortometraggio (documentario o di attualità) di produzione nazionale e di riservare in ogni trimestre un numero di giorni (inizialmente fissato a 20 per i cinematografi ad attività continuativa, ma suscettibile di modificazioni annuali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) per la proiezione di film riconosciuti nazionali, di lunghezza superiore ai 2000 metri.

In materia di credito cinematografico è aumentata la partecipazione del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione della apposita sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro ed è altresì autorizzato l'aumento della partecipazione a tale fondo di altri enti.

È regolata infine la materia della revisione cinematografica per la proiezione in pubblico dei film e per l'esportazione.

* * *

La legge 26 luglio 1949, n. 448, stabilisce che fino al 31 dicembre 1954 il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali, parlati in lingua italiana, di lunghezza superiore ai mille metri, è subordinato al versamento, da parte delle ditte interessate, della somma di lire 2.500.000 per ciascun film. Le somme versate costituiranno uno speciale fondo, amministrato dalla sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, da destinarsi esclusivamente alla concessione di finanziamenti per la produzione cinematografica nazionale, ad un tasso d'interesse non superiore di oltre lo 0,50 per cento al tasso ufficiale di sconto.

È prevista l'esenzione del versamento di cui sopra a favore dei produttori di pellicole riconosciute nazionali per un numero di film importati corrispondente a quello delle pellicole nazionali prodotte dopo l'entrata in vigore della legge.

* * *

La legge 29 dicembre 1949, n. 958, contenente disposizioni per la cinematografia, sostituisce la precedente legge n. 379 del 1947. In essa sono ulteriormente specificati i poteri della Presidenza del Consiglio in materia di intervento, coordinamento e controllo nel campo della cinematografia. Viene meglio precisata la composizione della Commissione consultiva per la cinematografia e del Comitato tecnico istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Viene sancito l'obbligo per le imprese produttrici nazionali che intendano beneficiare delle provvidenze governative a favore del film nazionale, di preventivamente denunciare alla Presidenza del Consiglio l'inizio di lavorazione del film, presentando il soggetto del film, il piano di finanziamento e di lavorazione e tutti gli elementi necessari all'accertamento della nazionalità del film.

I criteri per il riconoscimento e la dichiarazione del carattere nazionale delle pellicole sono analoghi a quelli precedentemente in vigore, con la precisazione che il soggetto deve essere di autore italiano o essere stato ridotto e adattato per la lavorazione in Italia da autore o autori italiani; che gli elementi tecnico-artistici (regista, aiuto regista, scenografo, musicista, direttore di produzione e fonico) e gli attori principali debbono essere in larga maggioranza italiani; che il restante personale tecnico ed esecutivo e dei ruoli artistici minori impiegati nel film deve, per almeno tre quarti, essere italiano; e che le maestranze debbono essere interamente italiane per la parte girata in Italia.

Anche per i cortometraggi ed i film d'attualità sono fissati dei criteri, lievemente diversi dai precedenti, per la dichiarazione di nazionalità e per essi, come per i lungometraggi, è prevista la possibilità del riconoscimento, in via eccezionale, del carattere nazionale di pellicole per le quali non ricorrano tutti i requisiti prescritti.

Sono inoltre stabilite ulteriori condizioni per l'ammissione alle provvidenze economiche.

Dette provvidenze consistono in un contributo pari al 10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli realizzati con lungometraggi riconosciuti nazionali per un periodo di cinque anni dalla loro prima proiezione in pubblico. Tale contributo è fissato nella misura del 3 per cento a favore dei cortometraggi ai quali, tuttavia, può essere negato, qualora non sussistano i requisiti minimi di idoneità

tecnica, artistica e culturale. Anche i film di attualità ottengono un contributo del 3 per cento sugli incassi realizzati in cinque mesi di proiezione.

Ai lungometraggi nazionali riconosciuti meritevoli per il loro particolare valore artistico è assegnato, a titolo di premio, un ulteriore contributo pari all'8 per cento dell'introito di cui sopra.

Con la legge in esame viene introdotta la possibilità di acconti trimestrali sui contributi spettanti e di abbuoni a favore di esercenti che proiettino soltanto un film nazionale superiore ai 2.000 metri, in misura del 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Altro aspetto di novità è l'ammissione alle provvidenze di legge anche dei film a passo ridotto.

È confermato, con ulteriori precisazioni, il principio della programmazione obbligatoria, estesa anche ai documentari ed ai film di attualità.

La legge richiama le disposizioni vigenti concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film e detta una particolareggiata disciplina per la costruzione, la trasformazione e l'utilizzazione di sale cinematografiche, come pure sulle caratteristiche e l'uso dei biglietti d'ingresso e dei documenti di gestione delle sale cinematografiche.

È infine riprodotta la norma che devolve un fondo pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici a favore di manifestazioni ed iniziative per lo sviluppo cinematografico, per la valorizzazione della cinematografia nazionale, ecc., e inoltre, in sostituzione di contributi precedentemente assegnati alle Aziende autonome di soggiorno e di cura, viene devoluto a queste ultime un contributo corrispondente, per ciascun esercizio finanziario, allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici.

* * *

La legge 31 luglio 1956, n. 897, come appare anche dal titolo (« Modificazioni e aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia ») conserva in vigore il sistema della legislazione precedente in materia, introducendo tuttavia una serie di innovazioni:

1) una più articolata composizione della commissione consultiva, opportunamente integrata per l'esame dei problemi della cinematografia per la gioventù;

2) la divisione del comitato tecnico per l'esame dei requisiti di idoneità tecnica e artistica, in tre distinti comitati competenti, rispettivamente, per film a lungometraggio, per quelli a cortometraggio e per i film di attualità;

3) istituzione di una commissione tecnica per l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati tecnici;

4) obbligo, per l'ammissione al credito cinematografico di favore, di dimostrare il possesso dei mezzi finanziari sufficienti per il completamento del film (ciò per evitare, come scrive la relazione ministeriale, che « persone prive di esperienza, di capacità e di mezzi... siano indotte dalle provvidenze governative... a tentare avventure nella produzione di film con gravi conseguenze generali e particolari »);

5) più rigorosi criteri per il riconoscimento del carattere nazionale delle pellicole e per l'ammissione alle provvidenze previste nella legge;

6) obbligo, per l'attribuzione dei benefici economici, di dichiarare analiticamente il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del film e dimostrare di aver osservato le norme sul collocamento;

7) elevazione al 16 per cento del contributo a favore di produttori di lungometraggi nazionali, con più larga possibilità di acconti, ma con l'abolizione dell'ulteriore quota dell'8 per cento a titolo di premio;

8) introduzione delle qualifiche di film « prodotto per la gioventù » e « adatto per la gioventù » (qualifiche attribuite da appositi organismi) per la loro ammissione ai benefici previsti dalla legge anche se trattasi di pellicole inferiori per lunghezza ai 2000 metri (ma non ai 1200) e per l'elevazione rispettivamente al 40 e al 30 per cento dell'abbuono dei diritti erariali a favore dell'esercente che proietta soltanto tali film: inoltre, ai film dichiarati « prodotti per la gioventù » è riconosciuto il diritto ad un premio fino all'ammontare di 20 milioni;

9) estensione ai cortometraggi e film di attualità dell'abbuono dei diritti erariali a favore dell'esercente (nella misura del 2 per cento se proiettati insieme a film lungometraggio, del 20 per cento se lo spettacolo è composto esclusivamente di film cortometraggi);

10) abolizione dei contributi a favore dei cortometraggi e riduzione all'1,75 per cento di quelli assegnati ai film di attualità sull'introito lordo degli spettacoli comprensivi di es-

si per un periodo di cinque mesi dalla loro prima proiezione in pubblico;

11) istituzione di premi (in numero di cinque, da lire 25 milioni ciascuno da ripartire tra i vari partecipanti alla realizzazione, per i lungometraggi, in numero di 80, da lire sei milioni ciascuno, per i cortometraggi a colori e in numero di 40, da lire tre milioni ciascuno, per quelli in bianco e nero) a favore di film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale a giudizio di apposite commissioni nominate annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

12) incrementi dei periodi di programmazione obbligatoria (per i lungometraggi 25 giorni ogni trimestre);

13) equiparazione, per ogni effetto, alla energia industriale dell'energia elettrica consumata per la proiezione del film;

14) fissazione di un termine di scadenza al 31 dicembre 1957 della validità delle disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione e l'esportazione di film, in attesa della emanazione di nuove norme sulla revisione dei film;

15) istituzione di un fondo di un miliardo e 250 milioni (in sostituzione del precedente rapportato annualmente all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici) per la concessione di contributi per manifestazioni e iniziative a favore, in genere, del cinema;

16) aumento a 5.500.000 (da 2.500.000) della somma da versare per il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico di film non nazionali (con esenzione di quelli dichiarati prodotti per la gioventù);

17) ulteriore riduzione del tasso d'interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale per il credito cinematografico, fissato nella misura del 4 per cento;

18) autorizzazione al Governo a riunire e coordinare in un testo unico, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, le norme vigenti in materia di cinematografia.

* * *

La legge 20 dicembre 1959, n. 1102, contiene una sensibile riduzione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici, sostituendo con nuova tabella la tabella C allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109; nello stesso tempo eleva al 75 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli devoluta ai comuni a norma della stessa legge.

* * *

La legge 22 dicembre 1959, n. 1097, una delle tante leggi di proroga delle provvidenze a favore del cinema, contiene altresì delle modifiche in virtù delle quali è, tra l'altro, ripristinato il contributo a favore del produttore di cortometraggi nazionali pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali tali film sono proiettati durante i tre anni successivi alla loro prima proiezione in pubblico; è inoltre unificato il tipo di prelievo per i cortometraggi e il relativo importo è fissato in lire due milioni.

* * *

La legge 14 febbraio 1963, n. 76, nel prorogare ulteriormente l'efficacia di precedenti norme in materia di provvidenze per la cinematografia, stabilisce la riduzione al 15 per cento del contributo a favore dei film nazionali di lunghezza superiore ai 2.000 metri: e ciò in attuazione almeno parziale degli impegni assunti con il Trattato di Roma per la eliminazione di determinate forme protezionistiche (articolo 92 del Trattato che dichiara incompatibile con il Mercato Comune, nella misura in cui incidono sugli scambi, gli aiuti statali che falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

IL NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

L'ordinamento che fino ad oggi regolava il nostro cinema, è quindi quello del 1949, con qualche modifica marginale, prorogato svariate volte in un clima d'incertezza.

Se è vero che non basta una legge a determinare un certo tipo di produzione, è però cosa certa che una buona legge può essere uno strumento decisamente condizionante.

La situazione del cinema in Italia è stata esposta in un precedente capitolo.

Essa, come si è visto, è caratterizzata da una certa flessione del pubblico, dall'aumento del prezzo dei biglietti e del costo medio dei film.

Gli esercenti ed i produttori vanno quindi alla ricerca del pubblico che è preso da altri divertimenti e non vanno tanto per il sottile

nel porre in una pellicola tutti gli ingredienti di più sicuro successo.

Nascono così i generi facili, *westerns* americani, i film sexy, quelli ad episodi, i mitologici, quelli del terrore o del raccapriccio o della fantascienza: tutta produzione quasi sempre scadente ed intrisa di volgarità, banalità, scurrilità e luoghi comuni.

L'intervento pubblico, quindi, si pone in modo del tutto nuovo, diretto, da un lato a formare una struttura industriale sana, capace di una buona presenza all'interno e di una forza competitiva all'estero; dall'altro a porre in atto tutti i necessari incentivi e disincentivi diretti a migliorare il prodotto cinematografico.

Si deve infatti evitare che il contributo dello Stato finisca per sostenere una produzione di film che non hanno alcuna ragione d'essere, bassi sottoprodotti che inflazionano il mercato, corrompono il costume, impediscono lo sviluppo di una sana industria.

Il disegno di legge parte appunto da queste premesse e si articola secondo una logica coerente che intende, appunto, rispondere a queste nuove esigenze.

Anzitutto vorremmo sottolineare che per la prima volta nella storia del nostro Paese un provvedimento governativo appare, a chiare lettere, un riconoscimento della considerazione dei pubblici poteri nei confronti del settore cinematografico, riconoscimento espresso come proemio nell'articolo 1. Tale settore, fino a ieri, veniva incentivato, aiutato, protetto dalla concorrenza straniera, ma non era solennemente riconosciuto come un mezzo assai importante della nostra società moderna. Come certo sapete, v'è chi parla della nostra civiltà come « civiltà delle immagini »: al linguaggio scritto si sarebbe sovrapposto il linguaggio dei colori, delle fotografie, delle immagini. Pertanto, tale riconoscimento giunge opportuno e solenne, e giustifica quelli che sono stati e saranno gli interventi dello Stato nel settore cinematografico; perché ove si considerassero come incentivi ad una qualunque industria, si potrebbero, con pochi meccanismi, prevedere facilitazioni, contribuzioni, detassazioni, contributi per l'esportazione, come normalmente avviene per tutti i prodotti industriali, ma non si giustificerebbe un così attento interesse al cinema.

L'articolo 1 dà logicità a questi interventi, facendo riconoscere il cinema dallo Stato come mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di diffusione del pensiero, di indagine; mezzo di comunicazione tanto ov-

vio che non occorre neanche illustrarlo. Direi che è la comunicazione più facile ed intuitiva che balza evidente attraverso il linguaggio figurato che non pone problemi.

Ed infine l'importanza economica ed industriale.

Tutto questo fa sì che i mezzi che servono a produrre il film divengano di interesse generale, ed è logico che sia così se si riconosce che il cinema ha tanto grande rilievo ed efficacia per la comunità nazionale. Ne consegue che le strutture interessate al cinema acquisiscono un rilievo di interesse generale che investe la produzione, la distribuzione e lo esercizio cinematografico.

Coerentemente a questo proemio, viene quindi per la prima volta solennemente dichiarato che lo Stato s'impegna a favorire il consolidarsi dell'industria cinematografica, anche con partecipazioni statali intese ad integrare l'industria privata e ad incoraggiare tutte le iniziative volte a valorizzare il cinema nazionale, a promuovere la produzione di film culturali ed educativi, a curare la conservazione del patrimonio cinematografico e la formazione dei quadri professionali; nonché a sollecitare studi e ricerche nel campo del cinema.

In questo campo, lo Stato si pone come sussidiario, integratore, incentivatore; con un disegno di rottura nei confronti di ogni incrostazione, monopolio o strozzatura; così come richiede una retta concezione della presenza dello Stato quale si configura nella stessa Carta costituzionale.

Dopo queste « dichiarazioni d'intenzione » (così possiamo chiamarle) il disegno di legge affronta gli strumenti — tutti gli strumenti — che vanno posti in atto per realizzare i concetti contenuti nella dichiarazione.

Da talune parti si è chiesto, nel corso della discussione, se non fosse stato più opportuno abolire ogni tassa ed imposta, nonché ogni premio ed incentivo, liberalizzando totalmente il settore. La proposta, ad un primo esame, sembra indubbiamente interessante, ma, approfondendola, si rilevano vari inconvenienti. Anzitutto, specie nell'attuale congiuntura, l'impossibilità di sottrarre allo Stato alcune entrate finora fornitegli dal cinema; in secondo luogo, la pura e semplice soppressione del sistema dei contributi finirebbe per creare, di fatto, uno stato di concentrazione del settore produttivo in pochissime mani, limitandosi, così, la più ampia possibilità di espressione cinematografica.

Ma vi è di più, ove si convenga, così come riteniamo non si possa non fare, sul fatto che

non ci si trova dinanzi ad un'industria produttrice di beni materiali, di per sé indifferenti al bene comune. La collettività quindi deve preoccuparsi, mediante incentivi, abbuoni, premi, di promuovere un miglioramento qualitativo tale da soddisfare almeno le minime esigenze culturali, artistiche, di buon costume, insomma, di civiltà.

Potrà certamente sembrare complesso il sistema sottoposto alla vostra approvazione, ma è ineluttabile che, ove si vogliano raggiungere nel cinema i fini suindicati, sia d'obbligo creare alcune commissioni capaci di esprimere giudizi, di stabilire graduatorie, di esporre pareri.

Sarà compito del legislatore far sì che tali commissioni siano il più possibile libere da influenze e condizionamenti, capaci di esprimere il maggior equilibrio possibile senza maggioranze pre-costituite, di natura economica, ideologica o politica.

Venendo, ora, al disegno di legge così come elaborato in oltre tre mesi di dibattito in Commissione con un apporto non indifferente di tutte le parti politiche, diremo subito che lo stesso appare notevolmente perfezionato e migliorato, anche se ulteriori emendamenti possano e debbano venire apportati in aula. Il disegno di legge parte, anzitutto, dall'esperienza della precedente legislazione apparsa, per molti aspetti, superato ed insufficiente. Esso tiene conto, altresì, delle mutate circostanze in cui si muove l'attività cinematografica, frutto dell'apporto di tante categorie; e, come tale, vuole essere uno sforzo impegnativo per dare sistemazione, sicurezza, qualità al cinema italiano.

E veniamo ora all'indicazione degli strumenti che sono proposti. Purtroppo, nel settore finora è mancato un serio coordinamento a livello di Governo, e lo stesso Ministero del turismo e dello spettacolo (la parola esplicitamente indicata nella dicitura dovrebbe significare una priorità di presenza e di responsabilità) non ha avuto tale presenza e responsabilità in modo primario. Perché da una parte la Televisione — che incide ed è collegata direttamente al fenomeno cinematografico — è posta sotto la responsabilità del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dall'altra, il settore didattico-educativo fa capo ai Centri audiovisivi del Ministero della pubblica istruzione. D'altra parte, ancora, le partecipazioni dello Stato nel settore sfuggono al Ministero del turismo e dello spettacolo in quanto fanno capo al Ministero delle partecipazioni statali.

In sostanza, rimane quindi, al Ministero del turismo e dello spettacolo il meccanismo dei contributi che finora è stato quasi automatico; la sede da offrire alle commissioni di censura e, tutt'al più, l'indicazione di un segretario per tali commissioni; l'accettazione delle richieste d'inizio del film per l'accertamento degli elementi necessari al riconoscimento della nazionalità, per l'assegnazione dei premi, ecc. Sostanzialmente, una presenza tipicamente burocratica e non — direi — qualificante, incentivante per un vero progresso del settore. Ma ecco l'articolo 2 — anche questo molto importante in linea di principio — che viene a riconfermare l'esigenza di dare al Ministero del turismo e dello spettacolo, se non l'esclusività nel cinema, perlomeno, un diritto di priorità e di coordinamento che si rivela essenziale.

Con esso viene riconosciuta al Ministero del turismo e dello spettacolo, una responsabilità prioritaria nella promozione e nel coordinamento di tutte le iniziative attinenti al settore cinematografico e si affida ad un Comitato di ministri, presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, il compito di determinare le direttive generali della politica cinematografica e dei mezzi audiovisivi e televisivi.

Si tratta di un'importante innovazione diretta, appunto, ad evitare la disarticolazione e lo scoordinamento purtroppo finora verificatisi fra i diversi Ministeri interessati al problema.

Sarebbe stato forse più semplicistico, più facile, attribuire ad un solo dicastero tutte le altre competenze; ma, a prescindere dal fatto che si sarebbe messo mano ad un ingranaggio molto delicato, molto difficile (per esempio, il discorso, per quanto riguarda le partecipazioni statali, avrebbe aperto tutta una serie di problemi interessanti la stessa unicità della gestione di tali partecipazioni) resta il fatto che il problema rimane aperto per eventuali successivi interventi.

Un altro strumento fondamentale è costituito dalla Commissione Centrale per la cinematografia. Esisteva un Consiglio per la cinematografia, ma, pur senza giungere alla grande dignità di un Consiglio Superiore, la situazione viene migliorata nel senso che si costituisce una Commissione Centrale la quale potrà trasformarsi in seguito in un vero Consiglio Superiore. A tale Commissione è attribuito un rilievo non indifferente, in quanto è spesso chiamata a fungere da vera e propria centrale di consultazione dal Ministero, il

quale attinge da essa i necessari indirizzi e consulenze.

L'articolo 4 definisce la caratteristica del film « nazionale » in piena armonia con le direttive della C.E.E. e, contemporaneamente, a difesa della nostra produzione.

Il principio della programmazione obbligatoria prende corpo, invece, all'articolo 5 individuando i film che potranno essere ammessi alla stessa. A tale proposito, il relatore suggerisce all'Assemblea l'opportunità di migliorare la definizione dei requisiti che debbono essere riconosciuti al film che intenda essere ammesso a detta programmazione. Consentire, infatti, che soltanto l'idoneità tecnica possa essere requisito sufficiente, significa, di fatto, far perdere ogni importanza, ai fini del miglioramento della qualità, alle provvidenze previste per i film nazionali.

La più grave obiezione che viene sollevata a questo proposito, è quella, secondo la quale, il porre fine ad un meccanismo quasi automatico introdurrebbe un sistema tale da divenire discriminante e lesivo della libertà della produzione, cioè un sistema illiberale. Ma qualunque strumento legislativo, anche il più liberale, può divenire illiberale in mano ad un Governo che sia tale. Ugualmente una legge che presenti aspetti di pericolosità, può essere una buona legge in mano ad un Governo democratico. È nell'equilibrio degli organi del sistema che si dà vita ad un fatto di libertà, non discriminante. Se ci mettessimo sul piano di una tale pregiudiziale potremmo, ad ogni livello, fare un discorso del tipo di quello dei colleghi comunisti e degli stessi produttori cinematografici. Occorre che le Commissioni e gli Organi previsti dal provvedimento funzionino con equilibrio tale da garantire il rispetto delle finalità che la legge si prefigge.

Quindi, il primo carattere innovatore del disegno di legge, è dato dal passaggio graduale dall'attuale sistema ad un sistema di interventi e di incentivi diretti a qualificare la produzione.

Il contributo percentuale sugli incassi lordi, che nella cessata legge era del 15 per cento, viene ridotto, all'articolo 7, al 13 per cento (più lo 0,25 per cento per regista ed autore) ma, in compenso, sono elevati, all'articolo 8, a ben 20, per l'importo di 40 milioni ciascuno, i premi di qualità assegnati ai lungometraggi nazionali. Tali premi, per la prima volta, vengono ripartiti tra il produttore, il regista, l'autore del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale ed il direttore della fotografia, permettendo, così, a tutti co-

loro che hanno contribuito a creare l'opera cinematografica, di beneficiare dei risultati della stessa.

Per i film di qualità, lo stesso articolo prevede l'aumento dal 18 al 25 per cento dell'abbuono dei diritti erariali agli esercenti.

Il secondo problema affrontato nel disegno di legge, è quello dei cortometraggi. Tutti noi sappiamo che il vecchio sistema era tutto altro che soddisfacente per quanto riguarda i cortometraggi. Venivano premiati con estrema larghezza tutti i cortometraggi o gran parte di essi. I premi erano molte volte insufficienti, ma soprattutto il documentario restava fine a se stesso perché non trovava un circuito che intendesse proiettarlo, mentre la finalità di una qualsivoglia pellicola non è quella di rimanere chiusa in archivio, ma di essere proiettata il maggior numero di volte possibile per l'affermazione di chi l'ha voluta, e per il godimento di chi assiste allo spettacolo.

Ebbene, anche in questo senso il disegno di legge innova in modo notevole, perché anzitutto qualifica maggiormente i premi; in secondo luogo offre la possibilità (non l'obbligo come forse in un primo tempo era stato ventilato) al documentarista di ottenere dallo Stato, tramite l'Istituto Luce, la diffusione del documentario sul territorio nazionale a cura del nostro Ente di gestione, e particolari apposite facilitazioni agli esercenti, per stimolarli a proiettare i documentari.

Come gli onorevoli colleghi vedono, il riconoscimento del documentario come scuola di preparazione delle nuove leve, come puntualizzazione monografica di determinati aspetti della vita sociale, della cultura, dell'arte e del turismo, è la via da seguire. A ciò provvede il disegno di legge che, attraverso questo sistema di incentivi, di distribuzione, di premi lo rilancia veramente come un settore importante anche se, normalmente, dichiarato « minore » della cinematografia.

Con gli articoli 10, 11, 12 e 13, si riuniscono in una sola voce « premi » le due voci « contributi e premi di qualità » della precedente legge.

I 120 premi previsti per i cortometraggi sono stati aumentati e maggiormente differenziati al fine di migliorare la qualità del prodotto mentre la possibilità del produttore di adire l'Istituto Luce per ottenere la stampa e la distribuzione del documentario, consente la valorizzazione dello stesso in maniera assai superiore a quello che accadeva nel passato e ciò con benefici effetti sia culturali che economici.

Un capitolo che, invece, nel disegno di legge governativo praticamente scompare, è quello dei cinegiornali di attualità. Si è ritenuto, da larga parte del mondo politico e culturale e anche — nonostante le apparenze — dello stesso settore cinematografico, che questo genere di cinegiornali non meritasse più un così largo e massiccio intervento da parte dello Stato (superiore ai 2 miliardi), così come si configurava in passato. Si è proprio ritenuto che fosse venuto meno il motivo di questo intervento che si poteva giustificare quando non c'era la TV, quando i rotocalchi non erano sufficientemente diffusi. Esso oggi, costituirebbe uno sperpero, un investimento ingiustificato.

Il problema ha sollevato cori di proteste da varie parti. Indubbiamente interessi economici non indifferenti sono stati toccati. Però bisogna dar atto anche al Governo ed alla maggioranza del coraggio dimostrato, senza subire condizionamenti e ricatti di nessun genere (è chiaro che la parola non appare esagerata se si considera il tono assunto dai cinegiornali, dal momento in cui si è deciso di non aiutarli più, con attacchi ai membri di Governo ed ai Partiti di maggioranza).

Ripeto, sono stati toccati grossi interessi economici; ma non si è fatto ciò in odio ad una determinata categoria e verso un prodotto, ma perché senso di responsabilità vuole che lo Stato intervenga dove la sua presenza è necessaria e giustificata.

Gli articoli 14 e 15, a tale proposito, prevedono soltanto un abbuono all'esercente dei diritti erariali e ciò per mantenere un minimo interesse dell'esercizio alla circolazione di detti cinegiornali.

Nel settore dei film prodotti per la gioventù, ugualmente, il disegno di legge interviene con mezzi e strumenti nuovi. È inutile ricordare qui le carenze di questo settore, la insufficienza delle vecchie leggi, la mancanza di un circuito di sale destinate ai ragazzi. Non siamo certi che gli interventi previsti dal disegno di legge saranno determinanti, ma è certo che sono molto coraggiosi e stimolanti; dovremmo riprendere quota, noi italiani che due anni fa avevamo il primo posto nel campo della cinematografia mondiale ed eravamo all'ultimo nel campo della cinematografia dei ragazzi, dopo i più piccoli Paesi d'Europa. Il sostanzioso abbuono dei diritti all'esercente dovrebbe essere un grande incentivo alla proiezione dei film « prodotti per i ragazzi », cioè creati appositamente per essi.

In base alle vecchie leggi, erano i film adatti per tutti a concorrere, di fatto, al premio per la gioventù; questo sistema non è più da accettare in quanto non risponde alla esigenza di una specifica produzione.

All'Istituto Luce, inoltre, sono assegnati 150 milioni annui per la realizzazione di film « prodotti per i ragazzi ». C'è da augurarsi che le nuove disposizioni diano gli attesi frutti e l'Italia possa colmare, così, una grave deficienza più volte lamentata.

L'articolo 19 riordina il settore delle co-produzioni rivelatesi, specie in questi ultimi anni, veicolo quanto mai efficace di attività.

Le nuove norme si sono rivelate necessarie perché in passato, in mancanza di precise disposizioni sui requisiti minimi, si sono realizzate « co-produzioni » fittizie essendo stati i film realizzati completamente all'estero senza alcuna partecipazione italiana.

Con gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, si dettano norme, di natura tecnico-amministrativa, per il rilascio delle dichiarazioni di nazionalità, per la richiesta delle provvidenze previste dalla legge, per l'erogazione degli stessi contributi.

Gli articoli 27, 28 e 29 innovano e potenziano il settore del credito cinematografico con la costituzione di un fondo speciale di 700 milioni per contributi sugli interessi, di un altro fondo dell'importo di 800 milioni per il finanziamento di film realizzati con la partecipazione ai costi di autori, registi, attori e lavoratori ed, infine, con l'aumento da 372 milioni a 3 miliardi e 412 milioni del fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro.

È inutile sottolineare l'importanza di questi tre interventi che consentono l'accesso ai finanziamenti, in modo più ampio e più facile che per il passato, a tutti coloro che abbiano capacità ed impegno per impegnarsi nel campo della produzione.

Ciò dimostra la volontà dello Stato di dare autentica libertà a chiunque voglia creare, sfuggendo a forme di monopolio o a concentrazioni finanziarie, in un settore nel quale per produrre occorrono molte centinaia di milioni.

Gli articoli 31-32-33 e 34 regolamentano la costruzione, la trasformazione e l'adattamento delle sale cinematografiche, mentre gli articoli da 35 *usque* 41 riguardano aspetti minori, ma non meno importanti, per il miglioramento dell'esercizio cinematografico.

Un altro aspetto rilevante del disegno di legge è quello che riqualifica la presenza del-

lo Stato. Non hanno torto, per lo meno in questo settore, coloro che affermano che, sinora, la presenza dello Stato si è dimostrata scarsamente incidente e qualificante; direi che sinora gli Enti di Stato si sono dati da fare solo per coprire i grossi passivi di gestione, cosa che, con l'attuale disegno di legge, si tenta di superare mediante la destinazione di nuovi fondi e l'indicazione dei settori nei quali lo Stato è chiamato ad operare.

Con l'articolo 42, infatti, si dispongono finanziamenti straordinari, per 4 miliardi 850 milioni, in favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema onde porlo in grado di adempiere i compiti di istituto nel settore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio, oltre che al definitivo riassetto dell'Istituto Luce e di Cinecittà.

All'articolo 43 si dà sistemazione alla cineteca nazionale onde potenziarla e renderla sempre più idonea a raggiungere i fini culturali e didattici che sono ad essa propri.

È la prima volta — fatto di notevole importanza — che con l'articolo 44 vengono riconosciute le associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica la cui funzione, ai fini della crescita e formazione di una coscienza critica, appare sempre più indispensabile. A detti circoli saranno concesse facilitazioni tributarie, nonché contributi per la loro attività.

Ben 1 miliardo 470 milioni (oltre mezzo miliardo in più della precedente legge) sono assegnati, con l'articolo 45, dal Ministero del turismo e dello spettacolo per tutte le manifestazioni, iniziative, attività culturali e di diffusione nel campo cinematografico.

Fra queste l'articolo 45 cita, in particolare, la Cineteca italiana di Milano, l'Archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce, il Museo del cinema di Torino, la Cineteca annessa alla Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia, il Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma, il Centro sperimentale di cinematografia, la Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia, l'Istituto Luce, l'Ente autonomo di gestione per il cinema, la Cineteca nazionale, tutti enti ai quali verranno devoluti i mezzi necessari per la loro attività.

Gli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 e 55, configurano le commissioni chiamate ad attuare le provvidenze e gli interventi previsti dalla legge.

Voi potrete dire, onorevoli colleghi, che questa è la legge delle commissioni. Evidentemente nel momento in cui si tratta di deci-

dere, di designare, di scegliere, tutto questo deve avvenire attraverso gli uomini, e quindi le commissioni. Si potrà discutere sul come debbano essere composte, migliorandole, perfezionandole, ecc. Certo è che questo sistema offre determinate garanzie, con la partecipazione diretta dei responsabili del settore e quella qualificata di uomini della cultura e della scuola. Naturalmente sono molte perché molti sono gli interventi, i riconoscimenti, le qualifiche, che il Ministero è chiamato a dare. Molte di queste commissioni già preesistevano ma alcune se ne aggiungono nella misura in cui il meccanismo, innovandosi, diviene più selettivo.

L'articolo 55-bis, invece, regola i rapporti con l'Ente televisivo.

Disposizioni transitorie completano il disegno di legge che come gli onorevoli colleghi avranno avuto modo di rilevare, rappresentano un importante ed organico sforzo cui, ci auguriamo, possano seguire adeguati risultati.

Riassumendo, quindi, mentre rimane pressoché inalterato, attorno ai 9 miliardi circa, l'esborso globale dello Stato in favore dei film lungometraggi, l'intervento della collettività si esprime, con la nuova legge, in misura

assai più articolata e con il precipuo scopo di migliorare la qualità sia legando il contributo del 13 per cento a più precise condizioni, sia aumentando i premi di qualità, sia rendendo, infine, più nutrito e facile l'accesso al credito e, conseguentemente, impedendo, per quanto possibile, le forme speculative più deteriori.

Provvidenze per i lungometraggi previste dalla vecchia legge:

Contributo del 15% . . .	L. 9.000.000.000
Premi di qualità . . .	» 125.000.000
TOTALE . . .	L. 9.125.000.000

Provvidenze per i lungometraggi previste dalla nuova legge:

a) Contributo del 13% . . .	L. 7.800.000.000
b) Premi di qualità . . .	» 800.000.000
c) Contributi interessi sui mutui	» 595.000.000
TOTALE . . .	L. 9.195.000.000

Entrate straordinarie dello Stato nel settore della cinematografia.

ANNO 1963

(su un incasso totale di 140,5 miliardi di lire)

Diritti Erariali	27.622.474.000
Diritti Erariali per Regione Siciliana.	2.000.000.000
Imposta Generale sull'Entrata sui biglietti	5.400.000.000
Diritti e Tasse per Sezione Cinema della S. I. A. E.	1.022.000.000
	<hr/>
	36.044.474.000
	<hr/>

(sull'incasso di 64 miliardi relativo alla programmazione di film nazionali)

Diritti Erariali	12.500.000.000
Diritti Erariali per Regione Siciliana.	920.000.000
Imposta Generale sull'Entrata sui biglietti	2.500.000.000
Diritti e Tasse per la Sezione Cinema della S. I. A. E.	460.000.000
	<hr/>
	16.380.000.000
	<hr/>

Per il 1964 le entrate dello Stato sono valutate in aumento del 10 per cento.

Spesa dello Stato per i film italiani (Lungometraggi).

ANNO 1964

(cifre approssimative)

Contributi ai lungometraggi (pari a 15 % dell'incasso lordo).	Miliardi	9,000
Premi di qualità ai lungometraggi	»	0,125
		Miliardi 9,125

ai quali possono essere aggiunti 2,6 miliardi di *minori entrate*, per *abbuoni* agli esercenti.

Ma dev'essere aggiunta tutta una serie di aiuti indiretti i cui benefici non sono facilmente concretabili in cifre ma che, certamente, incideranno in modo positivo sulla produzione.

Li riepiloghiamo qui di seguito:

a) riduzione della trattenuta d'acconto.

In base alle disposizioni vigenti veniva trattenuto il 18 per cento dei due terzi di ogni contributo versato dallo Stato.

Questo implicava che su 9 miliardi di contributi erogati in base alla vecchia legge, un miliardo e 80 milioni fossero trattenuti dallo Stato, come ritenuta d'acconto.

La nuova legge prevede che tale ritenuta, sempre calcolata sui due terzi, diminuisca dal 18 al 5 per cento.

Pertanto su 7 miliardi e 800 milioni di contributi da erogare in base alla nuova legge la somma trattenuta dallo Stato sarà soltanto di 260 milioni.

Si eviteranno immobilizzi di capitale, oneri passivi, difficoltà negli investimenti.

b) Aumento del fondo di dotazione della Banca nazionale del lavoro da 372 milioni a 3 miliardi e 412 milioni. Questo consentirà ovviamente maggiori possibilità di finanziamento.

c) Fondo speciale presso la Banca del Lavoro di 800 milioni per il finanziamento di film a carattere cooperativistico a basso costo d'interesse.

d) La stessa costituzione di una Società a partecipazione statale nel settore della distribuzione dovrebbe consentire un notevole aiuto alla produzione nazionale per la penetrazione nel mercato interno e in quello internazionale.

e) Si è cercato di accelerare il ritmo dei pagamenti sia provvedendo alla loro li-

quidazione ogni due mesi anziché ogni tre, sia, cosa più importante, facendo predisporre nel bilancio annuale dello Stato una cifra molto più congrua che non nel passato.

f) Riduzione allo 0,10 per cento del bollo sulle cambiali rilasciate per le operazioni di credito.

Onorevoli colleghi, concludendo, vorremmo osservare che il disegno di legge rappresenta, nel suo insieme, un importante strumento, che raccomandiamo alla vostra approvazione. Esso è tale da giovare largamente alla nostra industria cinematografica.

Nessuno degli aspetti, riguardanti questo fondamentale settore, è stato dimenticato.

Diremo che il Governo ha toccato tutta la tastiera dei problemi, in modo nuovo, sulla base dell'esperienza passata.

Le provvidenze appaiono inquadrare nella lettera e nello spirito del trattato di Roma e tengono pienamente conto delle raccomandazioni e direttive finora formulate dalla commissione della C.E.E.

La mancata previsione d'un termine di scadenza del disegno di legge, indica non già l'intenzione del Governo di applicare la futura legge, indefinitivamente, nel tempo, ma la volontà di modificarla non appena le scadenze del periodo transitorio del Mercato Comune — che tutti auguriamo si realizzino entro il previsto 31 dicembre 1969 — lo richiederanno.

Scriva un illustre specialista di diritto cinematografico, il professor Onorato Sepe: « Sotto il profilo della tecnica legislativa tutta la normazione sulla cinematografia si presenta affetta da quel vizio che si estrinseca essenzialmente in irrazionalità. Nella specie non vi è una unica causa ma possono identificarsene più di una fra loro concorrenti

quali il compromesso fra varie istanze politiche e la pressione di organizzazioni di produttori e di lavoratori.

Da un lato vi è un'inerzia del legislatore che provoca, quasi per reazione, pressioni da parte delle varie categorie di persone interessate alla produzione, al noleggio, all'esercizio, e proposte di nuove modificazioni e di nuovi benefici.

In tal modo il problema si aggrava e si corre rischio di spendere male il pubblico denaro senza risolvere, con una visione preordinata e chiara, i molteplici problemi della cinematografica nazionale.

E ciò diciamo perché occorre che il legislatore si senta spinto a porre ordine in tutta la materia per cui il prospettare l'attuale

carenza ed i pericoli che essa presenta nel settore ha l'ambizione (o la presunzione) di incitamento. Se la legge del 1956, n. 897 (articolo 37), conteneva una scadenza ciò significa che si reputava necessario, entro quel termine, predisporre un complesso normativo sull'amministrazione pubblica della cinematografia.

Creiamo, perciò, ed ordiniamo questo *corpus* di leggi della cinematografia cercando di contribuire ad un principio oggi sovente conculcato, quello della certezza del diritto ».

Onorevoli colleghi, vogliamo augurarci che il giudizio critico su riportato, che anche nei condividiamo, venga cancellato con la sollecita approvazione dell'unito provvedimento.

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

**Nuovo ordinamento delle provvidenze
a favore della cinematografia.**

ART. 1.

Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce la importanza economica ed industriale. Le attività di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale.

Pertanto lo Stato:

a) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;

b) promuove la struttura industriale a partecipazione statale, che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicità;

c) incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;

d) assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmografico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero;

e) cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.

ART. 2.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo il Ministero del turismo e dello spettacolo:

a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero;

b) accerta e dichiara la nazionalità italiana dei film;

c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione dei film, stipulando i relativi accordi di reciprocità;

d) rilascia le autorizzazioni per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento dei locali da adibire a spettacoli cinematografici;

e) esercita la vigilanza sugli Enti e sulle manifestazioni cinematografiche che beneficiano di sovvenzioni dirette dello Stato, salva la competenza del Ministero delle partecipa-

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

**Nuovo ordinamento dei provvedimenti
a favore della cinematografia.**

ART. 1.

Identico.

Pertanto lo Stato:

a) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;

b) promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicità;

c) incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;

d) assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero;

e) cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.

ART. 2.

Identico.

zioni statali nei confronti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate;

f) attua le provvidenze stabilite nella presente legge.

Allo scopo di determinare le direttive generali della politica nel settore della cinematografia e dei mezzi audiovisivi e televisivi e di assicurare, nel quadro delle predette direttive, il coordinamento delle attività e degli interventi dei ministeri competenti, è costituito un Comitato permanente, composto dai ministri: di grazia e giustizia, del bilancio, del tesoro, per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per le informazioni. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, di volta in volta, gli altri Ministri interessati.

Ai fini della stipulazione degli accordi di reciprocità di cui al primo comma, dovrà essere sentito preventivamente il parere della Commissione centrale per la cinematografia.

ART. 3.

Per l'esame dei problemi generali concernenti la cinematografia e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la cinematografia. Detta Commissione, che è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta da:

- a) il Direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- d) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
- g) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
- h) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;
- i) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del credito cinematografico;
- l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

Allo scopo di determinare le direttive generali della politica nel settore della cinematografia e dei mezzi audiovisivi e televisivi e di assicurare, nel quadro delle predette direttive, il coordinamento delle attività e degli interventi dei ministeri competenti, è costituito un Comitato permanente, composto dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per le informazioni. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Identico.

Identico.

ART. 3.

Per l'esame dei problemi generali concernenti la cinematografia e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la cinematografia. Detta Commissione, che è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta da:

- a) il Direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- d) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
- g) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
- h) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;
- i) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del credito cinematografico;
- l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

m) due rappresentanti dei giornalisti cinematografici;

n) quattro rappresentanti degli autori cinematografici;

o) un rappresentante degli attori cinematografici;

p) tre rappresentanti dei produttori di film;

q) quattro rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche, di cui uno degli esercenti di sale di tipo parrocchiale e uno della categoria del piccolo esercizio;

r) un rappresentante dei noleggiatori di film;

s) un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

t) quattro rappresentanti dei lavoratori del cinema, tra cui uno delle categorie tecniche;

u) due rappresentanti delle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica, riconosciute a norma dell'articolo 44;

v) tre esperti nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

I membri di cui alle lettere da *m*) a *t*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. I rappresentanti di cui alla lettera *u*) sono designati a maggioranza in una riunione di tutte le associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, ad un Sottosegretario le funzioni di presidente della Commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre Amministrazioni dello Stato ed esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia.

m) due rappresentanti dei giornalisti cinematografici;

n) quattro rappresentanti degli autori cinematografici;

o) un rappresentante degli attori cinematografici;

p) quattro rappresentanti dei produttori di film;

q) quattro rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche, di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

r) un rappresentante dei noleggiatori di film;

s) un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

t) cinque rappresentanti dei lavoratori del cinema, tra cui uno delle categorie tecniche;

u) due rappresentanti delle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica, riconosciute a norma dell'articolo 44;

v) un rappresentante per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche ed un rappresentante del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi della pubblica istruzione;

z) tre esperti nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

g) un rappresentante della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

I membri di cui alla lettera *m*) sono nominati dal Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione della Federazione nazionale della stampa italiana. I membri di cui alle lettere da *n*) a *t*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, maggiormente rappresentative. I rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica saranno nominati dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica. Queste ne designeranno a maggioranza i nominativi in una riunione convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo alla quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti.

Identico.

Identico.

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente.

I componenti della Commissione centrale per la cinematografia sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. I membri di cui alle lettere da *b*) a *v*) durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Commissione centrale per la cinematografia è convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno otto dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione centrale per la cinematografia sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

È istituita, nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, una sottocommissione, presieduta dal Direttore generale dello spettacolo, alla quale è attribuito il compito di esaminare i progetti dei film nazionali da realizzarsi in coproduzione o compartecipazione con imprese estere e quelli dei film nazionali da realizzarsi in tutto o in parte all'estero ai sensi degli articoli 19 e 20.

La sottocommissione viene eletta dalla Commissione centrale, nella sua prima riunione, ed è composta:

1) da un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, di cui alla lettera *g*);

2) da due rappresentanti degli autori cinematografici, di cui alla lettera *h*);

3) da due rappresentanti dei produttori di film, di cui alla lettera *p*);

4) da due rappresentanti dei lavoratori del cinema, di cui alla lettera *l*);

5) da uno dei tre esperti, di cui alla lettera *v*).

Il Direttore generale dello spettacolo provvede alla convocazione della sottocommissione e può, di volta in volta, delegare le funzioni di presidente ad un ispettore generale della Direzione generale dello spettacolo. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario effettivo o da quello supplente della Commissione centrale per la cinematografia.

ART. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende per lungometraggio il film di lunghezza superiore ai duemila metri, a soggetto o a carattere documentario.

Identico.

I componenti della Commissione centrale per la cinematografia sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. I membri di cui alle lettere da *b*) a *g*) durano in carica due anni e possono essere confermati.

Identico.

Identico.

La sottocommissione viene eletta dalla Commissione centrale, nella sua prima riunione ed è composta:

1) da un rappresentante dell'ente autonomo di gestione per il cinema, di cui alla lettera *g*);

2) da due rappresentanti degli autori cinematografici, di cui alla lettera *h*);

3) da due rappresentanti dei produttori di film, di cui alla lettera *p*);

4) da due rappresentanti dei lavoratori del cinema, di cui alla lettera *l*);

5) da uno dei tre esperti, di cui alla lettera *z*).

Il Direttore generale dello spettacolo provvede alla convocazione della sottocommissione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario effettivo o da quello supplente della Commissione centrale per la cinematografia.

ART. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per lungometraggio il film di lunghezza superiore ai 1.600 metri, a soggetto o a carattere documentario, salvo restando la

È dichiarato nazionale il lungometraggio prodotto in versione originale italiana che sia stato girato in Italia da imprese appartenenti a cittadini italiani o da società che abbiano sede legale in Italia, amministratori italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività, e sempre che concorrano i seguenti requisiti:

a) che il soggetto sia di autore italiano oppure sia ridotto o adattato da autore italiano;

b) che il regista sia italiano e italiani, in maggioranza, gli sceneggiatori;

c) che almeno la metà dei ruoli principali ed almeno i tre quarti dei ruoli secondari siano affidati ad interpreti italiani. È tuttavia consentito l'impiego di interpreti stranieri in aumento delle quote per questi previste, qualora essi risultino residenti in Italia da oltre tre anni e nei casi in cui lo richiedano particolari caratteristiche somatiche dei personaggi affidati alla loro interpretazione;

d) che gli altri elementi artistici e tecnici qualificati (musicista, scenografo, costumista, direttore della fotografia, operatore, montatore, fonico, aiuto regista, direttore di produzione, ispettore di produzione, segretario di produzione, fotografo di scena, truccatore) impiegati nei film siano almeno per due terzi italiani;

e) che il restante personale tecnico ed esecutivo e le maestranze siano interamente italiani.

Due elementi tra quelli indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) debbono risultare diplomati, all'atto del loro impiego, presso il Centro sperimentale di cinematografia da non oltre cinque anni.

Gli elementi artistici e tecnici stranieri che, nelle aliquote consentite, partecipano a film nazionali, debbono essere cittadini di Stati che applicano condizioni di reciprocità ai cittadini italiani nei film di rispettiva nazionalità.

Il lungometraggio che abbia i requisiti di cui ai comma precedenti viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo

definizione di cui agli articoli 2 e 3 della prima direttiva del Consiglio della Comunità Europea in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, ai fini dell'applicazione della direttiva medesima.

È dichiarato nazionale il lungometraggio prodotto in versione originale italiana che sia stato girato prevalentemente in Italia da imprese appartenenti a cittadini italiani o da società che abbiano sede legale in Italia, amministratori italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività, e sempre che concorrano i seguenti requisiti:

a) che il soggetto sia di autore italiano oppure sia ridotto o adattato da autore italiano;

b) che il regista sia italiano e italiani, in maggioranza, gli sceneggiatori; il regista potrà essere di altra nazionalità qualora si tratti di regista di chiara fama internazionale e l'eccezione sia motivata da esigenze straordinarie, previa favorevole pronuncia della Sottocommissione di cui all'articolo 3;

c) che almeno due terzi dei ruoli principali ed almeno i tre quarti dei ruoli secondari siano affidati ad interpreti italiani;

d) che gli altri elementi artistici e tecnici qualificati (musicista, scenografo, costumista, direttore della fotografia, operatore, montatore, fonico, aiuto regista, direttore di produzione, ispettore di produzione, segretario di produzione, fotografo di scena, truccatore) impiegati nei film siano almeno per tre quarti italiani;

e) che il restante personale tecnico ed esecutivo e le maestranze siano interamente italiani, salvo quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità Europea del 25 marzo 1964.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

tacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e terzo comma.

La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge, salvo quanto è previsto dal sesto e settimo comma dell'articolo 8.

ART. 5.

I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, salvo che non presentino, oltre adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche o culturali o spettacolari. L'accertamento di tali requisiti è demandato al comitato di esperti di cui all'articolo 46.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare un minimo di venticinque giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di lungometraggi nazionali ammessi, ai sensi della presente e delle precedenti leggi, alla programmazione obbligatoria da non oltre cinque anni.

Detto periodo di venticinque giorni deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, tre domeniche.

Per i locali ad attività saltuaria, il numero dei giorni da riservare alla programmazione di lungometraggi nazionali è proporzionalmente ridotto.

Nei casi di infrazione agli obblighi di cui al presente articolo, la commissione prevista dall'articolo 51 assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione di film nazionali e, trascorso inutilmente detto termine, dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo di tempo da uno a dieci giorni, fermo restando l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra.

Identico.

Il film dovrà essere girato, limitatamente alle riprese in interni, in ripresa sonora diretta e, almeno per il 70 per cento degli interni previsti dalla sceneggiatura, in teatri di posa italiani adeguatamente attrezzati. Dall'obbligo predetto sono esclusi i film che per ragioni artistiche, in base alla sceneggiatura, sono ripresi dal vero mentre le altre deroghe motivate da esigenze artistiche richiedono il previo parere della Sottocommissione di cui all'articolo 3.

ART. 5.

Tutti i lungometraggi nazionali saranno ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, salvo quelli che non presentino sufficienti requisiti di idoneità tecnica o qualità artistica o spettacolare o culturale.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare un minimo di 30 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di lungometraggi nazionali ammessi, ai sensi della presente e delle precedenti leggi, alla programmazione obbligatoria da non oltre cinque anni.

Detto periodo di 30 giorni deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, tre domeniche.

Identico.

Nei casi di infrazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Commissione prevista dall'articolo 51, vagliate le eventuali ragioni esposte dall'interessato, assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione di film nazionali e, trascorso inutilmente detto termine, dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo di tempo da uno a dieci giorni, fermo restando l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra.

ART. 6.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino un solo lungometraggio nazionale, ammesso alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge, è concesso un abbuono del 17 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

L'abbuono di cui al precedente comma è elevato al 30 per cento limitatamente alle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto sia inferiore alle lire 200 nette.

A favore dell'esercente di sale cinematografiche, che proietti lungometraggi nazionali presentati alla revisione cinematografica prima dell'entrata in vigore della presente legge ed ammessi alla programmazione obbligatoria, è confermato l'abbuono dei diritti erariali nella misura prevista dalla legge 31 luglio 1956 n. 897, successivamente prorogata.

ART. 7.

A favore del produttore del lungometraggio nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, ai sensi della presente legge, è concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo pari all'11,75 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato, per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico, accertato dalla Società italiana autori ed editori.

Identico contributo, nella misura dello 0,25 per cento e da dividersi in parti uguali, è concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura che siano cittadini italiani e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

ART. 8.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 48, rilascia mensilmente un attestato di qualità ai lungometraggi nazionali, i quali, ammessi alla programmazione obbligatoria nel mese precedente, abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

Il numero dei lungometraggi a cui viene rilasciato l'attestato non può essere superiore

ART. 6.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino un solo lungometraggio nazionale, ammesso alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge, è concesso un abbuono del 18 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

L'abbuono di cui al precedente comma è elevato al 35 per cento limitatamente alle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto sia inferiore alle lire 200 nette. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, tale limite di prezzo può essere modificato in relazione alle variazioni all'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici.

Le norme di cui al precedente comma si applicano anche a favore degli esercenti che proiettino lungometraggi nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle precedenti disposizioni legislative.

ART. 7.

A favore del produttore del lungometraggio nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, ai sensi della presente legge, è concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato, per un periodo di 5 anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico, accertato dalla Società italiana autori ed editori.

Identico.

ART. 8.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 48, rilascia un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria, che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

L'attestato di qualità di cui al comma precedente potrà essere rilasciato a lungometrag-

al 25 per cento del numero complessivo dei lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria nel mese in questione. Qualora il numero degli attestati rilasciati non raggiunga la prevista percentuale del 25 per cento, la differenza residua va ad aumentare la percentuale del mese successivo, purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario. Nel caso invece che il numero dei film ritenuti dalla stessa Commissione meritevoli dell'attestato superasse la percentuale del 25 per cento, il rilascio di altri attestati potrà essere disposto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo sulla quota del mese successivo, fermo restando che la predetta percentuale sul numero complessivo dei film non potrà in alcun caso essere superata nel corso dell'esercizio.

A favore del produttore del lungometraggio nazionale al quale sia stato rilasciato l'attestato di qualità è concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo pari al 6 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato, per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico, accertato dalla Società italiana autori ed editori. Identico contributo, nella misura dell'1 per cento e da dividersi in parti uguali, è concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino un solo lungometraggio nazionale, al quale sia stato rilasciato l'attestato di qualità è concesso un abbuono del 35 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. L'abbuono non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 6.

L'abbuono di cui al precedente comma è elevato al 50 per cento, limitatamente alle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto sia inferiore alle 200 lire nette.

Per essere ammessi al rilascio dell'attestato di qualità gli interessati debbono inoltrare domanda al Ministero del turismo e dello spettacolo all'atto in cui il film viene presentato per essere ammesso alla programmazione obbligatoria.

Gli interessati, inoltre, debbono presentare la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 50.000 al competente Ufficio del registro.

ART. 9.

I lungometraggi ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dal pre-

gi nazionali in numero non superiore a 10 per ciascun semestre.

L'attestato di qualità potrà altresì essere rilasciato, per ciascun semestre, a non più di tre lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base all'articolo 18.

Gli attestati eventualmente non rilasciati in ciascun semestre vanno ad aumentare il numero degli attestati da assegnare nel semestre successivo, purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

Per essere ammessi al rilascio dell'attestato di qualità gli interessati debbono inoltrare domanda al Ministero del turismo e dello spettacolo, all'atto in cui il film viene presentato per essere ammesso alla programmazione obbligatoria.

Gli interessati inoltre debbono presentare la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 100.000 al competente ufficio del registro.

Gli attestati di qualità sono rilasciati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo entro un mese dalla fine di ogni semestre fra i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria nel semestre suddetto e che abbiano presentato domanda ai sensi dei due comma precedenti.

ART. 9.

Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto

cedente articolo concorrono alla assegnazione, per ogni semestre, di quattro premi di qualità di quaranta milioni di lire ciascuno.

Ogni premio sarà così ripartito: trenta milioni al produttore, quattro milioni al regista, un milione all'autore del soggetto, tre milioni all'autore della sceneggiatura, un milione all'autore del commento musicale, un milione al direttore della fotografia. I beneficiari del premio devono essere cittadini italiani e risultare iscritti al pubblico registro cinematografico con la relativa qualifica.

I premi eventualmente non assegnati in ciascun semestre vanno ad aumentare il numero dei premi da assegnare nel semestre successivo purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

La domanda per il rilascio dell'attestato di qualità vale anche come domanda per concorrere all'assegnazione dei premi di qualità.

I premi sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo entro due mesi dalla fine di ogni semestre tra i lungometraggi ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità nel semestre suddetto, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 48.

ART. 10.

Ai fini della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 300 metri a carattere documentario o a soggetto.

Il cortometraggio è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia, con personale tecnico ed artistico interamente italiano.

Il cortometraggio che abbia i requisiti di cui al comma precedente viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del cortometraggio deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

ART. 11.

I cortometraggi iscritti, nel corso di ciascun trimestre, nell'elenco di cui al terzo comma del precedente articolo, possono con-

dal precedente articolo, è assegnato un premio di 40 milioni di lire.

Tale premio sarà così ripartito: il 75 per cento al produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia. I beneficiari del premio devono essere cittadini italiani e risultare iscritti al pubblico registro cinematografico con la relativa qualifica.

Agli esercenti di sale cinematografiche è concesso, per la programmazione dei film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità, un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è cumulabile con quelli previsti dall'articolo 6.

ART. 10.

Ai fini della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 290 metri a carattere documentario o a soggetto.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 11.

I cortometraggi iscritti, nel corso di ciascun trimestre, nell'elenco di cui al terzo comma del precedente articolo, possono con-

correre all'assegnazione dei seguenti premi trimestrali di qualità, da attribuire per il 90 per cento al produttore e per il 10 per cento al regista del film, che sia cittadino italiano e iscritto con tale qualifica al pubblico registro cinematografico:

a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;

b) otto premi da lire sette milioni ciascuno;

c) venti premi da lire cinque milioni e 500 mila ciascuno.

L'ammontare dei premi suddetti viene ridotto del dieci per cento nel caso che il cortometraggio premiato sia stato girato in bianco e nero e viene, invece, aumentato del dieci per cento nel caso che il cortometraggio sia di animazione.

I premi eventualmente non assegnati in ciascun trimestre vanno ad aumentare il numero dei premi da assegnare nel trimestre successivo purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

I premi di qualità sono assegnati, entro il trimestre successivo, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 49, ai cortometraggi in concorso che siano di livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico, artistico e di cultura. La Commissione redige motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso.

Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della S.I.A.E. che il film sia stato proiettato in almeno 500 sale cinematografiche.

La disposizione, di cui al comma precedente, non si applica qualora la distribuzione del cortometraggio sia assicurata per lo stesso numero di sale dall'Ente autonomo di gestione per il cinema che, a tal fine, si avvarrà di una delle società da esso inquadrate.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà ad organizzare una pubblica proiezione di tutti i cortometraggi in concorso.

Venti premi da lire cinque milioni e 500 mila ciascuno, da attribuire al produttore del film, sono inoltre riservati, per ogni esercizio finanziario, ai cortometraggi dichiarati nazionali dalle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità Economica Europea ed in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma. L'assegnazione dei premi è effettuata, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 49, tra i film designati da detti Stati che, a tal fine,

correre all'assegnazione dei seguenti premi trimestrali di qualità, da attribuire per il 90 per cento al produttore, per l'8 per cento al regista e per il 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e iscritti con tale qualifica al pubblico registro cinematografico:

a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;

b) otto premi da lire sette milioni ciascuno;

c) venti premi da lire cinque milioni e 500 mila ciascuno.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

La disposizione, di cui al comma precedente, non si applica qualora la distribuzione del cortometraggio sia garantita per lo stesso numero di sale dall'Ente autonomo di gestione per il cinema che, a tal fine, si avvarrà di una delle società da esso inquadrate.

Identico.

Identico.

possono presentare, entro ciascun esercizio, due film o il cinque per cento della rispettiva produzione dell'anno precedente.

ART. 12.

Su richiesta del produttore interessato l'Ente autonomo di gestione per il cinema provvede ad assicurare gratuitamente la stampa delle copie e la distribuzione del cortometraggio premiato per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. L'Ente autonomo di gestione per il cinema rilascia apposito atto di impegno entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema non può chiedere all'esercente di sale cinematografiche alcun canone di noleggio per la proiezione del cortometraggio di cui al comma precedente, allorché il cortometraggio distribuito costituisce complemento di programma.

Qualora il produttore del cortometraggio premiato non intenda avvalersi della distribuzione garantita dall'Ente autonomo di gestione per il cinema, l'Ente stesso provvederà, a sue spese, alla stampa di quindici copie del cortometraggio, affidandola, se del caso, ad una società da esso inquadrata o, in caso di impossibilità, ad imprese adeguatamente attrezzate.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e le società a partecipazione statale debbono affidare all'Istituto Luce la produzione e la distribuzione in pubblico in Italia dei film inerenti alla loro attività, rimanendo a loro carico, nei limiti del costo sostenuto, le spese di produzione e quelle di stampa delle copie. Le Amministrazioni e gli enti possono designare il personale artistico necessario per la realizzazione del film.

Dei cortometraggi indicati nel precedente comma, l'Ente autonomo di gestione per il cinema, attraverso una delle società da esso inquadrare, cura anche lo scambio e la vendita all'estero, previa autorizzazione dell'Amministrazione o dell'Ente o della Società interessati.

Gli eventuali proventi, derivanti dalla proiezione in pubblico, non come complemento di programma ma come spettacolo a sé stante, di cortometraggi premiati e affidati

ART. 12.

Su richiesta del produttore interessato l'Ente autonomo di gestione per il cinema provvede ad assicurare gratuitamente la stampa delle copie e la distribuzione del cortometraggio premiato per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. L'Ente autonomo di gestione per il cinema rilascia apposito atto di impegno entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e terrà a disposizione dei produttori e degli autori la documentazione dei passaggi effettuati.

Identico.

Identico.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e le società a partecipazione statale debbono affidare all'Istituto Luce la produzione e la distribuzione in pubblico in Italia dei film inerenti alla loro attività, rimanendo a loro carico, nei limiti del costo sostenuto, le spese di produzione, di distribuzione e di stampa delle copie. Le Amministrazioni e gli enti possono designare il personale artistico necessario per la realizzazione del film.

Identico.

Identico.

alla distribuzione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, spettano all'Ente stesso.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo corrisponderà, annualmente, all'Ente autonomo di gestione per il cinema la somma di lire 198 milioni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati, ai sensi del presente articolo, e svolti, sia direttamente sia tramite le Società da esso inquadrate.

ART. 13.

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascun spettacolo, per almeno 45 giorni per ogni trimestre, cortometraggi nazionali che abbiano ottenuto la programmazione obbligatoria in base alle leggi precedenti, o che abbiano conseguito, da non oltre tre anni, i premi di qualità previsti dalla presente legge; per i locali ad attività saltuaria, detto periodo viene proporzionalmente ridotto.

In sostituzione dei cortometraggi indicati nel precedente comma, gli esercenti di sale cinematografiche possono proiettare cortometraggi prodotti dall'Istituto Luce per conto delle Amministrazioni dello Stato, e degli enti pubblici che la Commissione di cui all'articolo 49 giudichi di interesse culturale o spettacolare. I cortometraggi suddetti non possono essere in numero superiore a 25 per ciascun esercizio finanziario.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma non si applicano nei giorni in cui la proiezione del lungometraggio è preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o varietà.

Le programmazioni del cortometraggio debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, sull'apposito libretto di circolazione rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, che deve essere allegato ad ogni copia del cortometraggio medesimo. Nel libretto di circolazione deve altresì essere annotato il titolo del lungometraggio con il quale il cortometraggio è programmato.

Nel caso di infrazione all'obbligo di cui al primo e secondo comma si applica la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 5.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre ad un lungometraggio, un solo cortometraggio di quelli indicati nel presente articolo o nell'articolo 18, è concesso un abbuono del 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Qualora la lunghezza del cortometraggio proiettato sia superiore a metri 400 l'abbuono suddetto è elevato al quattro per cento.

Identico.

ART. 13.

Identico.

In sostituzione dei cortometraggi indicati nel precedente comma, gli esercenti di sale cinematografiche possono proiettare cortometraggi prodotti dall'Istituto Luce per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che la Commissione di cui all'articolo 49 giudichi di interesse culturale o spettacolare. Tale riconoscimento può essere attribuito a non più di 50 cortometraggi per ciascun esercizio finanziario.

Identico.

Identico.

Nel caso di infrazione all'obbligo di cui al primo comma si applica la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 5.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre ad un lungometraggio, un solo cortometraggio di quelli indicati nel presente articolo o ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti leggi, è concesso un abbuono del 3 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di tre anni dalla data della prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso.

Gli abbuoni indicati nel precedente comma sono rispettivamente elevati al quattro per cento e al sei per cento quando il cortometraggio sia proiettato in sale cinematografiche nelle quali il prezzo del biglietto non superi le lire 200 nette.

Qualora lo spettacolo cinematografico sia composto esclusivamente di cortometraggi nazionali o esteri è concesso all'esercente un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

ART. 14.

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri e non superiore ai 250 metri che riproduca, con il carattere di informazione, fatti ed avvenimenti del giorno, anche se dedicato ad un solo argomento.

Il film di attualità è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato in prevalenza in Italia con personale tecnico italiano.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del film di attualità deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

L'istanza di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

ART. 15.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre al lungometraggio, anche uno dei film di attualità di cui al precedente articolo, è concesso un abbuono del 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. L'abbuono è del 4 per cento quando il film di attualità sia proiettato in sale cinematografiche nelle quali il prezzo netto del biglietto non superi le lire 200.

Gli abbuoni indicati nel precedente comma non sono cumulabili con quelli previsti nell'articolo 13.

Il film nazionale di attualità, di lunghezza superiore ai 2000 metri, può essere ammesso ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 per il lungometraggio nazionale, limitatamente ad un periodo di sei mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico.

Soppresso.

Identico.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre al lungometraggio, anche uno dei film di attualità di cui al precedente articolo, è concesso un abbuono del 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di cinque mesi dalla data della prima proiezione in pubblico del film di attualità stesso.

Soppresso.

Il film nazionale di attualità, di lunghezza superiore ai 1600 metri, può essere ammesso ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 per il lungometraggio nazionale, limitatamente ad un periodo di sei mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico.

ART. 16.

La qualifica di film « prodotto per la gioventù » è attribuita al film di lungo e di cortometraggio, nazionale o straniero, il cui contenuto sia particolarmente rispondente alla esigenza di contribuire alla formazione etica, culturale e civile dei minori degli anni 16.

La dichiarazione di film « prodotto per la gioventù » è rilasciata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere del Comitato previsto dall'articolo 50 su apposita domanda accompagnata per i film di lungometraggio dalla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 50.000 al competente ufficio del registro.

Il numero dei cortometraggi cui potrà essere riconosciuta la qualifica di « prodotto per la gioventù » sarà stabilito ogni anno dalla Commissione centrale per la cinematografia sulla base di una valutazione del fabbisogno del mercato, delle possibilità produttive e dell'esistenza di un circuito di sale specializzate. Il numero dei film stranieri non potrà comunque superare quello dei film nazionali.

A favore dell'esercente di sale cinematografiche è concesso un abbuono del 90 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge qualora lo spettacolo programmato sia composto: o da un solo lungometraggio dichiarato « prodotto per la gioventù »; o da un lungometraggio sempre dichiarato « prodotto per la gioventù » accompagnato da un cortometraggio parimenti dichiarato « prodotto per la gioventù »; oppure da soli cortometraggi sempre dichiarati « prodotti per la gioventù ».

Gli abbuoni di cui al precedente comma non sono cumulabili con quelli previsti dagli articoli 6, 8 e 13.

ART. 17.

Il film prodotto da società inquadrato nell'Ente autonomo di gestione per il cinema, che abbia ottenuto la qualifica di film « prodotto per la gioventù », non viene computato nel numero massimo stabilito ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente.

ART. 18.

Ai fini dell'applicazione del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunità economica europea sono ammessi alla programmazione obbligatoria ed

ART. 16.

La qualifica di film « prodotto per i ragazzi » è attribuita al film di lungo e di cortometraggio, nazionale o straniero, il cui contenuto sia particolarmente rispondente alla esigenza di contribuire alla formazione etica, culturale e civile dei minori degli anni 16.

La dichiarazione di film « prodotto per i ragazzi » è rilasciata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme e motivato parere del Comitato previsto dall'articolo 50 su apposita domanda accompagnata per i film di lungometraggio dalla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 50.000 al competente ufficio del registro.

In relazione alle esigenze del mercato e alle possibilità produttive, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, potrà definire ogni anno il numero dei cortometraggi e lungometraggi ai quali possa essere riconosciuta la qualifica di « prodotto per i ragazzi ». Il numero dei film stranieri non potrà comunque superare quello dei film nazionali.

A favore dell'esercente di sale cinematografiche è concesso un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge qualora lo spettacolo programmato sia composto: o da un solo lungometraggio dichiarato « prodotto per i ragazzi »; o da un lungometraggio sempre dichiarato « prodotto per i ragazzi » accompagnato da un cortometraggio parimenti dichiarato « prodotto per i ragazzi »; oppure da soli cortometraggi sempre dichiarati « prodotti per i ragazzi ».

L'abbuono di cui al precedente comma è cumulabile con quello previsto dall'articolo 6.

ART. 17.

Il film prodotto da società inquadrato nell'Ente autonomo di gestione per il cinema, che abbia ottenuto la qualifica di film « prodotto per i ragazzi », non viene computato nel numero massimo stabilito ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente.

ART. 18.

Ai fini dell'applicazione del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunità economica europea, i film a lungometraggio e a cortometraggio dichiarati

agli abbuoni, di cui al primo comma dell'articolo 6, a favore dell'esercente, alle stesse condizioni dei lungometraggi e dei cortometraggi riconosciuti di nazionalità italiana, i film di lungo e di corto metraggio dichiarati nazionali da uno degli Stati membri della C.E.E. in base ai requisiti indicati nella prima direttiva del Consiglio della Comunità in materia cinematografica del 15 ottobre 1963.

Alla programmazione obbligatoria ed agli abbuoni a favore dell'esercente sono anche ammessi, previo esame da parte della Commissione di cui all'articolo 49, i film di corto metraggio prodotti in uno degli Stati membri dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.).

Le disposizioni di cui ai precedenti comma saranno applicate nei confronti dei film di Paesi ove non esistano restrizioni alla importazione e alla distribuzione di film italiani.

ART. 19.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 10, possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.

La quota minoritaria di partecipazione del coproduttore italiano non potrà comunque essere inferiore al 30 per cento del costo del film e dovrà essere impiegata, per almeno l'80 per cento, per il pagamento di prestazioni di personale artistico e tecnico italiano e per ogni altra spesa effettuata in Italia per la realizzazione del film.

Il saldo della quota dovrà essere trasferito al coproduttore maggioritario nel corso della lavorazione del film.

In deroga alle medesime disposizioni, possono parimenti essere riconosciuti nazionali i lungometraggi girati in Italia da imprese italiane, in regime di compartecipazione finanziaria, artistica e tecnica con imprese estere, qualora si riscontrino particolari condizioni di

nazionali da uno degli Stati membri della C.E.E., in base ai requisiti indicati nella prima direttiva del Consiglio della comunità in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, sono ammessi alla programmazione obbligatoria ed agli abbuoni a favore degli esercenti, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 46 se a lungometraggio, e della Commissione di cui all'articolo 49 se a cortometraggio con le stesse modalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana.

Agli stessi benefici sono ammessi i film di lungometraggio e i cortometraggi prodotti da imprese italiane che, non dichiarati nazionali rispettivamente ai sensi degli articoli 4, 10 e 14 della presente legge, presentino i requisiti indicati nella direttiva del Consiglio della Comunità, di cui al comma precedente.

I film a cortometraggio prodotti in uno degli Stati membri dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.) sono ammessi, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 49, alla programmazione obbligatoria ed agli abbuoni a favore dell'esercente, con le stesse modalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana.

Identico.

ART. 19.

Identico.

La quota di partecipazione del coproduttore italiano non potrà essere inferiore al 30 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.

Soppresso.

Identico.

interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro.

Il riconoscimento di nazionalità del film, di cui al precedente comma, viene rilasciato sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia a norma dell'articolo 3, in base ad apposita istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.

I lungometraggi realizzati in coproduzione minoritaria con imprese possono essere riconosciuti nazionali solo se l'impresa produttrice italiana, prima di ciascun lungometraggio di coproduzione minoritaria, abbia già realizzato un lungometraggio interamente italiano o di coproduzione maggioritaria, dichiarato nazionale da non oltre due anni.

ART. 20.

La dichiarazione di nazionalità italiana del film è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, previo accertamento dei requisiti indicati dalla presente legge, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione.

Il lungometraggio ed il cortometraggio che, per inderogabili esigenze di ambientazione del soggetto, venga girato in parte o totalmente all'estero può essere riconosciuto, agli effetti della presente legge, di nazionalità italiana dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, in base a motivata richiesta avanzata dall'impresa produttrice.

Le riprese da eseguirsi all'estero possono anche riferirsi a scene di interni dal vero, qualora queste risultino collegate con le scene di esterni, girate nello stesso paese.

Nelle ipotesi previste al secondo e terzo comma è consentito l'impiego di personale esecutivo, di figurazioni e di maestranze, non italiani, fermi restando gli altri requisiti di cui all'articolo 4.

Ai soli effetti previsti nell'articolo 30, il Ministero del turismo e dello spettacolo può rilasciare dichiarazioni provvisorie di nazionalità italiana per i film realizzati da imprese italiane, ancora in fase di lavorazione, sempre che dagli atti in suo possesso risultino almeno sussistenti i requisiti previsti dall'articolo 4, lettera a), b) e c).

Il riconoscimento di nazionalità del film, di cui al precedente comma, viene rilasciato sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia a norma dell'articolo 3, in base ad apposita istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.

Il numero dei film che ciascuna impresa italiana può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni.

Nei trasferimenti valutari effettuati reciprocamente fra i Paesi coproduttori dovrà sussistere un costante equilibrio. L'eventuale squilibrio accertato alla fine di ciascun anno di durata dei singoli accordi dovrà essere compensato entro l'anno successivo.

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali.

Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 48 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico, artistico e culturale.

La lunghezza minima del film, indicato nella presente legge, si intende riferita alla pellicola di formato 35 mm. Se il film è stampato su pellicola di formato inferiore o superiore, tale lunghezza si intende proporzionalmente ridotta od aumentata.

Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali debbono essere effettuati in Italia.

Possono essere consentite deroghe dal Ministro per il turismo e lo spettacolo ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali.

Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampati all'estero, quando provengono da paesi che non riconoscano in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali.

ART. 22.

Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, che vogliano ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10 e 14, e che intendano beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, sono tenute, all'atto della denuncia di inizio di lavorazione del film, di cui all'articolo seguente, a presentare:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dell'estratto del libro soci, se trattasi di società;

b) un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed agricoltura;

c) un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del ti-

ART. 21.

Identico.

Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 48 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 22.

Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, che vogliano ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14 e 19, e che intendano beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, sono tenute, all'atto della denuncia di inizio di lavorazione del film, di cui all'articolo seguente, a presentare:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dell'estratto del libro soci, se trattasi di società;

b) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

c) un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del ti-

tolare dell'impresa individuale o, se trattasi di società, degli amministratori italiani;

d) un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della società;

e) un certificato della competente Autorità giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della società o la società stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti.

Le eventuali modificazioni della titolarità dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa e, se trattasi di società, del capitale sociale, delle persone dei soci o delle quote di partecipazione alla società debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo, e comunque non oltre la data di presentazione delle pellicole per l'ammissione alle provvidenze di legge.

In deroga al primo comma del presente articolo, le imprese individuali che iniziano per la prima volta l'esercizio di produzione di film, sono tenute a presentare il certificato di cui alla lettera *b*) solo a fine di lavorazione del film, restando per esse l'obbligo della presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) al momento della denuncia di lavorazione.

ART. 23.

Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, debbono denunciare preventivamente al Ministro del turismo e dello spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità e presentare, nel contempo, il soggetto del film, la sceneggiatura, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film.

Il personale italiano impiegato nei film deve risultare iscritto all'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento al lavoro.

Per i film di attualità la denuncia di inizio di lavorazione può essere tuttavia presentata anche dopo l'inizio delle riprese.

Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista. gli

tolare dell'impresa individuale o, se trattasi di società, degli amministratori italiani;

d) un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della società;

e) un certificato della competente Autorità giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della società o la società stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti.

Identico.

Identico.

ART. 23.

Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, debbono denunciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità e presentare, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film.

Identico.

Identico.

Identico.

autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale ed il direttore della fotografia, è trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla Società italiana autori ed editori per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

Le imprese produttrici estere, per potere girare in Italia film o scene di film, devono presentare preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire ogni elemento richiesto dal Ministero.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle imprese produttrici nazionali, che non intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge.

I testi dei soggetti e delle sceneggiature, di cui al primo e al quinto comma del presente articolo, saranno conservati dalla Cineteca Nazionale.

ART. 24.

Per la corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge, il produttore deve in particolare presentare:

a) una dichiarazione dalla quale risulti analiticamente il costo effettivo sostenuto per la realizzazione del film. Tale dichiarazione dovrà essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro un mese dal termine della lavorazione del film di lungo o corto metraggio;

b) il certificato rilasciato dall'E.N.P.A.L.S., ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1946, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per la produzione del film.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'E.N.P.A.L.S. rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

L'Amministrazione accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al produttore, fintanto che l'E.N.P.A.L.S. non rilasci un successivo certificato liberatorio;

c) la dichiarazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Ufficio speciale collocamento lavoratori dello

Identico.

Soppresso.

I testi dei soggetti di cui al primo comma e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, saranno conservati dalla Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali in base alle precedenti leggi.

ART. 24.

Per la corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge, il produttore o gli altri aventi diritto deve in particolare presentare:

a) il certificato rilasciato dall'E.N.P.A.L.S., ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1946, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per la produzione del film.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'E.N.P.A.L.S. rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

L'Amministrazione accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al produttore, fin tanto che l'E.N.P.A.L.S. non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora il produttore non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'E.N.P.A.L.S., l'Amministrazione rimetterà direttamente all'E.N.P.A.L.S. le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'amministrazione stessa e per il produttore interessato;

b) la dichiarazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale

spettacolo — attestante che il produttore, per la realizzazione del film, non abbia violato le norme sul collocamento.

In caso di violazione delle suddette norme sul collocamento il film potrà essere parimenti ammesso ai benefici di legge, sempre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ritenga che le inosservanze siano connesse a motivi di forza maggiore.

Il produttore deve inoltre presentare:

d) per i lungometraggi, il certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori, attestante la data di prima proiezione in pubblico:

e) per i cortometraggi:

1) una dichiarazione che il film è stato prodotto senza contributi finanziari da parte dello Stato o di altri Enti pubblici, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12;

2) un certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori comprovante la programmazione del cortometraggio in almeno 500 sale cinematografiche. Nella ipotesi prevista dal sesto comma dell'articolo 11 il produttore deve invece presentare apposito atto di impegno dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, relativo alla programmazione del cortometraggio per lo stesso numero di sale cinematografiche.

Sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello spettacolo come contributi e premi previsti dalla presente legge la ritenuta d'acconto di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 226, si applica con l'aliquota del 5 per cento.

La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche per la liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1° gennaio 1965, e per i premi liquidati a decorrere dalla stessa data.

Per le modalità di pagamento dei contributi previsti dalla presente legge valgono le norme stabilite dal regio decreto-legge 20 ottobre 1939, n. 2237.

ART. 25.

I film nazionali di lungo metraggio, di corto metraggio e di attualità ai fini della ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti dalla presente legge, i film che

— Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo — attestante che il produttore per la realizzazione del film, non abbia violato le norme sul collocamento.

Identico.

Il produttore o gli altri aventi diritto deve inoltre presentare:

e) per i lungometraggi, il certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori, attestante la data di prima proiezione in pubblico;

d) per i cortometraggi:

1) una dichiarazione che il film è stato prodotto senza contributi finanziari da parte dello Stato o di altri Enti pubblici, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12;

2) un certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori comprovante la programmazione del cortometraggio in almeno 500 sale cinematografiche. Nella ipotesi prevista dal sesto comma dell'articolo 11 il produttore deve invece presentare apposito atto di impegno dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, relativo alla programmazione del cortometraggio per lo stesso numero di sale cinematografiche.

Identico.

La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche per la liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1° gennaio 1965.

Identico.

ART. 25.

Identico.

abbiano, anche parzialmente, finalità pubblicitarie, nonché i film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

ART. 26.

Il contributo a favore del produttore del lungometraggio nazionale, di cui al primo comma dell'articolo 7, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla Società italiana autori ed editori e da questa comunicati bimestralmente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

La stessa disposizione si applica anche per i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle leggi precedentemente vigenti.

Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura del lungometraggio nazionale, di cui al secondo comma dell'articolo 7, è liquidato alla fine di ciascun anno di programmazione.

ART. 27.

È costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale, dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre Banche, Enti o Società finanziarie legalmente costituite.

Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a 4 anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno 10 anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio.

Ciascun contributo, di cui al precedente comma, non può essere superiore ai 10 milioni complessivi.

Il fondo di cui al primo comma è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965.

ART. 26.

Identico.

Identico.

Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura del lungometraggio nazionale, di cui al secondo comma dell'articolo 7, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 27.

Identico.

Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a 5 anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno 10 anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in comuni dove non esistano esercizi cinematografici.

Identico.

Identico.

L'assegnazione dei contributi sugli interessi avrà inizio del 1° gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento.

Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo, di intesa con il Ministro del tesoro, provvederà all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di accertamento del costo dei film e di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e la erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito un Comitato per il credito cinematografico composto da:

- a) il Direttore generale dello spettacolo in funzione di Presidente;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo con la qualifica di ispettore generale;
- d) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
- e) un rappresentante dei produttori di film;
- f) un rappresentante dei noleggiatori di film;
- g) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
- h) un rappresentante dei giornalisti cinematografici;
- i) un rappresentante degli autori cinematografici;
- l) tre rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori;
- m) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I componenti del Comitato sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere da e) a l) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza

Identico.

Identico.

Identico.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito un Comitato per il credito cinematografico composto da:

- a) il Direttore generale dello spettacolo in funzione di Presidente;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo con la qualifica di ispettore generale;
- d) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
- e) un rappresentante dei produttori di film;
- f) un rappresentante dei noleggiatori di film;
- g) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
- h) un rappresentante dei giornalisti cinematografici;
- i) un rappresentante degli autori cinematografici;
- l) tre rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori;
- m) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico.

n) un esperto nominato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

I membri di cui alla lettera h) sono designati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo su indicazione della Federazione nazionale della stampa italiana. Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Il Comitato per il credito cinematografico esprime parere sia per la concessione di contributi sugli interessi sui mutui tratti dal fondo speciale, sia per le operazioni effettuate con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

ART. 28.

È istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato di lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori.

I finanziamenti a valere sul fondo particolare di cui al precedente comma sono deliberati, su conforme parere del Comitato per il credito cinematografico di cui al precedente articolo, dal Comitato esecutivo della Sezione e possono essere concessi anche ad integrazione di finanziamenti ordinari della Sezione stessa, fruendo dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 27.

I finanziamenti del fondo particolare non possono superare singolarmente il 30 per cento del costo di produzione accertato dalla Sezione; sono posticipati nel rimborso ai finanziamenti ordinari della Sezione stessa e sono gravati di un interesse del 3 per cento per ogni anno.

I proventi per interessi al pari delle eventuali perdite sono imputati al fondo particolare.

La gestione del fondo di cui al presente articolo deve essere tenuta distinta e separata dalle altre attività della Sezione.

ART. 29.

Il fondo speciale di cui alla legge 20 maggio 1942, n. 626, costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della

I componenti del Comitato sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e), f), g), i) e l) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Identico.

ART. 28.

Identico.

ART. 29.

Identico.

Banca nazionale del lavoro, sarà liquidato a cura della Sezione stessa, devolvendo le quote di spettanza dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, rispettivamente di lire 20 milioni ciascuna al fondo ordinario della Sezione medesima, in aumento rispettivamente delle partecipazioni dello Stato e della Banca predetta.

La riserva e le eventuali eccedenze attive risultanti dalla liquidazione del fondo suindicato, saranno attribuite in aumento della riserva del fondo ordinario della Sezione autonoma per il credito cinematografico.

Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è elevato da lire 372.421.318 a lire 3.412.421.318 mediante devoluzione di lire 40 milioni di cui al primo comma e mediante conferimento da parte dello Stato di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1965, lire 1 miliardo nell'esercizio 1966, lire 1 miliardo nell'esercizio 1967.

Il fondo stesso potrà essere ulteriormente aumentato con conferimenti degli attuali Enti partecipanti al fondo di dotazione della Sezione e di altri enti appositamente autorizzati.

Nulla è innovato per la gestione dei fondi speciali del credito cinematografico e per il rimborso dei buoni di doppiaggio di cui alla legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni.

Il diritto al rimborso del buono, non presentato per la riscossione entro due anni successivi alla data di scadenza, è prescritto.

ART. 30.

Sono soggetti all'imposta fissa di registro gli atti di vendita dei film nazionali, gli atti di cessione e di costituzione in pegno dei proventi, dei contributi e dei premi, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende ed enti di credito quando siano in relazione agli atti di cessione e di costituzione in pegno dei proventi, dei contributi e dei premi sopra indicati, gli atti di estinzione della cessione e del pegno, nonché quelli relativi alla esecuzione ed alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento.

ART. 30.

Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale di film nazionali, gli atti di cessione totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico, gli atti di cessione e di costituzione in pegno dei proventi, dei contributi e dei premi, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende ed Enti di credito quando siano in relazione agli atti di cessione e di costituzione in pegno dei proventi, dei contributi e dei premi sopra indicati, gli atti di estinzione e delle cessioni e del pegno, gli atti di rinuncia alle cessioni e al pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Per le cambiali rilasciate per le operazioni di credito sopra indicate si applica la tassa fissa di bollo nella misura dello 0,10 per mille, indipendentemente dalla scadenza e dalla durata delle operazioni medesime.

Per le operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704, e successive modificazioni e dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, per le operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione stessa. Restano comunque escluse dal sistema dell'abbonamento le cambiali e gli altri titoli di credito.

Le norme fiscali di cui al primo comma si applicano a tutte le operazioni di credito cinematografico anche se eseguite da enti o da società finanziarie, purché legalmente costituiti.

ART. 31.

La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

I criteri per la concessione della autorizzazione prevista dai precedenti comma e dall'articolo 33 sono determinati ogni anno con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatisi in ciascun comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.

Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartiere coordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero sprovvisti o in cui esistano particolari situazioni di esercizio o peculiari esigenze di interesse turistico.

Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film per la gioventù, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca Nazionale, nonché dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad

Per le operazioni di credito cinematografico effettuate dalla sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704, e successive modificazioni e dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, per le operazioni di credito a lungo e medio termine.

Identico.

ART. 31.

Identico.

associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44 della presente legge.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a tre sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore a un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra 500 mila ed un milione di abitanti, ad una sala per i comuni che abbiano una popolazione fra 100 mila e 500 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di giorni 180 dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto dall'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi già rientrati in patria.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila e lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.

ART. 32.

Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.

Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni.

ART. 33.

Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, nei comuni e nelle frazioni sprovvisti di sale ci-

ART. 32.

Identico.

ART. 33.

Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, nei comuni con popolazione non superiore a 10

nematografiche la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto è demandata ad una sottocommissione della commissione di vigilanza prevista dagli articoli 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 141 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, così composta: da un rappresentante del prefetto, che la presiede, dal sindaco del comune nel cui territorio sono posti i locali suddetti, dall'ufficiale sanitario del comune stesso, dall'ingegnere del genio civile e dall'esperto di elettrotecnica, membri della commissione di vigilanza, da un funzionario tecnico della carriera direttiva del comando provinciale dei vigili del fuoco; da un ispettore del lavoro designato dal competente ispettorato provinciale. Le funzioni di segretario sono affidate al segretario comunale.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'articolo 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Agli esercenti di sale cinematografiche riservate alla proiezione di film a formato ridotto, dalla data di entrata in vigore della presente legge è concessa la facoltà di corrispondere in modo forfettario i diritti erariali sui pubblici spettacoli.

L'ammissione al *forfait* rimane, tuttavia limitata a quei locali ubicati in comuni o frazioni sprovvisti di cinema permanenti, che effettuano proiezioni a formato ridotto e che praticano prezzi d'ingresso, al netto dei diritti erariali e dell'I.G.E. non superiori a lire 100.

La determinazione e la durata del *forfait* sarà fatta su proposta dell'Agente dell'Ente accertatore esclusivamente dalla Intendenza di finanza, nei capoluoghi di provincia e dall'Ufficio del Registro competente in ogni altro caso.

Le decisioni adottate dall'Autorità finanziaria sono immediatamente esecutive.

ART. 34.

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale ci-

mila abitanti la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate ad una Commissione così composta: dal sindaco del comune ove è ubicata la sala, che la presiede, da un ingegnere del genio civile, dall'ufficiale sanitario del comune. Le funzioni di segretario sono affidate al segretario comunale.

*Identico.**Identico.**Soppresso.**Soppresso.**Soppresso.**Soppresso.*

ART. 34.

Identico.

nematografiche al fine di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre al Ministero del turismo e dello spettacolo la revoca del nulla osta.

In casi di urgenza, sentita la Commissione di cui all'articolo 52 e previa istruttoria, il Ministro per il turismo e lo spettacolo richiede alla competente Commissione provinciale di vigilanza verifiche anche limitate ad un solo comune.

ART. 35.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare alla proiezione di film nazionali di lungo metraggio e di corto metraggio, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

ART. 36.

I film di corto metraggio e di attualità possono essere programmati una sola volta in ciascuna sala cinematografica e debbono essere sostituiti ogni qualvolta venga mutata la programmazione del lungo metraggio.

Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del lungo metraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film di attualità o del cortometraggio dopo la proiezione del lungo metraggio dell'ultimo spettacolo.

L'esercente di sala cinematografica, che non ottemperi agli obblighi previsti nel primo comma, decade dal beneficio dell'abbuono di cui agli articoli 13 e 15.

Saiva l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge, è nullo qualsiasi patto

ART. 35.

Identico.

ART. 36.

Identico.

con il quale si conviene di corrispondere somme, abbuoni, contributi o premi di qualunque genere al fine di ottenere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali di corto metraggio o di attualità ammessi ai benefici della presente legge.

ART. 37.

Gli abbuoni previsti dalla presente legge sono corrisposti all'esercente di sale cinematografiche all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per le proiezioni dei film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

ART. 38.

Qualora il lungometraggio nazionale sia proiettato, nel corso dello stesso spettacolo, con altro film di lungometraggio, è esclusa la corresponsione del contributo di cui agli articoli 7 e 8 e dell'abbuono di cui agli articoli 6 e 8 e la programmazione del lungometraggio nazionale non rientra nella quota di programmazione obbligatoria prevista dall'articolo 5.

ART. 39.

L'energia elettrica consumata nell'arco voltico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale.

ART. 40.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e rispettiva nazionalità.

Nei casi di inosservanza di detto obbligo è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni dalla Commissione di cui all'articolo 51.

I biglietti di ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con un contrassegno della Società italiana autori ed editori, incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte di incasso (borderò), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o contrassegnato dalla Società italiana autori ed

ART. 37.

Identico.

ART. 38.

Nel caso in cui il film nazionale a lungometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria venga proiettato nello stesso spettacolo unitamente ad altro film a lungometraggio, il contributo di cui all'articolo 7 viene ridotto alla metà.

ART. 39.

Identico.

ART. 40.

Identico.

Identico.

Identico.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte di incasso (borderò), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o contrassegnato dalla Società italiana autori ed

editori ed approvato, di anno in anno, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza; in particolare il titolo e la casa produttrice del lungometraggio, del cortometraggio e del film di attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario.

Il prezzo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti di ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche è determinato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per le finanze.

Chiunque contraffà o altera biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o alterati o fa uso dei medesimi è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 2 mila a lire 20 mila.

Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo le sanzioni fiscali.

ART. 41.

In difetto di accordi fra le Organizzazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, potranno essere determinate, annualmente, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film, sia nazionali che esteri.

La determinazione di cui al comma precedente sarà attuata a prezzo fisso, a prezzo fisso condizionato, a percentuale pura, tenuto conto della media dei prezzi di mercato praticati nel precedente biennio cinematografico nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, capo zona per la cinematografia, e nelle altre città capoluogo di provincia.

Non è dovuta l'imposta generale sull'entrata sulla quota parte dell'incasso spettante al produttore ed al noleggiatore in base a contratto a percentuale, qualora la relativa ri-

editori ed approvato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

Identico.

Identico.

Chiunque contraffà o altera biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o alterati, o fa uso dei medesimi è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 20 mila a lire 200 mila.

Identico.

ART. 41.

Identico.

La determinazione di cui al comma precedente prevederà le forme contrattuali a prezzo fisso, a prezzo fisso condizionato a percentuale pura, tenuto conto della media dei prezzi di mercato praticati nel precedente biennio cinematografico nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, capo zona per la cinematografia, e nelle altre città capoluogo di provincia.

Identico.

scossione sia affidata alla Società italiana autori ed editori, o ad altro Ente che sia stato riconosciuto idoneo dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 42.

Per cinque esercizi finanziari successivi, a partire da quello del 1965, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali la somma di lire 900.000.000 per l'esercizio finanziario 1965, di lire 950.000.000 per l'esercizio finanziario 1966 e di lire 1.000.000.000 per ciascuno dei tre esercizi successivi, da devolvere all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'attuazione dei compiti previsti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330.

I piani di utilizzazione di tale somma saranno predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ed approvati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato dei Ministri di cui agli ultimi due comma dell'articolo 2.

ART. 43.

La Cineteca Nazionale esistente presso il Centro sperimentale di cinematografia continuerà ad operare nell'ambito del Centro stesso.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro, sarà modificato lo statuto del Centro sperimentale di cinematografia e saranno emanate le norme per il funzionamento della Cineteca.

ART. 42.

Identico.

I piani di utilizzazione di tale somma saranno predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ed approvati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato dei Ministri di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2.

Gli atti compiuti dall'Ente autonomo di gestione per il cinema nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, nonché gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

ART. 43.

Identico.

Le copie dei film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'ammissione alle provvidenze di legge restano, in caso di ammissione, acquisite da parte del Ministero stesso e sono da questo consegnate alla Cineteca Nazionale esistente presso il Centro sperimentale di cinematografia.

La prima proiezione in pubblico, nel territorio della Repubblica, dei film stranieri di lungometraggio, è subordinata alla avvenuta consegna, da parte dell'interessato, di una copia nuova, in edizione originale, alla Cineteca Nazionale, che rilascia apposita ricevuta liberatoria.

La Cineteca nazionale può avvalersi delle copie di cui al terzo e quarto comma, o di altre copie stampate a sue spese, per proiezioni a scopo culturale e didattico, e al di fuori di ogni finalità commerciale, organizzate direttamente o in collaborazione con i Circoli di cultura cinematografica o con altri Enti a carattere culturale, trascorsi cinque anni dall'avvenuta consegna.

Della stessa facoltà può avvalersi in qualsiasi momento, limitatamente ai film di nazionalità italiana, il Ministero del turismo e dello spettacolo per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali, in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.

Il patrimonio filmografico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

Non sono dovuti i diritti doganali sulle copie dei film acquisite dalla Cineteca nazionale per incrementare il proprio patrimonio filmografico.

ART. 44.

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le Associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, non meno di dieci circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni.

Lo Statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un'assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti.

ART. 44.

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le Associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci province. Il riconoscimento è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato.

Identico.

Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono:

a) svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro;

b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A.E.;

c) avere come soci persone di età non inferiore ai 16 anni.

I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico.

Alle associazioni dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'articolo 45. Tale contributo viene concesso in relazione al numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti all'Associazione stessa ed all'attività svolta nell'anno precedente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le Associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti accompagnate da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo.

I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sale debitamente autorizzate, ai sensi dell'articolo 31, nell'ambito delle attività ad essi consentite, di tutti i film già proiettati in pubblico nel territorio della Repubblica nonché di quelli loro forniti dalla Cineteca nazionale, dalla Cineteca italiana e da enti ed istituti culturali italiani o esteri.

Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'I.G.E. nella misura del 4 per cento, la cui esazione è effettuata dalla Società italiana autori ed editori.

Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono:

a) svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro;

b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A.E.;

c) avere come soci persone di età non inferiore ai 16 anni.

Identico.

Identico.

Identico.

I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sale debitamente autorizzate, ai sensi dell'articolo 31, nell'ambito delle attività ad essi consentite, di tutti i film destinati al normale circuito commerciale nel territorio della Repubblica, nonché di quelli, anche se sprovvisti di nulla osta di circolazione, loro forniti dalla Cineteca nazionale, dalla Cineteca italiana, da Enti ed Istituti culturali italiani ed esteri nonché dagli uffici culturali delle rappresentanze diplomatiche estere.

Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'I.G.E. nella misura del 3,30 per cento maggiorata della addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, la cui esazione è effettuata dalla Società italiana autori ed editori.

Anche per le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica deve essere redatta la distinta di incasso con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 40.

ART. 45.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolgerà annualmente la somma di lire 1.470.000.000, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni, in Italia e all'estero, promosse od organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

c) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

d) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;

e) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;

f) per la concessione di contributi:

- 1) alla Cineteca italiana di Milano;
- 2) alla Cinemeroteca dell'Istituto Luce;
- 3) al Museo del cinema di Torino;

g) per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma;

h) per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni;

i) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;

l) per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film « prodotti per la gioventù », di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;

m) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammoderna-

ART. 44-bis.

Per le proiezioni di film vietati ai minori degli anni 18, la direzione dei circoli è tenuta a rispettare l'applicazione del divieto.

ART. 45.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolgerà annualmente la somma di lire 1.470.000.000, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni, in Italia e all'estero, promosse od organizzate da enti pubblici, Istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

c) per la concessione di premi agli esercenti dei « cinema d'essai » cioè di quelle sale cinematografiche nelle quali il complesso delle programmazioni e delle attività collaterali effettuate nell'anno precedente venga giudicato un contributo continuativo alla diffusione della cultura cinematografica;

d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;

f) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;

g) per la concessione di contributi:

- 1) alla Cineteca italiana di Milano;
- 2) per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;
- 3) al Museo del cinema di Torino;
- 4) alla Cineteca annessa alla mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia;

h) per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma;

i) per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge

mento degli impianti tecnici delle società da esse inquadrate, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni;

n) per l'erogazione alla Cineteca Nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni.

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 29 del regolamento 1° agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le Aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 46.

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un Comitato di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 5.

Il Comitato è composto da:

a) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico.

Alla seduta del Comitato assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

24 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni;

l) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;

m) per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film « prodotti per i ragazzi », di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;

n) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da esso inquadrate, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni;

o) per l'erogazione alla Cineteca Nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni.

Identico.

ART. 46.

Identico.

Identico.

Il membro di cui alla lettera b) è designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione della Federazione nazionale della stampa italiana. Alla seduta del Comitato assiste un funzionario della carriera di-

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

I componenti sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I rappresentanti di cui alle lettere da *b*) a *f*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Per ogni componente effettivo sono nominati, con le stesse modalità, due supplenti.

I componenti effettivi ed i supplenti del Comitato durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

ART. 47.

Contro i provvedimenti relativi ai lungometraggi, adottati dal Comitato di esperti, gli interessati ed il funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, indicato nel terzo comma del precedente articolo, possono ricorrere entro il termine perentorio di venti giorni.

Il termine decorre per gli interessati dalla comunicazione del provvedimento del Comitato di esperti, per il funzionario del Ministero dall'adozione del provvedimento stesso.

Sui ricorsi decide una Commissione composta da:

- a*) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, presidente;
- b*) il Direttore generale dello spettacolo;
- c*) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;
- d*) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
- e*) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;
- f*) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;
- g*) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario.

rettiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Identico.

I componenti sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I rappresentanti di cui alle lettere da *c*) a *f*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Identico.

Identico.

ART. 47.

Identico.

Identico.

Identico.

Il membro di cui alla lettera *c*) è designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione della Federazione nazionale della stampa italiana. Un funzionario della

I membri di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I predetti membri sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

In caso di assenza e di impedimento del Ministro, la Commissione è presieduta da un Sottosegretario di Stato a ciò delegato.

Per ogni membro di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* è nominato un supplente.

I membri di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

ART. 48.

La Commissione che esprime il parere sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungo metraggio, di cui agli articoli 8 e 9, è composta da:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

d) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungo metraggio.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere da *b)* a *d)*, sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera

Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I predetti membri sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 48.

La Commissione che esprime il parere sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio, di cui agli articoli 8 e 9, è composta da:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) tre personalità della cultura e dell'arte, designate dall'Accademia nazionale dei Lincei;

c) due critici cinematografici, designati dalla Federazione nazionale della stampa italiana.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

Identico.

Identico.

direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

ART. 49.

La Commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11 è composta da:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, scelte dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) due esperti in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

d) un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici;

e) un esperto designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

f) un docente universitario di materie scientifiche, designato dal Ministro per la ricerca scientifica.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle prov

Per essere nominati componenti della Commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del lungometraggio.

Con proprio regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo stabilirà i criteri di massima cui debbono attenersi le Commissioni previste dagli articoli 48 e 49 nell'esame delle opere ai fini del rilascio degli attestati di qualità ai film a lungometraggio e dell'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi.

All'osservanza del regolamento di cui al comma precedente sono tenute altresì le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai lungometraggi e ai cortometraggi previsti dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, qualora le stesse non abbiano ancora iniziato i lavori all'atto dell'emanazione del regolamento stesso.

ART. 49.

La Commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11 è composta da:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) due critici cinematografici designati dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

c) un docente universitario di materie scientifiche designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

d) due personalità di chiara fama nel campo della psicologia o della sociologia o della pedagogia designate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

Identico.

videnze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Per essere nominati componenti della commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio.

ART. 50.

Il Comitato che esprime il parere sulla qualifica di film « prodotti per la gioventù » è composto da:

a) un esperto di problemi dell'età evolutiva, presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) un docente universitario di pedagogia, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

c) un docente universitario di psicologia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) un esperto di problemi dell'età evolutiva, designato dal Ministro di grazia e giustizia;

e) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

f) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e) ed f) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze di legge nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo.

Identico.

Identico.

ART. 50.

Il Comitato che esprime il parere sulla qualifica di film « prodotti per i ragazzi » è composto da:

a) un esperto di problemi dell'età evolutiva, presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) un docente universitario di pedagogia, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

c) un docente universitario di psicologia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) un esperto di problemi dell'età evolutiva, designato dal Ministro di grazia e giustizia;

e) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

f) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici.

Identico.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. Il membro di cui alla lettera e) è designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione della organizzazione nazionale di categoria. Il membro di cui alla lettera f) è designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione della Federazione nazionale della stampa italiana. I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze di legge nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo.

ART. 51.

La Commissione che applica le sanzioni indicate nel quinto comma dell'articolo 5 e nel secondo comma dell'articolo 40, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, è composta da:

- a) un consigliere di Stato, presidente;
- b) un rappresentante dei produttori di film;
- c) un rappresentante dei noleggiatori di film;
- d) tre rappresentanti dei lavoratori del cinema;
- e) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
- f) un rappresentante degli autori cinematografici.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per ciascuno di essi, con le stesse modalità, è nominato un membro supplente.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

ART. 52.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una Commissione composta da:

- a) il Direttore generale dello spettacolo, presidente;
- b) un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;
- c) un rappresentante degli esercenti sale cinematografiche;
- d) un rappresentante dei produttori di film;
- e) un rappresentante dei noleggiatori di film;
- f) un rappresentante dei lavoratori del cinema;

ART. 51.

Identico.

ART. 52.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una Commissione composta da:

- a) il Direttore generale dello spettacolo, presidente;
- b) un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;
- c) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;
- d) un rappresentante dei produttori di film;
- e) un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;

h) un rappresentante degli autori cinematografici;

i) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia.

I membri di cui alla lettera i) del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale dello spettacolo, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera b).

La Commissione è nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di 1^a classe, esercita le funzioni di segretario.

ART. 53.

Tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze, anche creditizie, previste dalla presente legge, sono pubblicati sul bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 54.

Fino a quando al rappresentante del Governo della Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 31 e 32, i relativi pareri sono dati da una Commissione composta da:

a) il rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di

f) un rappresentante dei lavoratori del cinema;

g) un rappresentante degli autori cinematografici;

h) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia.

I membri di cui alla lettera h) del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

Identico.

La Commissione è nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere c), d), e), f) e g), sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Identico.

ART. 53.

Identico.

ART. 54.

Fino a quando al rappresentante del Governo della Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 31 e 32, i relativi pareri sono dati da una Commissione composta da:

a) il rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di

divisione, in servizio presso la Rappresentanza del Governo;

c) un rappresentante della Regione;

d) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

e) un rappresentante dei produttori di film;

f) un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) un rappresentante dei lavoratori del cinema;

h) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettano esclusivamente film a formato ridotto;

i) un rappresentante degli autori cinematografici;

l) tre tecnici di cui uno designato dal Prefetto di Cagliari tra il personale dei servizi antincendi, uno dal Provveditorato alle Opere pubbliche per la Sardegna, uno dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

Un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 1^a classe, designato dal rappresentante del Governo nella regione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui alla lettera *l)* hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche. In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b)*.

I membri indicati nelle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)*, sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno.

ART. 55.

L'esame delle questioni di carattere generale e normativo concernenti la importazione e l'esportazione, sia definitiva che temporanea di film e di materiale cinematografico, salvo quanto disposto dalle norme in materia di istituzioni di nuove agevolazioni in materia di importazione ed esportazione temporanee, è demandato ad un Comitato che si riunisce presso il Ministero del commercio con l'estero.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero e del Ministro per il turismo e lo spettacolo, è pre-

divisione, in servizio presso la Rappresentanza del Governo;

c) un rappresentante della Regione;

d) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali ed uno della categoria del piccolo esercizio;

e) un rappresentante dei produttori di film;

f) un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) un rappresentante dei lavoratori del cinema;

h) un rappresentante degli autori cinematografici;

i) tre tecnici di cui uno designato dal Prefetto di Cagliari tra il personale dei servizi antincendi, uno dal Provveditorato alle Opere pubbliche per la Sardegna, uno dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

Identico.

I membri di cui alla lettera *i)* hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche. In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b)*.

I membri indicati nelle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

Identico.

ART. 55.

Identico.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero e di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo,

sieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero ed è composto da:

a) il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

b) il Direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero;

c) il Direttore generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

d) il Direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria e del commercio;

e) il Direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo;

f) il Direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;

g) il Direttore generale delle partecipazioni statali del Ministero delle partecipazioni statali;

h) due membri della Commissione centrale per la cinematografia da questa designati.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, il Comitato è presieduto dal Direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero.

Il predetto Comitato si riunisce su convocazione del presidente e su richiesta di almeno due membri.

È in facoltà del Ministro per il commercio con l'estero di istituire, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un Comitato tecnico di lavoro per facilitare l'esame e la definizione delle pratiche correnti in materia di importazioni ed esportazioni di film e di materiale cinematografico, composto da funzionari del Ministero dell'interno, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero delle finanze, nonchè da rappresentanti degli operatori economici interessati, designati dalla Commissione centrale per la cinematografia.

tacolo, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero ed è composto da:

a) il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

b) il Direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero;

c) il Direttore generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

d) il Direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria e del commercio;

e) il Direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo;

f) il Direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;

g) il Direttore generale delle partecipazioni statali del Ministero delle partecipazioni statali;

h) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro — Sezione autonoma del credito cinematografico;

i) quattro membri della Commissione centrale per la cinematografia da questa designati.

Identico.

Identico.

Il predetto Comitato si riunisce su iniziativa del Presidente, oppure quando ne facciano richiesta almeno 4 membri.

Identico.

ART. 55-bis.

I film e telefilm messi in onda sulla rete televisiva italiana dovranno, almeno per la metà del loro quantitativo annuo, avere ottenuto la dichiarazione di nazionalità previ-

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 56.

I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge e che siano presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'ammissione ai benefici di legge, successivamente a tale data, saranno dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme a tali fini previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modificazioni.

La disposizione, di cui al precedente comma, si applica ai film di coproduzione, anche se iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, le cui istanze di riconoscimento siano state però presentate prima di tale data.

sta dall'articolo 4, a prescindere dalla loro lunghezza.

I criteri per l'accertamento della nazionalità dei telefilm, come tali intendendosi i film a soggetto di qualunque lunghezza, prodotti ai fini della diffusione esclusiva a mezzo della televisione, verranno determinati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Comitato dei ministri di cui all'articolo 2 sulla base dei requisiti, in quanto compatibili, prescritti dall'articolo 4 per i film nazionali di lungometraggio.

Per la produzione dei propri programmi l'Ente concessionario per i servizi radio-televisivi deve avvalersi, quando a ciò non siano sufficienti i propri impianti, attrezzature e personale, delle attrezzature e degli impianti cinematografici dell'amministrazione dello Stato o di società da essa controllate, nonché del personale dipendente.

Ai fini di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per le poste e telecomunicazioni, promuoverà periodiche consultazioni con l'intervento di rappresentanti dell'Ente di gestione per il cinema, delle organizzazioni professionali, economiche, sindacali e tecniche della cinematografia e della società concessionaria degli esercizi televisivi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 56.

I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme a tali fini previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modificazioni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai film di coproduzione le cui istanze di riconoscimento, unitamente al contratto di coproduzione e al soggetto del film, siano state presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio della lavorazione del film risulti avvenuto entro 30 giorni dopo tale data.

Il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento previsto all'articolo 19, sesto comma, non si applica ai film realizzati in compartecipazione con imprese estere, che risultino iniziati entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 57.

I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni, godranno, anche dopo il 31 dicembre 1964, dei suddetti benefici nei modi e per i termini fissati dalla citata legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni.

ART. 58.

I comitati di esperti di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897 modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565 per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei film nazionali di lungo metraggio e di attualità, la Commissione tecnica di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 897, per l'esame dei ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati su parere dei suddetti Comitati e il Comitato di esperti di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565 per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei cortometraggi nazionali rimangono in carica, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'esame dei film nazionali che siano stati, prima di tale data, presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico.

ART. 59.

Agli oneri, derivanti dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso e, per lire 3.220.000.000, con corrispondente quota delle entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazione delle aliquote della imposta di ricchezza mobile. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 60.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, ed ha effetto a partire dal 1° gennaio 1965.

ART. 57.

Identico.

ART. 58.

I comitati di esperti di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897 modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei film nazionali di lungometraggio e di attualità, la Commissione tecnica di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 897, per l'esame dei ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati su parere dei suddetti comitati e il Comitato di esperti di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei cortometraggi nazionali, le commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio e di cortometraggio, previste dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, rimangono in carica, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'esame dei film nazionali che siano stati, prima di tale data, presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico.

ART. 59.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte mediante riduzione per lire 2.622.000.000 del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso e, per lire 3.220.000.000, con corrispondente quota delle entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazione delle aliquote della imposta di ricchezza mobile. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 60.

Identico.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 1449

ART. 1.

Sono trasferiti al Ministero del turismo e dello spettacolo le competenze, le facoltà e i poteri in materia di spettacolo per radio e televisione, che per disposizioni legislative precedenti alla pubblicazione della presente legge erano attribuiti al Ministero delle poste e telecomunicazioni.

ART. 2.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, nel settore cinematografico:

- a) attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale;
- b) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;
- c) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo il miglioramento e lo sviluppo della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero;
- d) esercita la vigilanza sugli Enti, sulle attività e sulle manifestazioni cinematografiche, che abbiano carattere di interesse pubblico, o ai quali lo Stato partecipi finanziariamente;
- e) esercita la vigilanza governativa sui film nei limiti delle disposizioni vigenti;
- f) esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge.

ART. 3.

La Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, è composta:

- a) dal Ministro del turismo e dello spettacolo, presidente;
- b) dal direttore per la cinematografia;
- c) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- d) da un rappresentante dei produttori di film;
- e) da un rappresentante dei noleggiatori di film;
- f) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
- g) da tre rappresentanti dei lavoratori della cinematografia, uno per ciascuna delle seguenti categorie: produzione, noleggio, esercizio;

h) da cinque rappresentanti della tecnica, dell'arte e della cultura designati:

uno dalla Federazione nazionale stampa italiana;

uno dalla Società italiana autori ed editori;

uno dai tecnici cinematografici;

uno dagli attori professionisti;

uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, scelto, sentite le organizzazioni di categoria, fra gli autori cinematografici;

i) da un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

l) da un rappresentante dell'Ente gestione cinema;

I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), g), i), e i rappresentanti dei giornalisti cinematografici, di cui alla lettera h) sono designati dalle rispettive Organizzazioni di categoria per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato allo spettacolo, le funzioni di presidente della Commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre Amministrazioni ed esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia e delle industrie ausiliarie.

Un funzionario della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato con le stesse modalità, un membro supplente.

I membri della Commissione consultiva, al fine di poter espletare il loro mandato, sono muniti di particolare documento rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo che permette loro il libero accesso in tutte le sale cinematografiche.

ART. 4.

Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia per la gioventù la Commissione consultiva per la cinematografia è integrata:

1º) da un direttore didattico, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

2°) da un capo di istituto di istruzione media, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

3°) da un docente universitario di pedagogia e di psicologia, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

4°) da un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia scelto tra i giudici del tribunale dei minorenni;

5°) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche riservate alla gioventù;

6°) da un rappresentante degli autori cinematografici, scelto tra gli autori che abbiano ideato, sceneggiato o diretto uno o più film prodotti per la gioventù.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 penultimo comma.

ART. 5.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo si avvale dell'assistenza della Commissione consultiva nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2 della presente legge.

La Commissione consultiva può essere convocata ad iniziativa del Ministro del turismo e dello spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre membri della stessa Commissione.

ART. 6.

Sono istituiti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo tre Comitati per l'esame dei film che ai sensi dell'articolo 7 chiedono di beneficiare dei premi e delle provvidenze della presente legge.

Ciascun comitato è composto di cinque membri, nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia.

Ogni Comitato è composto di:

1) un magistrato, designato dal Ministro di grazia e giustizia, presidente;

2) un funzionario del Ministero degli interni, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, designato dal Ministro degli interni;

3) un docente universitario di chiara fama;

4) un rappresentante della Federazione Nazionale Stampa Italiana;

5) un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a Consigliere di

seconda classe, della direzione generale dello spettacolo, che esercita le funzioni di segretario.

Per ogni componente effettivo è nominato con le stesse modalità, un supplente. I componenti effettivi e supplenti dei comitati durano in carica un anno.

I comitati assegnano insindacabilmente i premi e le provvidenze di cui alla presente legge e accordano insindacabilmente il beneficio della « programmazione obbligatoria ».

ART. 7.

Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare dei premi previsti dalla presente legge debbono farne espressa domanda al Ministero del turismo e dello spettacolo all'inizio della lavorazione e debbono preventivamente denunciare al Ministero del turismo e dello spettacolo l'inizio di lavorazione del film a lungo e corto metraggio e presentare, nel contempo, il soggetto del film, il piano finanziario ed il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con le relative mansioni.

Ai fini dell'ammissione al beneficio del fondo speciale per il credito cinematografico, di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, il produttore dovrà dare dimostrazione, mediante adeguate garanzie, di possedere i mezzi finanziari in misura sufficiente al completamento del film.

Per i film di attualità la denuncia può essere presentata anche dopo l'inizio della lavorazione.

ART. 8.

Le imprese produttrici straniere, per poter realizzare in Italia film o scene di film debbono presentare preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo, il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire inoltre ogni elemento che sarà richiesto.

ART. 9.

Può beneficiare dei premi previsti dalla presente legge il film lungometraggio, cortometraggio o di attualità che rispetti i valori morali della Nazione italiana e della religione cattolica e che, prodotto in versione originale italiana o più versioni, delle quali una italiana, sia stato girato prevalentemente in Italia da imprese appartenenti a cittadini italiani, e se trattasi di società, quando

queste abbiano sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività, sempre che concorrano i seguenti requisiti:

a) che gli elementi tecnico-artistici qualificati (regista, aiuto regista, operatore, fonico, montatore, scenografo, direttore di produzione, musicista, costumista, direttore della fotografia, tecnico del colore, fotografo di scena, truccatore, attore, in essi compresi due elementi, uno tecnico ed uno artistico, diplomati dal Centro sperimentale per la cinematografia dal 1955 in poi) siano almeno per due terzi italiani;

b) che il restante personale tecnico ed esecutivo ed i ruoli artistici minori impiegati nel film siano almeno per tre quarti italiani;

f) che le maestranze siano interamente italiane per la parte girata in Italia.

Gli elementi tecnico-artistici stranieri che, nelle aliquote concesse, potranno partecipare alla realizzazione di film italiani, dovranno essere cittadini di paesi le cui industrie cinematografiche ammettono, in reciprocità, elementi italiani, nella realizzazione di film della loro nazionalità.

Il cortometraggio per beneficiare dei premi previsti dalla presente legge deve essere prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia con personale tecnico ed artistico interamente italiano.

Il lungo o cortometraggio che, per ragioni inerenti all'oggetto trattato, sia stato girato, tutto o in parte, all'estero, purché gli eventuali interni costruiti siano stati girati interamente in Italia, e sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge, può beneficiare dei premi della presente legge, purché abbia ottenuto la preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia.

Può beneficiare dei premi il film di attualità di lunghezza non inferiore ai 200 metri di cui più della metà girati in Italia da tecnici italiani. Non può tuttavia godere dei premi l'edizione italiana di giornali di attualità prodotti all'estero, da case cinematografiche estere, anche se contenga avvenimenti girati in Italia.

In via eccezionale può godere dei premi a condizione di reciprocità il film di attualità, prodotto da ditta di uno dei paesi del M.E.C., di eccezionale efficacia per la formazione della coscienza europea.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, assegna i premi previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della copia campione del film.

ART. 10.

Possono godere dei premi di legge anche i film a lungometraggio girati, in prevalenza o totalmente all'estero, in determinate condizioni previste da accordi internazionali di reciprocità che, in ogni ciclo annuale, trovino effettiva e pratica attuazione.

Per nessun motivo possono beneficiare i film a lungometraggio che sono stati prodotti da imprese italiane in regime di compartecipazione con imprese di paesi che non fanno parte del M.E.C., ad esclusione della Spagna.

Perché possano beneficiare dei premi i film di coproduzione occorre:

a) che il film gemellare prodotto dal paese coproduttore non offenda i valori morali della religione cattolica e della nazione italiana;

b) che l'inizio di lavorazione del film coprodotto dalla ditta italiana abbia luogo non oltre tre mesi dopo l'inizio di lavorazione del film gemellare coprodotto.

ART. 11.

Per l'ammissione ai benefici previsti nella presente legge, il film nazionale a lungo e corto metraggio, non a carattere documentario o di attualità, deve essere girato con la ripresa sonora diretta e per la parte prevista nella sceneggiatura per riprese in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa muniti di adeguata attrezzatura tecnica.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, nei casi di comprovate esigenze tecniche, potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma.

Per la determinazione della lunghezza minima del film italiano, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di inizio di lavorazione del film stesso; potrà tuttavia essere utilizzato il materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia superiore all'otto per cento della lunghezza complessiva del film.

Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive del film italiano devono essere effettuate in Italia in stabilimenti ita-

liani di sviluppo e stampa. Potranno essere consentite deroghe dal Ministero del turismo e dello spettacolo, ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura.

ART. 12.

Il film nazionale a lungo e a corto metraggio escluso dalla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 26 della presente legge è parimenti escluso dai premi stabiliti dalla presente legge.

ART. 13.

I benefici previsti nella presente legge non spettano ai film che, in tutto o in parte, abbiano finalità pubblicitarie.

ART. 14.

La presentazione al Ministero del turismo e dello spettacolo dei film italiani, ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, non vale come domanda di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

Il produttore del film nazionale, ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, dovrà produrre una dichiarazione dalla quale risulti analiticamente il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del film.

ART. 15.

Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, il produttore deve esibire la documentazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dall'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, e dimostrare di avere osservato le norme sul collocamento.

ART. 16.

A favore del produttore del film di lunghezza superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° luglio 1964 è concesso un premio pari al 16 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Qualora nello stesso spettacolo vengano proiettati due film italiani lungometraggi ammessi al premio, questo si ripartisce in parti uguali tra i produttori dei film stessi; ove il film italiano lungometraggio venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro lungometraggio italiano escluso dal beneficio od a film lungometraggio non nazionale, il contributo è ridotto alla metà.

Il film nazionale a carattere documentario di lunghezza superiore ai 2.000 metri è ammesso alla programmazione obbligatoria ed ai benefici di cui al presente articolo, purché sussistano i requisiti di cui agli articoli precedenti.

L'introito sul quale vengono liquidati i premi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

La stessa S.I.A.E. provvederà mensilmente, con i fondi introitati dall'esazione dei diritti erariali, al pagamento al produttore del film degli importi maturati.

ART. 17.

Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli esercenti delle sale cinematografiche che proiettano, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria dalla presente legge, è concesso un abbuono del 30 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Gli abbuoni contemplati nel presente articolo e nell'articolo 20 della presente legge sono corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

ART. 18.

Potranno essere dichiarati adatti per la gioventù soltanto i film a contenuto morale, culturale o ricreativo, i quali siano adeguati alla mentalità dei minori degli anni sedici e rispondano alle sane esigenze della loro vita individuale e sociale.

Saranno dichiarati prodotti per la gioventù quei film adatti per i minori degli anni 16 che siano ad essi specificatamente destinati, purché siano di lunghezza non inferiore ai 1.200 metri e non superiore ai 2.000 metri.

La qualifica dei film « prodotto per la gioventù » e di film « adatto per la gioventù » deve risultare dal nulla osta di proiezione rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 19.

I film italiani lungometraggi dichiarati « prodotti per la gioventù », anche se di lunghezza inferiore ai 2.000 metri ma non a 1.200 possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria ed agli altri benefici entro i limiti di tempo e alle condizioni di cui agli articoli della presente legge.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, i film dichiarati « prodotti per la gioventù » potranno beneficiare di un premio da prelevarsi su un fondo di 300 milioni da ripartirsi fra i beneficiari in parti uguali, ma, comunque, in misura non superiore ai 20 milioni per ciascun film, e da assegnarsi, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

I film italiani lungometraggi dichiarati « adatti per la gioventù » anche se di lunghezza inferiore ai 2.000 metri ma non ai 1.200 metri, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria ed agli altri benefici di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge.

All'esercente che proietta soltanto un film italiano lungometraggio dichiarato prodotto e adatto per la gioventù e ammesso alla programmazione obbligatoria, oltre ai normali complementi di programma che siano adatti per la gioventù, l'abbuono di cui all'articolo 18 della presente legge è elevato, rispettivamente, al 40 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge per i film dichiarati adatti per la gioventù ed al 50 per cento per i film dichiarati prodotti per la gioventù.

ART. 20.

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2.000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati.

Si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri dell'informazione e della cronaca cinematografica ed una regolare periodicità di uscita trisettimanale.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre il film lungometraggio anche un solo film italiano cortometraggio

e un solo film italiano di attualità, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 29, è concesso un abbuono pari al 4 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

La corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo è estesa a tutti i giorni dell'anno in cui vengono proiettati film italiani cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria.

La corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo viene concessa anche agli esercenti che proiettino i documentari coprodotti con uno dei paesi del M. E. C. e che hanno ottenuto i premi a norma dell'articolo 24 della presente legge.

I cortometraggi nazionali e non nazionali non possono essere programmati che una sola volta in ciascuna sala cinematografica.

L'esercente di sale cinematografiche ad attività continuativa, con programmazione media di un film lungometraggio a settimana, è tenuto — a pena di decadenza dal beneficio dell'abbuono — a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio. Per gli altri esercenti che applicano nei propri cinema una tenitura media inferiore a quella settimanale la sostituzione del cortometraggio deve essere effettuata almeno ogni settimana.

Qualora lo spettacolo sia composto esclusivamente di film cortometraggi ovvero di cortometraggi ed attualità l'abbuono per i cortometraggi è elevato al 30 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge, purché i due terzi dei cortometraggi proiettati siano nazionali ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

Gli abbuoni di cui ai precedenti comma saranno corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali complessivamente introitati negli spettacoli di ciascun giorno, e non potranno in nessun caso formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

Le successive programmazioni del film nazionale cortometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria devono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, su di un apposito libretto di circolazione allegato al nulla osta di proiezione in pubblico del film cortometraggio stesso.

A favore del produttore del film nazionale di attualità, presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° luglio 1964 e ammesso alla programmazione obbligatoria, è

concesso un contributo pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

La stessa S.I.A.E. provvederà mensilmente, con i fondi introitati dall'esazione dei diritti erariali, al pagamento al produttore del film degli importi maturati.

Qualora il film nazionale di attualità risulti di lunghezza superiore ai 2.000 metri, il produttore potrà essere ammesso, ai sensi dell'articolo 17, e sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, al premio previsto per i film nazionali lungometraggi per un periodo di cinque mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso.

I film nazionali cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

È nullo qualunque patto con il quale si conviene di corrispondere e di accettare somme, ristorni, o premi di qualunque genere, fatte eccezioni per i canoni di noleggio, al fine di ottenere o di concedere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali cortometraggi o di attualità ammessi al beneficio dei premi statali dalla presente legge.

L'accertata esistenza di uno dei patti indicati nel comma precedente comporterà a carico del produttore del cortometraggio o dell'attualità la decadenza dal premio statale, a carico del distributore la revoca del nulla osta del film, ed a carico dell'esercente del cinema la sanzione della chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a un mese.

Le sanzioni di cui al comma precedente sono comminate dalla Commissione di cui all'articolo 28.

ART. 21.

Se in uno stesso spettacolo sono programmati, con il film lungometraggio, più film nazionali di attualità, l'introito lordo dello spettacolo, ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 17, viene suddiviso in parti uguali fra le attualità programmate.

ART. 22.

I benefici stabiliti dalla presente legge si applicano anche quando la programmazione del film nazionale a lungo metraggio,

a corto metraggio o di attualità, viene effettuata con pellicola a formato ridotto.

Ove il film nazionale a lungo metraggio, a cortometraggio o di attualità sia stato ripreso direttamente a formato ridotto, i ristorni e i metraggi minimi previsti dalla presente legge si intendono proporzionalmente diminuiti.

ART. 23.

Al termine di ogni esercizio finanziario una speciale Commissione, nominata annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e composta:

1°) da un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, scelto tra i giudici del tribunale, presidente;

2°) da un critico cinematografico;

3°) da un rappresentante dei tecnici cinematografici;

4°) da un autore cinematografico;

5°) da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo (Direzione generale dello spettacolo) con qualifica non inferiore a direttore di divisione che esercita anche le funzioni di segretario della Commissione stessa sceglierà tra i film nazionali cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria 250 cortometraggi a cui è concesso un premio pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di tre anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Il premio statale non potrà comunque superare le cifre massime di lire 4.500.000 per il cortometraggio a colori e di lire 2.500.000 per il cortometraggio in bianco e nero.

La stessa Commissione assegnerà n. 160 premi da lire 3.000.000 per i cortometraggi a colori e n. 50 premi da lire 2.500.000 per i cortometraggi in bianco e nero.

Qualora non siano assegnati in tutto o in parte i premi stabiliti per i cortometraggi in bianco e nero è in facoltà della Commissione per i cortometraggi di devolvere la somma residuale alla assegnazione di ulteriori premi di lire 3.000.000 ai cortometraggi a colori.

La stessa Commissione, nel novero dei 250 cortometraggi selezionati e a non oltre 20, potrà concedere a cortometraggi, coprodotti al 50 per cento con uno dei paesi del M. E. C., tutti i premi e le provvidenze previste dalla presente legge.

I premi verranno assegnati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Sono esclusi dal concorso dei premi i cortometraggi realizzati con contributi finanziari, specificatamente corrisposti dallo Stato o da Enti di diritto pubblico.

I componenti della Commissione non debbono aver collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione dei film cortometraggi concorrenti ai contributi e premi.

Chi ha fatto parte della Commissione non può far parte della stessa nei due anni successivi.

I membri della Commissione consultiva e dei comitati di esperti per i lungometraggi e cortometraggi, non possono far parte della Commissione di cui al presente articolo.

Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della Società italiana autori ed editori che il cortometraggio abbia avuto una prima proiezione in pubblico.

ART. 24.

Per un periodo di sei anni gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno, un minimo di 40 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri di film di lunghezza superiore ai 2.000 metri, e ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge.

Detto periodo deve comprendere, per i locali ad attività continua, cinque domeniche.

Per i locali ad attività saltuarie, gli obblighi di programmazione del film nazionale, di cui ai comma precedenti, sono proporzionalmente ridotti.

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 180 giorni all'anno, film nazionali corto metraggi, e per 180 giorni alterni all'anno film nazionali di attualità. Per i locali ad attività saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica nei giorni in cui la proiezione del film lungometraggio è preceduta e seguita da uno spettacolo di prosa e di varietà.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 3, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali lungometraggi, cortometraggi e di attualità, in relazione alla qualità o

quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

Nei locali ad ingresso continuativo qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del film a lungo metraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film cortometraggio o quella del film di attualità dopo la proiezione del film lungometraggio nell'ultimo spettacolo.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale Autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettiva nazionalità.

Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

Nei casi di inosservanza agli obblighi di cui al primo comma del presente articolo, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo minimo di un mese.

La sanzione è applicata dalla Commissione di cui all'articolo 25.

ART. 25.

La sanzione di cui all'articolo precedente è applicata in sede amministrativa da una Commissione istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, composta di:

- a) un magistrato dell'Ordine giudiziario o amministrativo, presidente;
- b) un rappresentante dei produttori di film;
- c) un rappresentante dei lavoratori del cinema;
- d) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche.

Detti rappresentanti saranno prescelti di volta in volta dal Ministro del turismo e dello spettacolo da un elenco di nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, per tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Direzione generale dello spettacolo della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

ART. 26.

I film nazionali lungometraggio, cortometraggio o di attualità, rispondenti alle prescrizioni della presente legge ed ammessi

ai premi da essa stabiliti, sono ammessi, sentito il parere dei comitati di cui all'articolo 6 della presente legge, alla programmazione obbligatoria.

ART. 27.

La costruzione, la trasformazione e l'adattamento degli immobili da destinare a sale cinematografiche, come la concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, sono subordinate al preventivo nulla osta degli organi provinciali di polizia.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui si intenda adibire comunque un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

Nessun lavoro relativo alla costruzione, trasformazione o adattamento di locali da destinare a sale per proiezioni cinematografiche ed allo ampliamento di sale cinematografiche già in attività potrà essere iniziato prima che sia rilasciato il preventivo nulla osta degli organi di polizia.

I contravventori alla disposizione del precedente comma sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori.

Per il rilascio del nulla osta gli organi provinciali di polizia debbono accertare la esistenza dei requisiti tecnici, igienici e di sicurezza.

ART. 28.

L'energia elettrica consumata nell'arco voltaico e con altri sistemi per le macchine di proiezioni dei film nelle sale cinematografiche, è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale.

ART. 29.

I locali di pubblico spettacolo non possono essere adibiti a spettacoli misti, senza il preventivo nulla osta degli organi provinciali di polizia.

Per gli spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali o di arte varia.

Per le infrazioni alle norme di cui al presente articolo, l'Autorità locale di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni.

ART. 30.

Ogni due anni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale ai fini di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ed apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per la esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre agli organi di polizia provinciale la revoca del nulla osta.

ART. 31.

Il nulla osta per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciato soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

ART. 32.

I biglietti di ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in unico tipo con contrassegno della Società italiana autori ed editori incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte d'incasso (*borderò*) da redigersi a ricalco, del tipo predisposto e contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato di anno in anno dal Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 2.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza, in particolare i titoli e la casa produttrice del film a lungo metraggio, a corto metraggio e delle attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nelle giornate ed il dettaglio del prezzo unitario.

Il prezzo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti d'ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche sarà determinato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro delle finanze.

ART. 33.

Chiunque contraffà o altera i biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati o fa uso dei medesimi, è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire duemila a lire ventimila.

Chiunque compie sulle distinte d'incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo le sanzioni fiscali.

ART. 34.

È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Comitato per l'esame delle questioni concernenti la importazione e la esportazione di film, di pellicola non impressionata e di materiali cinematografici, salvo quanto disposto dall'articolo 3 del regio decreto legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 7 aprile 1925, n. 473, per le temporanee importazioni ed esportazioni di film.

Detto Comitato, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e composto:

- a) dal direttore generale dello spettacolo;
- b) dal direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;
- c) dal direttore generale esportazioni-importazioni del Ministero del commercio con l'estero;
- d) dal direttore generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero;
- e) da due membri della Commissione consultiva, dei quali uno scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno scelto tra i rappresentanti dei lavoratori.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe del Ministero del commercio con l'estero.

ART. 35.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1964-65 è istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annual-

mente sentito il parere della Commissione consultiva per la cinematografia:

a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni ed iniziative, in Italia, ed all'estero, organizzate da Enti pubblici, Comitati ed Associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di contributi annuali a favore di Enti di diritto pubblico, e di Enti cinematografici con partecipazione azionaria dello Stato, che concorrano ad assicurare la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cinematografia nazionale;

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 20 del regolamento 1° agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di soggiorno e cura, sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno fra le Aziende autonome di soggiorno e cura, sentiti il Ministro per il turismo e lo spettacolo e la Associazione italiana Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, che tale aziende legalmente rappresenta.

ART. 36.

Sono soggetti all'imposta fissa di registro gli atti di vendita di film nazionali, gli atti di cessione *pro solvendo e pro soluto* e di costituzione in pegno dei proventi e dei premi di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende o enti di credito indicati negli articoli 5, 40, lettera a), e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, quando siano in relazione agli atti di cessione o di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi sopra indicati, gli atti di estinzione della cessione o del pegno, nonché quelli relativi alla esecuzione ed alla estimazione delle su indicate operazioni di finanziamento.

ART. 37.

Il beneficio di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è esteso ai film premiati ai sensi della presente legge, pur-

ché non esclusi dalla programmazione obbligatoria.

ART. 38.

Il produttore del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, entro un anno dalla prima proiezione in pubblico del film stesso, è tenuto a consegnare gratuitamente una copia nuova alla cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale di cinematografia.

Trascorso inutilmente detto termine sarà disposta la sospensione del versamento dei premi statali sino a quando il produttore stesso non avrà ottemperato a tale onere.

L'onere si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

Il Centro sperimentale per la cinematografia può avvalersi della copia di sua spettanza per pubbliche programmazioni, limitatamente a spettacoli retrospettivi e a scopo culturale.

ART. 39.

Il produttore del film nazionale a lungo e corto metraggio ammesso alle provvidenze della presente legge è tenuto a porre a temporanea disposizione, su richiesta del Ministero del turismo e dello spettacolo, una copia nuova del film stesso per la proiezione in manifestazioni nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali, promosse o debitamente autorizzate dallo stesso.

In caso di inadempienza sarà disposta la sospensione del versamento dei premi statali sino a quando il produttore non avrà ottemperato a tale onere.

ART. 40.

Fino al 31 dicembre 1968 il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai 1.000 metri è subordinato al versamento da parte delle ditte interessate per la durata di 4 anni dell'aliquota del 5 per cento sugli incassi globali di ciascun film, da effettuarsi — tramite la Società Italiana Autori Editori — presso la Sezione della Banca nazionale del lavoro.

Sono esclusi da tale versamento, in regime di reciprocità, i film prodotti dai paesi del M. E. C. e della Spagna.

I film prodotti dai suddetti paesi possono, in regime di reciprocità, circolare in Italia senza limitazione.

È vietata la riedizione di film esteri.

ART. 41.

Non saranno ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero quando provengano da paesi che non riconoscono, in reciprocità, all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia.

ART. 42.

I film non nazionali, di lunghezza non inferiore ai 1.200 metri, dichiarati prodotti per la gioventù, qualora posseggano i necessari requisiti artistici e tecnici, sono esentati dall'obbligo del versamento di cui all'articolo 40 della presente legge.

ART. 43.

I produttori di pellicole riconosciute nazionali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1949, n. 379, per le quali il nulla osta di proiezione in pubblico sia stato concesso dopo la entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad ottenere il nulla osta di proiezione in pubblico di un film non nazionale parlato in lingua italiana per ogni film nazionale prodotto con l'esonero dal versamento delle somme di cui all'articolo 40. Tale diritto è trasferibile.

L'utilizzazione del nulla osta con l'esonero di cui al comma precedente è subordinata all'espresso parere della Commissione consultiva per la cinematografia.

ART. 44.

L'importo di ogni somma versata a norma dell'articolo 40 sarà destinato alla formazione di uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro. La gestione del fondo suddetto sarà tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza, ai controlli ed alle modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

Detta somma sarà destinata:

1^o) al sovvenzionamento di cooperative formate da Organizzatori e Direttori di Produzione, attori, autori, tecnici e lavoratori italiani che produrranno dei film che rispettino i valori morali tutelati dalla presente legge. Il sovvenzionamento non potrà superare la somma di centocinquanta milioni e

verrà corrisposto in tre rate e precisamente 50 milioni all'inizio della lavorazione, 50 milioni dopo 3 settimane di effettiva lavorazione e 50 milioni a copia campione. Tutti i soci della Cooperativa debbono in solido dare delle garanzie che il film verrà portato a termine e che possiederà i minimi requisiti tecnici e artistici. Qualora il film non sarà portato a termine tutti i soci della cooperativa sono passibili di denuncia ai sensi della legge penale.

2°) Al sovvenzionamento della costruzione, nella misura massima del 50 per cento sul costo totale, di sale cinematografiche destinate alla proiezione esclusiva di film per la gioventù.

ART. 45.

Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale sarà del 4 per cento in ragione d'anno e sarà comprensivo di ogni provvigione e spesa.

ART. 46.

Le domande per ottenere i finanziamenti a carico del fondo speciale dovranno essere corredate oltreché dei documenti richiesti dalla Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro, anche da un parere tecnico espresso da uno speciale comitato costituito presso la Commissione consultiva per la cinematografia.

Detto Comitato è composto dai seguenti membri della Commissione consultiva:

- a) dal rappresentante degli Esercenti Cinematografici;
- b) dal rappresentante dei produttori di film;
- c) dal rappresentante dei noleggiatori di film;
- d) dal rappresentante dei tecnici;
- e) dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo (Direzione generale dello spettacolo).

Il Comitato, che dura in carica due anni, elegge tra i suoi componenti il presidente.

ART. 47.

Il prestito di cui all'articolo 46 sarà rimborsato trascorsi 10 anni dall'effettuato intero versamento con le disponibilità provenienti dal realizzo degli investimenti effettuati con il fondo speciale di cui all'articolo 40.

Il prestito il cui rimborso non è richiesto entro dodici anni dall'effettuato versamento si intende prescritto.

ART. 48.

Alla scadenza del termine entro cui deve avvenire il rimborso dei prestiti effettuati nell'ultimo anno di applicazione della presente legge sarà provveduto alla liquidazione del fondo speciale ed alla destinazione delle eventuali eccedenze attive secondo le modalità da stabilirsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministero del turismo e dello spettacolo, Direzione generale dello spettacolo.

ART. 49.

Alle operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro ai sensi della presente legge è esteso il trattamento fiscale previsto nel regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704.

ART. 50.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per la proiezione in pubblico dei film esteri in versione originale con o senza sottotitoli in lingua italiana.

ART. 51.

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, previo il parere della Commissione consultiva per la cinematografia, potranno essere determinate, in difetto di accordi tra le Organizzazioni di categoria interessate, le modalità e le percentuali per noleggio dei film nazionali e di quelli non nazionali autorizzati a circolare nella versione italiana a norma delle disposizioni vigenti.

ART. 52.

È istituito presso la Banca nazionale del lavoro, a decorrere dall'esercizio finanziario 1964-65, un fondo di lire due miliardi, amministrato dalla Sezione Autonoma per il Credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, per operazioni di finanziamento o anticipazioni per l'esportazione all'estero di film italiani al tasso del 4 per cento.

ART. 53.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1963-64 a carico del capitolo n. 164 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo destinato alla copertura delle spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora in corso di perfezionamento, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 a carico del capitolo corrispondente a quello sopraindicato.

ART. 54.

È abolita la ritenuta di acconto sui premi governativi prevista dalla legge 21 aprile 1962, n. 226.

ART. 55.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

ART. 56.

Fino alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897 con le successive modifiche di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, 22 dicembre 1960, n. 1565, 20 dicembre 1961, n. 1311, 22 luglio 1962, n. 1053 e 14 febbraio 1963, n. 76.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 1484

Disposizioni per il cinema.

ART. 1.

La produzione di film è libera.

Lo Stato favorisce e promuove, sia mediante appositi organi sia con interventi finanziari, la produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero in considerazione dell'importanza educativa ed informativa di tali attività, in modo tale da assicurarne la continuità e il sano sviluppo economico.

Attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo per la cinematografia.

ART. 2.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con la Commissione superiore per la cinematografia di cui al successivo articolo 3, esercita le attività necessarie all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente nei limiti della presente legge e delle altre disposizioni vigenti.

A tale scopo esso:

a) dirige e controlla direttamente o attraverso appositi organi le società cinematografiche alle quali lo Stato partecipa finanziariamente;

b) sovrintende agli enti e alle manifestazioni cinematografiche che abbiano carattere di pubblico interesse o ai quali lo Stato partecipi finanziariamente;

c) esamina i problemi di interesse comune della cinematografia e della radiotelevisione e studia le possibili forme di integrazione funzionale ed economica tra i due settori;

d) effettua l'accertamento della lingua originale dei film;

e) attua le provvidenze stabilite a favore della cinematografia nazionale;

f) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;

g) promuove e favorisce lo sviluppo della cultura cinematografica e delle attività che ne assicurino l'elevamento;

h) esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge.

Commissione superiore per la cinematografia.

ART. 3.

Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una Commissione superiore per la cinematografia, così composta:

- a) il Ministro del turismo e dello spettacolo, Presidente;
- b) tre rappresentanti degli industriali della cinematografia;
- c) tre rappresentanti dei lavoratori della cinematografia;
- d) tre rappresentanti degli autori cinematografici, designati dalla associazione nazionale di categoria;
- e) due rappresentanti dei giornalisti cinematografici designati dalla associazione di categoria;
- f) un rappresentante dell'Ente di Gestione designato dal Consiglio di amministrazione.

I rappresentanti di cui alle lettere b) e c) sono designati dalle massime organizzazioni sindacali nazionali rispettivamente dell'industria e del lavoro, e possono essere scelti anche al di fuori dei singoli settori di attività.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato al Ministero del turismo e dello spettacolo le funzioni di Presidente della Commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti dell'amministrazione dello Stato ed esperti, in relazione alla natura dei problemi da esaminare.

Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al IX della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo; durano in carica due anni e sono rieleggibili per non oltre sette componenti; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un supplente. I componenti supplenti potranno intervenire a tutte le sedute, ma avranno diritto al voto solo in assenza dei rispettivi componenti effettivi.

La Commissione superiore per la cinematografia oltre a svolgere i compiti affidatili dalla presente legge, esercita tutte le attribuzioni spettanti, a norma delle precedenti leggi, alla Commissione consultiva per la cinematografia.

Ente autonomo di gestione per il cinema.

ART. 4.

In deroga a quanto in merito stabilito dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1589 e a modifica del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575 e annesso Statuto, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1961 e della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, tutti i poteri, i compiti e le attribuzioni già esercitati dal Ministero e dal Ministro per le partecipazioni statali nei confronti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, sono devoluti al Ministero e al Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 5.

Lo Statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575 è sostituito da quello annesso alla presente legge.

ART. 6.

A partire dal corrente esercizio il fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, di cui all'articolo 5 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, è aumentato ogni anno, per un periodo di cinque anni, di una somma versata dal Tesoro dello Stato, pari all'1,75 per cento dell'introito lordo conseguito in Italia dagli spettacoli cinematografici nel precedente anno solare, come certificati dalla Società italiana autori ed editori.

ART. 7.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330 è sostituito dai seguenti:

« Entro il 30 settembre 1964 l'Ente provvederà comunque alla costituzione di due società per azioni, di ciascuna delle quali sottoscriverà almeno l'80 per cento delle partecipazioni azionarie, aventi per oggetto principale l'una, la distribuzione, la propaganda e la diffusione in Italia e all'estero dei film nazionali; l'altra, la gestione di esercizi cinematografici.

Il restante 20 per cento delle partecipazioni azionarie di ciascuna delle suddette società potrà essere sottoscritto esclusivamente dalla Sezione autonoma per il credito

cinematografico della Banca nazionale del lavoro e dalle società al cui capitale l'Ente autonomo di gestione per il cinema o la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro partecipino in misura maggioritaria.

La cessione delle azioni o quote di proprietà dell'Ente, di proprietà di società al capitale delle quali il medesimo partecipi ovvero di proprietà della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è, in ogni caso, limitata al 35 per cento delle rispettive originarie partecipazioni ed è soggetta all'autorizzazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con la Commissione superiore per la cinematografia ».

Riscossione aliquote noleggio e produzione.

ART. 8.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dal 1° settembre 1964, cura presso le sale cinematografiche la riscossione delle aliquote di incasso spettanti rispettivamente ai distributori e ai titolari dei diritti di sfruttamento economico dei film programmati.

Tali aliquote risultano dai contratti liberamente intervenuti tra titolari dei diritti di sfruttamento dei film e distributori, tra distributori ed esercenti le sale cinematografiche, nonché tra quanti altri intervenissero nei contratti stessi. Un originale di ciascun contratto dovrà essere depositato e conservato presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare con la Società italiana autori ed editori una convenzione per l'affidamento alla stessa del servizio di riscossione di cui al presente articolo; nella convenzione saranno stabilite le modalità per il funzionamento del servizio e il termine massimo entro cui l'esercente è tenuto a versare le aliquote spettanti ai distributori e ai titolari dei diritti di sfruttamento del film.

Le somme riscosse ai termini del presente articolo vengono depositate presso la Banca nazionale del lavoro non oltre il decimo giorno dalla giornata di spettacolo alla quale si riferiscono e saranno a disposizione degli aventi diritto a partire dal 60° giorno dalla data del deposito.

Una somma pari all'ammontare dei predetti depositi è posta dalla Banca nazionale del lavoro a disposizione della Sezione autonoma per il credito cinematografico, che la

utilizza per l'esercizio della propria attività secondo quanto disposto al punto 2 dell'articolo 4 del proprio Statuto.

Nei mandati di riscossione, da emettersi a favore degli aventi diritto a norma del quarto comma del presente articolo, sono indicati l'ammontare complessivo degli incassi lordi delle giornate di spettacolo alle quali ciascun mandato si riferisce, i relativi importi dei diritti erariali ed altre trattenute di legge, nonché le quote e somme di spettanza rispettivamente dell' esercente, del distributore, del titolare dei diritti di sfruttamento e di quanti altri eventualmente intervenissero nel contratto di noleggio.

Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro.

ART. 9.

L'articolo 3 dello Statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949 è integrato col seguente comma aggiunto:

« Qualora trattisi di società cooperative, fermo restando il limite del finanziamento di cui sopra al 60 per cento, il residuo 40 per cento del costo totale di produzione potrà essere rappresentato, ai fini della dimostrazione della copertura del costo di produzione, da impegni di prestazione d'opera per la produzione in questione da parte dei soci della cooperativa stessa; tali impegni devono essere garantiti da contratti riconosciuti obbliganti dagli organi della sezione.

Nel caso contemplato dal precedente comma, le garanzie richieste ai sensi del quarto comma del precedente articolo 2 debbono essere tali da consentire alle società cooperative, considerato il particolare statuto ad esse imposto dalla legge, l'accesso ai finanziamenti della sezione ».

ART. 10.

L'articolo 9 dello Statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico, di cui al precedente articolo, è sostituito dal seguente:

« La Sezione è amministrata da un Consiglio d'amministrazione di 19 membri, così composto:

a) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo:

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) il presidente, il direttore generale e un rappresentante della Banca nazionale del lavoro, membro del Consiglio d'amministrazione della Banca stessa, designato da detto Consiglio;

d) quattro rappresentanti dei lavoratori della cinematografia e quattro rappresentanti degli industriali della cinematografia designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, che li sceglie, sentita la Commissione superiore per la cinematografia, in elenchi formati dalle massime organizzazioni sindacali nazionali rispettivamente del lavoro e dell'industria con nominativi eventualmente scelti anche al di fuori dei singoli settori di attività;

e) due rappresentanti dei partecipanti di cui ai commi c), d) ed f) dell'articolo 6;

f) due rappresentanti della cooperazione, designati dalle massime organizzazioni nazionali del movimento cooperativistico;

g) due rappresentanti degli autori cinematografici, designati dall'associazione di categoria.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi sarà sostituito dal direttore della sezione ».

L'articolo 15 dello Statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico è sostituito dal seguente:

« Per la validità dell'adunanza del Consiglio di amministrazione occorre l'intervento di almeno undici membri. Le deliberazioni devono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parità di voto prevale il voto del presidente ».

ART. 11.

I due primi commi dell'articolo 19 dello Statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico sono sostituiti dai seguenti:

« Il Comitato esecutivo è composto dal presidente e dal direttore della Sezione, membri di diritto, nonché da cinque consiglieri di amministrazione da nominarsi a norma dell'articolo 16, n. 14, tra i quali almeno un rappresentante degli industriali, uno dei lavoratori e uno della cooperazione.

I cinque consiglieri nominati restano in carica un anno e sono rieleggibili per la durata di un anno ».

Modifiche ai diritti erariali.

ART. 12.

Per gli spettacoli cinematografici con o senza avanspettacolo nei quali il prezzo massimo lordo del biglietto non superi lire 250, sono esonerati dal pagamento delle tasse erariali i biglietti venduti fino alla concorrenza di un importo lordo di lire 30.000 giornaliero per i film parlati in lingua originale e di lire 20.000 per gli altri film, qualunque sia l'incasso totale della giornata.

Nulla è innovato riguardo alla compilazione delle distinte di incasso regolata dalle vigenti leggi; in particolare la compilazione va eseguita anche per incassi totali giornalieri inferiori a lire 30.000.

ART. 13.

Nelle giornate di spettacolo in cui sia programmato in tutti gli spettacoli giornalieri, eventualmente oltre ai normali complementi di programma, un solo film di lunghezza superiore ai 2.000 metri parlato nella sua lingua originale, con o senza sottotitoli in altra lingua, l'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge è diminuito di una somma pari al 18 per cento dell'incasso lordo, fino alla concorrenza del 90 per cento dei diritti stessi.

La diminuzione di cui al comma precedente non ha luogo quando il film programmato, anche se parlato nella sua lingua originale, sia stato ammesso alla programmazione obbligatoria e al godimento dei contributi di Stato a norma delle precedenti leggi; in tal caso non può venire rilasciata la dichiarazione di cui al sesto comma del presente articolo.

Agli effetti dell'accertamento della lingua originale del film, ove esso non risulti ovvio, sono presi in considerazione:

a) la lingua utilizzata nella versione originale o in quella eventualmente presentata a festival, manifestazioni e concorsi internazionali di riconosciuta importanza;

b) l'origine del film stesso, la nazionalità dei proprietari, degli amministratori e dei partecipanti all'impresa che lo ha prodotto, nonché la lingua madre della maggioranza degli interpreti;

c) la lingua utilizzata, nella versione originale, per la redazione dei titoli, dei cartigli e delle didascalie del film.

È considerato parlato nella sua lingua originale, agli effetti del presente articolo, il film prodotto, sentita la Commissione supe-

riore per la cinematografia, da impresa italiana in regime di compartecipazione paritaria tecnica, artistica ed economica con imprese di altri paesi, purché la legislazione e la prassi commerciale vigenti in tali paesi garantiscano una effettiva reciprocità.

L'accertamento della lingua originale del film viene effettuato dal Ministero del turismo e dello spettacolo; in caso di dubbio o di contestazione da chiunque avanzata viene interpellata la Commissione superiore per la cinematografia, che emette parere vincolante e definitivo.

Per ogni copia stampata e immessa nella circolazione, il Ministero del turismo e dello spettacolo rilascia, a richiesta dell'interessato, una dichiarazione dalla quale risulti se la copia stessa è parlata nella lingua originale del film.

ART. 14.

La percentuale a favore dei comuni di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificato dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, è elevata al 95 per cento.

ART. 15.

I circoli e le associazioni che svolgono attività culturale cinematografica sono esonerati dal pagamento delle tasse erariali limitatamente agli spettacoli riservati ai soci.

Ente concessionario per la radiotelevisione.

ART. 16.

Oltre che dei propri impianti, attrezzature e personale, l'ente concessionario per i servizi radiotelevisivi deve avvalersi, per la produzione dei propri programmi, delle attrezzature e degli impianti cinematografici dell'Amministrazione dello Stato o di società da essa controllate, nonché del personale dipendente, salvo casi eventuali di indisponibilità.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, di intesa con le amministrazioni interessate, ha facoltà di convocare riunioni comuni allo scopo di studiare e mettere in atto le possibilità di integrazione dei settori della cinematografia e della radiotelevisione; alle riunioni possono essere invitati esperti tecnici dei due rami.

Il tempo destinato trimestralmente da parte dell'ente concessionario per i servizi radiotelevisivi alla diffusione di telefilm deve essere impiegato per il 50 per cento del totale

alla diffusione di telefilm di produzione nazionale; si intende per telefilm il film che non abbia carattere di cronaca, la cui durata di trasmissione sia superiore a 20 minuti primi e che sia prodotto appositamente o principalmente per essere diffuso attraverso la televisione.

L'ente concessionario per i servizi radiotelevisivi deve trasmettere i cortometraggi designati dalla commissione di cui all'articolo 24 quali particolarmente idonei alle trasmissioni televisive, nonché i film segnalati dalla commissione di cui all'articolo 27 quali particolarmente adatti alla gioventù.

La trasmissione dovrà avere luogo entro un anno dalla segnalazione.

Riedizioni.

ART. 17.

Qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla prima proiezione pubblica di un film in Italia certificata dalla Società italiana autori ed editori, tutta la pubblicità ed i manifesti del film stesso dovranno contenere, in evidenza, l'indicazione che trattasi di riedizione, accompagnata dal titolo con il quale il film era stato presentato in occasione della prima proiezione, sempreché tale titolo fosse diverso.

Cortometraggi.

ART. 18.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende per cortometraggio il film di lunghezza superiore ai 350 metri e inferiore ai 2.000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati, che non abbia i caratteri del giornale di attualità.

ART. 19.

Il produttore italiano che intenda beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge per i film a cortometraggio deve preventivamente denunciare al Ministero del turismo e dello spettacolo l'inizio della lavorazione del cortometraggio, presentando nel contempo, ai fini dell'accertamento della nazionalità, il soggetto del film, l'elenco del personale tecnico ed artistico con le relative mansioni, il piano di lavorazione, e fornendo ogni necessario chiarimento.

La denuncia di inizio di lavorazione del cortometraggio vale come domanda di ammissione alle provvidenze governative.

ART. 20.

È considerato nazionale, agli effetti della presente legge, il cortometraggio prodotto in versione originale italiana che sia stato realizzato da imprese appartenenti a cittadini italiani o, se trattasi di società, quando queste abbiano sede legale in Italia, capitali ed amministratori italiani, sempreché il regista e l'operatore siano di nazionalità italiana.

La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo previo accertamento dei requisiti sopra descritti anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del film per la visione della Commissione di cui al successivo articolo 24.

Per i cortometraggi ripresi in tutto o in parte all'estero, la dichiarazione di nazionalità deve essere richiesta almeno 15 giorni prima dell'inizio della lavorazione, e dovrà essere fornito ogni chiarimento necessario all'accertamento dei requisiti stabiliti dalla legge.

Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale a cortometraggio si considera il materiale scenico appositamente ripreso dopo la denuncia di inizio della lavorazione; in via eccezionale può essere ammesso l'impiego di materiale scenico di repertorio qualora sussistano particolari ragioni di interesse storico, artistico, scientifico o culturale inerenti al soggetto stesso; l'accertamento di tali elementi è fatto in via preventiva dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione superiore per la cinematografia, ed in via definitiva all'atto della presentazione del film alla Commissione di cui al successivo articolo 24.

ART. 21.

Le provvidenze previste nella presente legge non spettano ai film a cortometraggio che conseguano, in tutto o in parte, finalità pubblicitarie o che siano stati realizzati col contributo finanziario dello Stato o di enti di diritto pubblico.

ART. 22.

Agli esercenti di sale cinematografiche, che proiettano in ciascun spettacolo giornaliero almeno un film nazionale a cortometraggio ammesso ai premi di cui all'articolo 24 della presente legge, è concesso un abbuono pari al 4 per cento dei diritti erariali introitati a

norma di legge al netto delle riduzioni di cui all'articolo 12 della presente legge ed al lordo della diminuzione di cui all'articolo 13.

L'esercente di sale cinematografiche è tenuto, pena la decadenza del beneficio dell'abbuono, a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio.

ART. 23.

È nullo qualunque patto con il quale si convenga di corrispondere o di accettare somme, ristorni, contributi o premi di qualunque genere, fatta eccezione per i canoni di noleggio, al fine di ottenere o di concedere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali a cortometraggio ammessi alle provvidenze stabilite dalla presente legge.

L'accertata esistenza di uno dei patti indicati nel comma precedente comporterà a carico del produttore del cortometraggio la decadenza di tutte le provvidenze, e a carico dell'esercente del cinema la sanzione di chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 7 giorni.

ART. 24.

I film nazionali a cortometraggio, prodotti ai sensi della presente legge, che vengono presentati, completi in ogni loro parte, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, concorrono all'assegnazione semestrale di 60 premi di produzione da lire 4 milioni ciascuno per i cortometraggi in bianco e nero e di lire 5 milioni ciascuno per i cortometraggi a colori.

I premi sono assegnati entro il 31 ottobre ed entro il 30 aprile successivi alla presentazione dei cortometraggi da una Commissione nominata semestralmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, ai cortometraggi ritenuti di alto valore artistico, culturale e tecnico.

I premi non assegnati costituiranno un fondo per finanziamento supplementare di cooperative per la produzione di cortometraggi, ad iniziativa della Commissione di cui all'articolo 10.

La Commissione è composta da:

a) tre personalità di chiara fama rispettivamente nel campo della psicologia, sociologia e pedagogia, designate dal Consiglio nazionale delle ricerche;

b) due critici cinematografici, designati dall'associazione di categoria;

c) due personalità della cultura o dell'arte, designate dall'associazione di categoria degli autori cinematografici;

d) due personalità della cultura o dell'arte, designate dalle massime organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Per ogni componente effettivo sarà nominato, con le stesse modalità, un supplente.

I membri della Commissione non sono rieleggibili per il semestre successivo. I componenti supplenti potranno intervenire a tutte le sedute, ma avranno diritto al voto solo in assenza dei rispettivi componenti effettivi.

È incompatibile con le funzioni di componente la Commissione l'aver svolto nel quinquennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività connesse con la produzione e l'industria cinematografica.

Un funzionario della carriera direttiva di grado non inferiore a Direttore di divisione della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

L'assegnazione dei premi è preceduta dalla proiezione in una sala di Roma, aperta al pubblico, di tutti i cortometraggi in concorso,

La Commissione designerà fra i cortometraggi premiati quelli particolarmente idonei alle trasmissioni televisive e al circuito cinematografico scolastico, nonché ai servizi di istruzione professionale e di cultura popolare.

ART. 25.

Al produttore di ciascuno dei cortometraggi ai quali siano stati assegnati i premi di produzione, di cui al precedente articolo, è attribuito un ulteriore premio di diffusione dell'importo di lire 2 milioni qualora, entro un anno dalla data dell'assegnazione del premio di produzione:

a) il cortometraggio sia richiesto in noleggio, attraverso l'Istituto Luce società per azioni, dall'ente concessionario per le trasmissioni radiotelevisive e venga diffuso per televisione, ovvero

b) il cortometraggio tramite l'Istituto Luce società per azioni sia immesso nel circuito cinematografico scolastico e sia destinato ai servizi di istruzione professionale e di cultura popolare, ovvero

c) il produttore dimostri che il cortometraggio è stato proiettato in almeno trecento sale cinematografiche, secondo l'accertamento della Società italiana autori ed editori.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, ogni e qualsiasi diritto di

sfruttamento economico del cortometraggio resta acquisito all'Istituto Luce società per azioni.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo promuove e cura la stipulazione di una convenzione tra l'Istituto Luce società per azioni e l'ente concessionario per la radiotelevisione nella quale saranno determinati le modalità e i canoni di noleggio per la trasmissione dei cortometraggi attraverso la televisione.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema è autorizzato ad effettuare, attraverso le società da esso controllate, il noleggio dei cortometraggi.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito uno schedario relativo ai negativi dei cortometraggi con l'indicazione dei numeri progressivi impressionati sui negativi stessi; in base a tale schedario sarà effettuato il controllo della originalità dei negativi dei cortometraggi; il preesistente materiale di repertorio, escludendo comunque quello compreso nello schedario in questione, non potrà superare in ogni cortometraggio il 20 per cento.

Formato ridotto.

ART. 26.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche quando trattasi di film girato e proiettato con pellicola a formato ridotto, purché non inferiore ai 16 millimetri.

In tali casi i metraggi previsti dalla legge si intendono diminuiti in proporzione.

Film per la gioventù.

ART. 27.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema realizza annualmente, per mezzo delle società da esso controllate, almeno 6 film per la gioventù, ciascuno di lunghezza non inferiore a 1.200 metri, rispondenti a criteri educativi, artistici e spettacolari.

All' esercente che proietta soltanto un film prodotto ai sensi del presente articolo, oltre a normali complementi di programma non vietati ai minori, è concesso l'abbuono totale dei diritti erariali.

Per la produzione dei film, di cui al presente articolo, è concesso annualmente un contributo dello Stato di lire 200 milioni a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

Per il reperimento e la scelta dei progetti e per il controllo sulla realizzazione dei film di cui al presente articolo è costituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una Commissione di esperti, così formata:

a) un esperto di scienze sociali designato dal Consiglio superiore delle ricerche;

b) uno scrittore di libri per ragazzi designato dall'organizzazione di categoria degli scrittori;

c) due personalità di chiara fama della cultura o dell'arte designate dalle massime organizzazioni sindacali dei lavoratori;

d) due critici cinematografici designati dalla relativa organizzazione di categoria;

e) un esperto di problemi di pedagogia designato dal Ministero della pubblica istruzione;

f) due registi di lungometraggio designati dalla relativa organizzazione di categoria.

Per ciascun componente sarà nominato un supplente, con le stesse modalità.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, esercita le funzioni di segretario, senza diritto al voto; i componenti supplenti potranno intervenire a tutte le sedute, ma avranno diritto al voto solo in assenza dei rispettivi componenti effettivi.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, eleggono il presidente, durano in carica un anno e non sono rieleggibili per il biennio successivo.

I film prodotti ai sensi del presente articolo saranno sottoposti all'Ente concessionario per la radiotelevisione per la eventuale trasmissione.

*Programmazione obbligatoria
e divieto pubblicità.*

ART. 28.

A partire dallo scadere di tre mesi dopo l'approvazione della presente legge, gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare almeno 45 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, in tutti gli spettacoli giornalieri, anche indipendentemente dal normale ordine di visione:

di film di lunghezza superiore ai 2.000 metri parlati nella loro lingua originale, ovvero

di film lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modifiche, ovvero

di film prodotti ai sensi dell'articolo 27 della presente legge.

Detto periodo deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, almeno cinque domeniche.

A partire dallo scadere di tre mesi dopo l'approvazione della presente legge, gli esercenti di sale cinematografiche debbono inoltre riservare almeno 25 giorni per trimestre alla proiezione, in tutti gli spettacoli giornalieri, anche indipendentemente dal normale ordine di visione, di cortometraggi ammessi al premio di cui all'articolo 24 della presente legge, ovvero di cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle precedenti leggi.

Per i locali ad attività saltuaria gli obblighi di proiezione, di cui al presente articolo, sono proporzionalmente ridotti.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza e dalla Società italiana autori ed editori con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati, compresa l'indicazione della durata dei comunicati commerciali e della lunghezza e durata dei cortometraggi pubblicitari.

ART. 29.

Nelle pubbliche sale cinematografiche è vietata la diffusione di comunicati commerciali nonché la proiezione di cortometraggi pubblicitari per un periodo globale di tempo superiore a cinque minuti primi per ogni spettacolo giornaliero, fatta eccezione per la presentazione di spettacoli di prossima effettuazione nello stesso locale.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati di verificare l'adempimento delle norme di cui sopra e di denunciare le eventuali trasgressioni alla Commissione di cui all'art. 31, tramite il proprio comando; i responsabili del servizio d'ordine nei locali di proiezione cinematografica dovranno controllare sia il numero e la durata dei comunicati commerciali e dei cortometraggi pubblicitari, sia la proiezione del cortometraggio non pubblicitario eventualmente in programma, indicando le trasgressioni nel registro, di cui all'articolo 28, oltre che denunciandole alla Commissione suddetta.

ART. 30.

Per l'infrazione agli obblighi o ai divieti, di cui ai precedenti articoli 28 e 29, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da tre a quindici giorni, salvo l'obbligo per l'esercente di reintegrare nei trimestri immediatamente successivi le giornate di programmazione obbligatoria eventualmente non effettuate.

Nel caso di inadempienza all'obbligo di programmazione, la Commissione di cui al successivo articolo, prima di applicare la sanzione prevista, può a proprio giudizio assegnare all'inadempiente un termine per la reintegrazione delle giornate di programmazione obbligatoria; in tal caso la sanzione viene applicata dopo che il termine sia trascorso inutilmente.

ART. 31.

La sanzione di cui al precedente articolo è applicata in sede amministrativa da una Commissione istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, composta da:

- a) un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, presidente;
- b) un rappresentante della Società italiana autori ed editori, designato dalla stessa;
- c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, di gruppo A, di grado non inferiore all'VIII, che svolge anche funzioni di segretario;
- d) due rappresentanti dei lavoratori della cinematografia, due rappresentanti degli autori cinematografici e due rappresentanti degli industriali della cinematografia, designati dalla Commissione superiore per la cinematografia.

La Commissione nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo dura in carica un anno e si riunisce almeno una volta ogni bimestre; ogni anno sono rieleggibili solo tre dei suoi componenti.

Cineteca nazionale.

ART. 32.

Il produttore di film a lungometraggio e di documentari premiati e il titolare dei diritti di sfruttamento economico del film sono tenuti, entro un anno dalla data della prima proiezione in pubblico del film stesso, a consegnare gratuitamente una copia nuova dell'edizione originale del film alla Cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale per la cinematografia.

Trascorso inutilmente detto termine sarà disposta la sospensione del versamento degli eventuali contributi statali per il film nazionale ovvero la revoca del permesso di importazione del film non nazionale e, comunque, il sequestro delle copie stampate, sino a quando gli aventi causa non abbiano ottemperato all'onere prescritto.

L'onere stesso si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

Il Centro sperimentale di cinematografia e la Cineteca nazionale possono avvalersi delle copie di film esistenti presso la Cineteca stessa per proiezioni a scopo culturale organizzate dal Centro stesso ovvero da enti, comitati, associazioni, circoli, purché questi forniscano adeguate garanzie di ordine culturale e tecnico e rimborsino alla Cineteca le spese, ivi compresa l'aliquota necessaria alla reintegrazione della copia; la Cineteca dovrà provvedere alla proiezione dei film depositati, previo rimborso delle spese della proiezione, su richiesta di chiunque; la Cineteca ha il diritto di chiedere, dopo dieci anni dalla produzione, il deposito presso di essa dei negativi dei film di particolare interesse, con facoltà di estrarne copia.

Premi di qualità.

ART. 33.

Al termine di ogni esercizio finanziario i film a lungometraggio diretti da regista di nazionalità italiana, prodotti da impresa italiana, il cui costo complessivo di produzione non abbia superato la cifra di lire 200 milioni, e i film « opere prime », proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio stesso, concorrono all'assegnazione di non più di 15 premi di qualità da lire 30.000.000 ciascuno.

Tale somma sarà così ripartita: lire 25 milioni al produttore, lire 5.000.000 da dividersi in parti uguali tra gli autori del soggetto o della riduzione cinematografica, gli autori della sceneggiatura, il regista, l'operatore e lo scenografo.

I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da una Commissione, nominata annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, ai film ritenuti di particolare valore artistico, culturale e tecnico.

La Commissione è composta di:

a) una personalità della cultura, di chiara fama, designata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, presidente;

b) tre critici cinematografici, designati dall'Associazione nazionale di categoria;

c) tre personalità di chiara fama nel campo della cultura, designate dall'Accademia nazionale dei Lincei.

La Commissione dura in carica un anno; i componenti non possono farne parte per i due anni successivi all'ultimo incarico.

Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo; il segretario non ha diritto di voto.

Per ciascun componente è nominato, con le stesse modalità, un supplente, che potrà partecipare a tutte le sedute, ma avrà diritto al voto solo in caso di assenza del membro effettivo o in caso di incompatibilità del rispettivo componente effettivo.

Bollettino.

ART. 34.

I verbali delle riunioni e i deliberati della Commissione superiore per la cinematografia e delle altre commissioni rappresentative, gli elenchi dei film ammessi od esclusi dai benefici di legge, nonché tutte le notizie di carattere pubblico riguardanti la cinematografia sono pubblicati periodicamente in apposito bollettino, edito a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo, del quale è ammessa la libera consultazione e la vendita.

Disposizioni abrogate e in vigore.

ART. 35.

Sono abrogate, salvo quanto stabilito nei successivi articoli, la legge 16 maggio 1947, n. 379, la legge 29 dicembre 1949, n. 958, la legge 31 luglio 1956, n. 897, la legge 22 dicembre 1959, n. 1097, la legge 22 dicembre 1960, n. 1565 e successive proroghe; i disposti delle suddette leggi limitati nel tempo continuano ad applicarsi fino alle scadenze nelle stesse stabilite.

ART. 36.

Restano in vigore:

gli articoli 21, 22, 23 e 24 della legge 29 dicembre 1949, n. 958; (apertura sale);

l'articolo 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, salva la sostituzione della dizione del n. 6) del primo comma con la seguente: « 6) da quattro rappresentanti dei lavoratori del cinema »;

gli articoli 21 e 22 della legge 31 luglio 1956, n. 897; (energia elettrica e Regione sarda)

l'articolo 26 della legge 29 dicembre 1949, n. 958; (compilazione borderò)

l'articolo 27 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, con la seguente aggiunta:

« Qualora i reati di cui ai precedenti commi siano commessi in circostanze che comportino riduzione di tasse erariali, abbuoni o contributi dello Stato ai sensi della presente e delle precedenti leggi, le pene relative sono raddoppiate.

Ai fini del secondo comma del presente articolo si intendono non conformi al vero le registrazioni o annotazioni riguardanti film a lungometraggio e a cortometraggio la cui proiezione non venga effettuata in tutti gli spettacoli giornalieri, salvo quanto disposto al settimo comma dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, sostituito dall'articolo 18 della legge 31 luglio 1956, n. 897 »;

l'articolo 29 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, salva la sostituzione della dizione della lettera e) del secondo comma con la seguente: « e) da sei membri della Commissione superiore per la cinematografia designati dalla Commissione stessa e scelti, tre fra i rappresentanti dei lavoratori e tre fra i rappresentanti degli industriali della cinematografia; (Comitato importazione, ed esportazione)

l'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'articolo 24 della legge 31 luglio 1956, n. 897, salva la sostituzione della dizione del primo comma con la seguente: « A decorrere dall'esercizio finanziario 1964-65 è istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione superiore per la cinematografia:

a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico, culturale, tecnico ed editoriale, con particolare riferimento alle riviste di cultura cinematografica;

b) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo la diffusione e il perfezionamento tecnico e artistico della cinematografia, mediante ricerche, studi, espe-

rimenti, la formazione di nuovi quadri tecnici ed artistici, nonché l'assistenza ai lavoratori del cinema »;

l'articolo 31 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, sostituito dall'articolo 26 della legge 31 luglio 1956, n. 897; (imposta fissa di registro);

l'articolo 28 della legge 31 luglio 1956, n. 897; (copie a disposizione del Ministero)

l'articolo 34 della legge 31 luglio 1956, n. 897 (contratto tipo di noleggio)

Disposizioni finali.

ART. 37.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel corrente esercizio finanziario si provvede con stanziamenti a carico del fondo da ripartire in relazione a provvedimenti legislativi del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO.

STATUTO DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA

ARTICOLO 1.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'Ente costituisce il principale strumento attraverso cui lo Stato favorisce, promuove e coordina l'attività nazionale di produzione cinematografica e di diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero.

ARTICOLO 2.

Sono organi dell'Ente:

- 1°) il Consiglio di amministrazione;
- 2°) il Presidente;
- 3°) il Collegio sindacale.

ARTICOLO 3.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 13 membri dei quali:

- a) tre nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- b) cinque eletti dalla Camera dei deputati, che li sceglie in un elenco di cittadini di alta qualifica culturale e professionale elaborato dalle associazioni di categoria degli autori, dei lavoratori e degli industriali del cinema; la elezione avviene secondo il regolamento della Camera;
- c) cinque eletti dal Senato della Repubblica, che li sceglie in un elenco di cittadini di alta qualifica culturale e professionale in possesso dei requisiti prescritti per l'elezione a senatore elaborato dalle associazioni di categoria degli autori, dei lavoratori e degli industriali del cinema; la elezione avviene secondo il regolamento del Senato.

I membri del Consiglio di amministrazione non possono far parte del Parlamento e sono soggetti alle medesime incompatibilità stabilite per i parlamentari.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica un triennio; non possono essere confermati quei membri che abbiano già ricoperto la carica per due volte consecutive.

ARTICOLO 4.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, che dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle relative deliberazioni.

ARTICOLO 5.

Restano in vigore gli articoli 5 e quelli dal 7 alla fine dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, salva la sostituzione della dizione « Ministero (o Ministro) del turismo e dello spettacolo » a quella « Ministero (o Ministro) delle partecipazioni statali » ogni qualvolta quest'ultima dizione appaia.

ARTICOLO 6.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario e in ogni caso almeno una volta al mese; deve essere altresì convocato ove ne facciano richiesta almeno 4 membri.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 7 membri.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.